



Regione Lombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente unità organizzativa 16 luglio 2021 - n. 9817
Manifestazione di interesse per il sostegno alla ripartenza delle attività sportive attraverso il concorso alle spese per raduni/ ritiri sportivi sul territorio lombardo di squadre italiane e straniere di tutte le discipline sportive outdoor e indoor - Determinazioni in merito alle domande pervenute 3

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

Decreto dirigente unità organizzativa 12 luglio 2021 - n. 9519
POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – Misura Nidi Gratis – Bonus 2020/2021 (d.g.r. 3481/2020): impegno e liquidazione comuni rendicontazione seconda finestra (dal 7 giugno 2021 al 25 giugno 2021 – d.d.s. n. 14004/2020) - CUP E87C20000510009 - VII provvedimento 8

Decreto dirigente unità organizzativa 12 luglio 2021 - n. 9520
POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – Misura Nidi Gratis – Bonus 2020/2021 (d.g.r. 3481/2020): impegno e liquidazione comuni rendicontazione seconda finestra (dal 7 giugno 2021 al 25 giugno 2021 – d.d.s. n. 14004/2020) - CUP E87C20000510009 - VI provvedimento 12

Decreto dirigente unità organizzativa 12 luglio 2021 - n. 9521
POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – Misura Nidi Gratis – Bonus 2020/2021 (d.g.r. 3481/2020): impegno e liquidazione comuni rendicontazione seconda finestra (dal 7 giugno 2021 al 25 giugno 2021 – d.d.s. n. 14004/2020) - CUP E87C20000510009 - V provvedimento 16

Decreto dirigente unità organizzativa 16 luglio 2021 - n. 9799
POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – Misura Nidi Gratis – Bonus 2020/2021 (d.g.r. 3481/2020): impegno e liquidazione comuni rendicontazione seconda finestra (dal 7 giugno 2021 al 25 giugno 2021 – d.d.s. n. 14004/2020) - CUP E87C20000510009 - XII provvedimento 20

Decreto dirigente unità organizzativa 16 luglio 2021 - n. 9800
POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – Misura Nidi Gratis – Bonus 2020/2021 (d.g.r. 3481/2020): impegno e liquidazione comuni rendicontazione seconda finestra (dal 7 giugno 2021 al 25 giugno 2021 – d.d.s. n. 14004/2020) - CUP E87C20000510009 - VIII provvedimento 24

D.G. Welfare

Decreto dirigente unità organizzativa 13 luglio 2021 - n. 9528
Approvazione del documento «Linee guida per il settore apistico» 28

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Decreto dirigente unità organizzativa 15 luglio 2021 - n. 9731
D.g.r. n. IX/5316 del 20 giugno 2016 - Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il Credito di Funzionamento: attuazione del bando approvato con d.d.u.o. del 19 dicembre 2016 n. 13459. Rideterminazione del contributo 100

Decreto dirigente struttura 13 luglio 2021 - n. 9598
Legge 12 dicembre 2016, n. 238 articolo 31 comma 10. Modifiche e integrazioni al decreto 29 luglio 2020 n. 9154 – «Definizione elenco regionale delle menzioni vigna» 101

Decreto dirigente struttura 15 luglio 2021 - n. 9713
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Integrazione dei decreti n. 13619/2020 e n. 16463/2020 relativi all’approvazione degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse a valere sul bando anno 2020 per la Misura 11 «Agricoltura biologica» 115

Serie Ordinaria n. 29 - Mercoledì 21 luglio 2021

Decreto dirigente struttura 15 luglio 2021 - n. 9715

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Integrazione del decreto n. 9984/2016 relativo all’approvazione degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse a valere sul Bando anno 2016 per la Misura 11 «Agricoltura biologica» 118

D.G. Ambiente e clima**Decreto dirigente struttura 13 luglio 2021 - n. 9582**

Bando Rinnova Autovetture e Motoveicoli 2021 (decreto n. 2384 del 23 febbraio 2021), rettifica degli esiti istruttori della domanda ID 2709993 approvati con decreto 8330 del 17 giugno 2021 121

D.G. Formazione e lavoro**Decreto dirigente unità organizzativa 14 luglio 2021 - n. 9656**

Approvazione del progetto a valere sull’avviso per i giovani neet di età compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa (Misura 2-B) a valere sul Programma Garanzia Giovani Fase II CUP E41B21001250007 124

Comunicato regionale 15 luglio 2021 - n. 97

D.G. Formazione e lavoro – U.o. Mercato del lavoro e politiche attive – Avvocati/i esperte/i in diritto del lavoro e in materia antidiscriminatoria a supporto dell’ufficio della Consigliera di parità regionale della Lombardia – Validità anni 2021-2024 – Integrazione all’elenco pubblicato con comunicato n. 75 del 19 maggio 2021 sul Burl Serie Ordinaria n. 21 del 26 maggio 2021 126

D.G. Sicurezza**Decreto dirigente struttura 14 luglio 2021 - n. 9655**

Assegnazione di finanziamento per una borsa di studio sul tema della criminalità organizzata (d.g.r. n. 4579/2021) – Assunzione impegno di spesa nei confronti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 127

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.u.o. 16 luglio 2021 - n. 9817

Manifestazione di interesse per il sostegno alla ripartenza delle attività sportive attraverso il concorso alle spese per raduni/ritiri sportivi sul territorio lombardo di squadre italiane e straniere di tutte le discipline sportive outdoor e indoor - Determinazioni in merito alle domande pervenute

IL DIRETTORE DI FUNZIONE SPECIALISTICA
DELLA UO SPORT E GRANDI EVENTI SPORTIVI

Richiamati:

- la legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna» che all'art. 3 «Definizione degli interventi» prevede il sostegno a progetti in ambito sportivo e manifestazioni sportive «in special modo di quelle che promuovono e valorizzano l'attrattività del territorio lombardo»;
- gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare:
 - il Programma Regionale di Sviluppo dell'XI legislatura, approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 - n. XI/64, che alla Missione 6 «Politiche giovanili sport e tempo libero» valorizza l'azione di sostegno regionale per promuovere lo sport e gli eventi ad esso associati con l'obiettivo di avvicinare i cittadini alla pratica sportiva e ai valori che lo sport rappresenta, ma anche come strumento di promozione della visibilità e dell'attrattività dei territori e dello sviluppo della loro economia, consolidando le opportunità turistiche locali anche verso nuovi target di clientela in ottica di incoming;
 - il Documento di Economia e Finanza Regionale, approvato con d.g.r. 30 giugno 2020, n. XI/3316, la relativa Nota di aggiornamento 2020 approvata con d.g.r. 30 ottobre 2020, n. XI/3748 nonché gli indirizzi formulati dal Consiglio Regionale con Risoluzione approvata con d.c.r. 24 novembre 2020 n. XI/1443 che hanno:
 - individuato la promozione di eventi e manifestazioni culturali e sportive come volano per il sostegno all'attrattività culturale e territoriale della Lombardia, in un quadro più complessivo di rilancio del territorio;
 - ulteriormente orientato l'azione regionale verso una maggiore integrazione e trasversalità mettendo a sistema risorse, energie, conoscenze e competenze per attuare politiche volte a favorire la ripresa economica post COVID-19;

Vista la d.g.r. n. 4784 del 31 maggio 2021 «Sostegno alla ripartenza delle attività sportive attraverso il concorso alle spese dei raduni/ritiri sportivi di squadre italiane e straniere di tutte le discipline sportive outdoor e indoor» con la quale:

- è stata approvata, in via sperimentale, la manifestazione di interesse per il sostegno alla ripartenza delle attività sportive attraverso il concorso alle spese per raduni/ritiri sportivi sul territorio lombardo di squadre italiane e straniere di tutte le discipline sportive outdoor e indoor;
- si è demandato agli uffici competenti dell'Area Programmazione e Relazioni esterne - Funzione Specialistica «Sport e Grandi Eventi Sportivi», l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi comprese le modalità di rendicontazione ed erogazione;
- si è destinato all'iniziativa uno stanziamento di € 100.000,00 sull'esercizio 2021 a valere sui seguenti capitoli di spesa:
 - € 50.000,00 sul cap. 7851 «Trasferimenti alle amministrazioni centrali dello stato per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva»;
 - € 50.000,00 sul cap. 7853 «Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva»;
- si è stabilito che, in caso di presenza di attività economica e di rilevanza internazionale, i Comuni sono tenuti alle verifiche propedeutiche ai fini della corretta applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 nei confronti dei soggetti beneficiari che svolgono l'attività economica e internazionale anche me-

dante la corretta interrogazione ed implementazione del registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 115/2017;

Visti:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 52 «Registro Nazionale degli aiuti di Stato»;
- il decreto Ministero Sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», con particolare riferimento agli articoli 9 (Registrazione degli aiuti individuali), 13 (Verifiche relative agli aiuti di Stato e agli aiuti SIEG) e 14, comma 4 (Verifiche relative agli aiuti de minimis - Registrazione dell'aiuto individuale nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile);

Dato atto che per i soggetti, diversi dai Comuni, che hanno presentato domanda e che svolgono attività economica di rilevanza internazionale, si è proceduto:

- alle verifiche di cui agli artt. 13, 14 e 15 del suddetto Decreto Ministeriale 115/2017 per le finalità di cui all'art. 17 del medesimo decreto;
- alla registrazione ai sensi degli artt. 8 e 9 del suddetto Decreto Ministeriale 115/2017 dell'aiuto individuale mediante il codice di concessione COR;

Rilevato che al 25 giugno 2021, termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla manifestazione di interesse, risultano pervenute, tramite la piattaforma Bandi Online, n. 8 domande per un fabbisogno complessivo di € 112.550,00;

Richiamato il d.d.u.o. n. 8885 del 29 giugno 2021 «Costituzione del nucleo di valutazione delle domande presentate a seguito della manifestazione di interesse per il sostegno alla ripartenza delle attività sportive attraverso il concorso alle spese per raduni/ritiri sportivi sul territorio lombardo di squadre italiane e straniere di tutte le discipline sportive outdoor e indoor»;

Dato atto che il Nucleo di Valutazione si è insediato il 30 giugno 2021 e ha concluso i lavori il 15 luglio 2021;

Visto il verbale finale del Nucleo di valutazione del 15 luglio 2021, conservato agli atti dell'ufficio competente, comprensivo dell'elenco delle manifestazioni di interesse ammesse e finanziabili, con l'indicazione dell'importo del contributo concesso, nonché delle manifestazioni di interesse ammesse e non finanziabili per esaurimento di risorse;

Dato atto che il presente decreto, come previsto dalla d.g.r. n. 4784 del 31 maggio 2021, viene assunto dal Direttore di Funzione Specialistica dell'UO Sport e Grandi Eventi Sportivi dell'Area Programmazione e Relazioni Esterne;

Ritenuto pertanto, in applicazione delle succitate disposizioni, di prendere atto del verbale finale del Nucleo di Valutazione del 15 luglio 2021 e di approvare:

- l'elenco delle manifestazioni di interesse ammesse e finanziate nonché delle manifestazioni di interesse ammesse e non finanziabili per esaurimento di risorse, redatto dal sopra richiamato Nucleo di Valutazione (Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
- le linee guida di rendicontazione ed erogazione (Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

Richiamata la richiesta di variazione compensativa (l.r. 19/2012 art. 1 comma 5 lett. a) trasmessa alla Direzione Centrale Bilancio e Finanza, agli atti regionali prot. N1.2021.0003776 del 15 luglio 2021, con la quale, a conclusione delle istruttorie sulle n. 8 domande pervenute, si è richiesta una rimodulazione delle risorse appostate sull'esercizio 2021 per allineare la spesa su capitoli correttamente classificati nel piano dei conti integrato e nello specifico:

- € 80.000,00 sul capitolo 7852 «Trasferimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva»;
- € 20.000,00 sul capitolo 12809 «Trasferimenti alle società sportive dilettantistiche ed altri soggetti per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva»;

Dato atto della necessità di rimandare l'assunzione dell'impegno di spesa complessivo di € 100.000,00 a seguito di approvazione della sopracitata richiesta di variazione compensativa;

Serie Ordinaria n. 29 - Mercoledì 21 luglio 2021

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la legge n. 241/1990 che, all'art. 12, recita: «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;

Visto l'art. 8 della l.r. 1/2012, ove è disposto che qualora non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e il bilancio in corso;

Visti la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento di approvazione degli esiti dell'istruttoria nei termini previsti dalla d.g.r. XI/4784 del 31 maggio 2021, Allegato A, paragrafo «9. Istruttoria»;

Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia;

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate

DECRETA

1. di prendere atto del verbale finale del Nucleo di Valutazione del 15 luglio 2021, conservato agli atti dell'ufficio competente;

2. di approvare:

- l'elenco delle manifestazioni di interesse ammesse e finanziate nonché delle manifestazioni di interesse ammesse e non finanziabili per esaurimento di risorse, redatto dal sopra richiamato Nucleo di Valutazione (Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
- le linee guida di rendicontazione ed erogazione (Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

3. di rimandare, a seguito dell'approvazione della richiesta di variazione compensativa trasmessa alla Direzione Centrale Bilancio e Finanza, (l.r. 19/2012 art. 1 comma 5 lett. a), agli atti regionali prot. N1.2021.0003776 del 15 luglio 2021, l'assunzione dell'impegno complessivo di € 100.000,00 sull'esercizio 2021 così come di seguito specificato:

- € 80.000,00 sul capitolo 7852 «Trasferimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva»;
- € 20.000,00 sul capitolo 12809 «Trasferimenti alle società sportive dilettantistiche ed altri soggetti per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva»;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul BURL – Bollettino Ufficiale Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

Il direttore di funzione specialistica
Simone Rasetti

ALLEGATO A

ID DOMANDA	NUMERO PROTOCOLLO	DATA PROTOCOLLAZIONE	SOGGETTO RICHIEDENTE	CODICE FISCALE RICHIEDENTE	DE MINIMIS	SQUADRA OSPITATA	DATA INIZIO RADUNO/RITIRO	DATA FINE RADUNO/RITIRO	LUOGO RADUNO/RITIRO	CATEGORIA DELLA SQUADRA OSPITATA/DA OSPITARE	SVOLGIMENTO DI EVENTI APERTI AL PUBBLICO CHE COINVOLGANO GLI ATLETI DELLA SQUADRA IN RADUNO/ RITIRO	DURATA RADUNO/RITIRO	PRIMO RITIRO DELLA SQUADRA NELLA LOCALITÀ	PREMIALITÀ	TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO	CONTRIBUTO RICHiesto	CONTRIBUTO CONCESSO	ESITO
3146314	N1.2021.0003465	24/06/2021 18:52:48	COMUNE DI TEMU'	00827800178		U.C. SAMPDORIA	15/07/2021	30/07/2021	TEMU' - Impianto Sportivo Loc. Saletti	8	4	3	0	0	15	20.000,00	20.000,00	Ammessa e finanziata
3145164	N1.2021.0003483	25/06/2021 11:58:19	AZIENDA DI PROMOZIONE E SVILUPPO TURISTICO DI LIVIGNO S.R.L. (IN ACRONIMO "A.P.T. S.R.L.")	92015260141	SI = COR 5801100	FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO	15/06/2021	23/07/2021	LIVIGNO - Aquagranda	8	3	3	0	0	14	20.000,00	20.000,00	Ammessa e finanziata
3142313	N1.2021.0003434	24/06/2021 10:07:42	COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	00290170174		BRESCIA CALCIO SPA	07/07/2021	28/07/2021	DARFO BOARIO TERME - Stadio Comunale di Darfo Boario Terme	4	4	3	0	2	13	12.100,00	12.100,00	Ammessa e finanziata
3114012	N1.2021.0002982	14/06/2021 14:20:07	COMUNE DI PASPARDO	81002610178		A.S.D. MASTER RAPID SKF CBL	26/07/2021	01/08/2021	PASPARDO - Palestra, Campo Sportivo, Casa Vacanze, Ostello del Pittore, Strade V.A.S.P., Centro Polifunzionale	8	2	0	0	2	12	10.000,00	10.000,00	Ammessa e finanziata
3146474	N1.2021.0003486	25/06/2021 14:16:48	COMUNE DI PONTE DI LEGNO	00649470176		PARMA	03/08/2021	08/08/2021	PONTE DI LEGNO - Impianto Sportivo (Campo da Calcio di Temù)	4	4	0	2	0	10	15.000,00	15.000,00	Ammessa e finanziata
3147385	N1.2021.0003485	25/06/2021 14:14:34	COMUNE DI APRICA	00110950144		AURORA DESIO	03/07/2021	10/07/2021	APRICA - Palazzetto dello Sport e Campi Esterni	0	3	2	2	2	9	10.050,00	10.050,00	Ammessa e finanziata
3136646	N1.2021.0003082	16/06/2021 16:11:29	COMUNE DI SONDALO	00109670141		AURORA PRO PATRIA 1919	19/07/2021	31/07/2021	SONDALO - Via Verdi, 2	0	4	2	0	2	8	15.000,00	12.850,00	Ammesso e parzialmente finanziato per esaurimento risorse
3146405	N1.2021.0003472	25/06/2021 10:28:16	COMUNE DI ALBIZZATE	82006930125		CITTA' DI VARESE SSD ARL	26/07/2021	28/08/2021	ALBIZZATE - Centro Sportivo La Fornace	0	3	0	2	2	7	10.400,00	-	Ammessa e non finanziabile per esaurimento delle risorse

ALLEGATO B

**LINEE GUIDA DI RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE
DEI CONTRIBUTI CONCESSI A VALERE SULLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL
SOSTEGNO ALLA RIPARTENZA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE ATTRAVERSO IL
CONCORSO ALLE SPESE PER RADUNI/RITIRI SPORTIVI SUL TERRITORIO LOMBARDO
DI SQUADRE ITALIANE E STRANIERE DI TUTTE LE DISCIPLINE OUTDOOR E INDOOR
(DGR N. 4784 DEL 31/05/2021)**

TEMPI, MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	La rendicontazione dovrà essere presentata, a partire dal 15 settembre 2021 e sino al 15 novembre 2021, esclusivamente dal soggetto beneficiario ed obbligatoriamente in forma telematica, secondo la modulistica messa a disposizione su Bandi Online www.bandi.regione.lombardia.it che prevede: - Domanda di erogazione rilasciata dal Legale Rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 - copia di tutti i documenti fiscalmente validi e delle relative quietanze di pagamento (per ognuna delle voci di spesa sostenute ed esposte); - autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, esclusivamente per l'utilizzo di impianti sportivi di proprietà dell'ente beneficiario, attestante i costi sostenuti sulla base di tariffari/regolamenti/....; - in caso di convenzioni/contratti in essere tra i soggetti beneficiari e altri soggetti attuatori dell'iniziativa, copia degli stessi e relative quietanze/mandati di pagamento; - relazione dettagliata sugli esiti del piano di comunicazione multicanale messo in atto (ad esempio: materiali promozionali, su cui è stato apposto il marchio regionale e/o richiamato il contributo regionale, promozione sui canali social e digital del territorio ospitante, stampa, tv, radio, ecc.) contenente: • una descrizione degli eventi aperti al pubblico realizzati, che hanno coinvolto gli atleti della squadra ospitata; • elementi in merito alla dimostrata capacità di avere dato visibilità positiva a Regione Lombardia secondo le modalità più efficaci. Saranno considerate ammissibili soltanto le spese direttamente imputabili ai raduni/ritiri e riferite ad attività strettamente funzionali alla loro realizzazione. L'importo delle spese sostenute dovrà essere imputato al netto dell'IVA, qualora le stesse possano essere recuperate o al lordo dell'IVA, qualora le stesse non possano essere recuperate, rimborsate o compensate dal soggetto beneficiario. Non saranno accettati in nessun caso: - spese per l'acquisto di beni strumentali e non la cui funzione sia suscettibile di ulteriori usi e destinazioni successivi allo svolgimento del raduno/ritiro; - pagamenti in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore (es. permuta con altri beni, lavori, forniture, servizi, etc.); - qualsiasi forma di auto fatturazione. Regione Lombardia effettuerà un'istruttoria economica finalizzata a verificare la presenza e completezza della documentazione di rendicontazione prodotta, l'attinenza con le voci di spesa ammissibili e la coerenza con i periodi di ammissibilità. Procederà inoltre, ove necessario, all'acquisizione del documento di regolarità contributiva (DURC) relativo ai soggetti beneficiari.
--	---

	Il contributo verrà erogato da Regione Lombardia in un'unica soluzione a seguito di presentazione della rendicontazione finale. L'erogazione del contributo avverrà, previa verifica della documentazione presentata, entro 60 giorni dalla data di protocollazione della rendicontazione. La richiesta di integrazioni sospende i termini di rendicontazione. In fase di erogazione del contributo e sulla base delle spese complessivamente sostenute e rendicontate, che non potranno essere comunque inferiori a 20.000 euro, il contributo assegnato potrà essere: - rideterminato proporzionalmente al fine di non superare il 50% delle spese complessivamente sostenute; - ridotto qualora le spese ammissibili siano inferiori al contributo stesso.
DECADENZA, RINUNCIA DEI SOGGETTI BENEFICIARI	Il dirigente competente provvederà con proprio atto a dichiarare la decadenza del contributo concesso, nei seguenti casi: - mancata presentazione della rendicontazione entro i termini di cui sopra; - rilascio di dichiarazioni mendaci; - spese sostenute complessivamente inferiori a 20.000,00 euro - mancata esibizione e produzione della documentazione richiesta dai funzionari incaricati nella fase controlli Qualora la dichiarazione di decadenza avvenga in data successiva all'erogazione del contributo, il beneficiario dovrà restituire l'importo percepito, maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data dell'erogazione. Il soggetto può in qualsiasi momento e fase del processo, rinunciare al contributo. La rinuncia deve essere comunicata a Regione Lombardia mediante comunicazione a sport@pec.regione.lombardia.it
CONTROLLI	Regione Lombardia si riserva il diritto di effettuare specifici controlli a campione. I controlli saranno effettuati anche attraverso l'utilizzo di banche dati, sulle dichiarazioni rese dal legale Rappresentante. I controlli verranno eseguiti da soggetti formalmente incaricati e il Legale Rappresentante o suo delegato, sarà tenuto a consentire le procedure di controllo, ad esibire gli originali della documentazione prodotta in sede di rendicontazione relativamente alle spese effettivamente sostenute e dei relativi strumenti di pagamento, nonché ogni altro documento attinente alla realizzazione dell'attività, pena la revoca del contributo assegnato e, se già liquidata, la conseguente restituzione della somma ricevuta, maggiorata degli interessi legali.
OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI	Conservare gli originali della documentazione di spesa per almeno 3 anni dalla data di liquidazione.

Serie Ordinaria n. 29 - Mercoledì 21 luglio 2021

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

D.d.u.o. 12 luglio 2021 - n. 9519

POR FSE 2014/2020 - (Asse II - Azione 9.3.3) - Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021 (d.g.r. 3481/2020): impegno e liquidazione comuni rendicontazione seconda finestra (dal 7 giugno 2021 al 25 giugno 2021 - d.d.s. n. 14004/2020) - CUP E87C20000510009 - VII provvedimento

LA DIRIGENTE DELLA U.O.

FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante tra l'altro disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio - (Regolamento generale);
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio - (Regolamento del Fondo Sociale Europeo);
- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie;
- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» ed in particolare l'art. 22 che impegna la Regione a promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita anche un'attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno della persona e della famiglia ed in particolare al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'XI legislatura approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell'Area Sociale - Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia, tra i risultati attesi include anche il rafforzamento degli interventi e dei servizi per l'infanzia;
- la d.g.r. 3017 del 16 gennaio 2015 «Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) relativo ai Programmi Operativi Regionali FESR e FSE 2014-2020» e ss.mm.ii.;
- il Programma Operativo Regionale - FSE 2014/2020 approvato da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 final e le relative modifiche approvate, rispettivamente, con Decisione di Esecuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018 e Decisione di Esecuzione C(2019) 3048 del 30 aprile 2019 e Decisione di Esecuzione C(2020) 7664 del 9 novembre 2020;
- il d.lgs. n. 65/2017 «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione della nascita sino a 6 anni, a norma dell'art. 1 comma 180 e 181, lettera e) della l. 13 luglio 2015, n. 107» che, in attuazione della legge n. 107/2015, ha introdotto un sistema integrato di educazione e di istruzione, dando evidenza delle funzioni educative e socio-pedagogiche del servizio anche nella fascia di età 0-3 e quindi, di fatto, attraendo tale servizio sempre più nell'alveo dei servizi di istruzione;

Vista la d.g.r. n. XI/3481 del 5 agosto 2020 «Approvazione Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021 - POR FSE 2014-2020 - (ASSE II - AZIONE 9.3.3)», con la quale:

- sono stati approvati i criteri della Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;
- è stata approvata la dotazione finanziaria per la realizzazione della misura pari a 15.000.000,00 milioni di euro di cui € 11.000.000,00 a valere sulle risorse del POR FSE 2014-2020 - Asse II, Azione 9.3.3, disponibili sulla Missione 12, Programma 01 sui capitoli 14049 (quota UE 50%), 14050 (quota Stato 35%) e 14048 (quota Regione 15%) del bilancio regionale esercizio 2020, e € 4.000.000,00 sulle risorse statali del Fondo Sviluppo e Coesione disponibili sull'esercizio 2021;
- ha demandato alla Direzione competente l'approvazione dei provvedimenti attuativi e, in particolare, l'emanazione dell'Avviso per l'adesione da parte dei Comuni e per l'adesione Famiglie;

Richiamati altresì:

- il d.d.s. 9683 del 7 agosto 2020 con il quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'adesione dei Comuni alla misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;

- la d.g.r. n. 3626 del 1° ottobre 2020 «Prosecuzione sperimentazione Blockchain applicata alla misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021: approvazione schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e il Comune di Cinisello Balsamo»;
- il d.d.s. n. 11262 del 25 settembre 2020, con il quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'adesione delle Famiglie alla misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;

Preso atto, che dagli esiti istruttori delle domande presentate dai Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane, a valere sull'Avviso rivolto ai Comuni, in forma singola o associata, di cui al d.d.s. n. 9683/2020, risultano ammessi 582 Comuni per n. 947 strutture di cui n. 426 pubbliche e n. 521 private convenzionate, approvati con d.d.s. n. 11467 del 01 ottobre 2020 e d.d.s. n. 11683 del 6 ottobre 2020;

Visto il d.d.s. n. 14004 del 17 novembre 2020 «Approvazione linee guida rendicontazione misura Nidi gratis - Bonus 2020/2021 (d.g.r. n. 3481/2020) ed elenco comuni destinatari anticipo finanziario - POR FSE 2014 - 2020 (ASSE II - AZIONE 9.3.3)» con cui:

- sono state approvate le Linee guida per la rendicontazione nelle quali sono definite le modalità amministrative e tecniche, nonché le tempistiche per la presentazione della rendicontazione da parte dei Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane ammessi alla Misura (Allegato A);
- è stato approvato l'Elenco dei Comuni destinatari dell'anticipo finanziario con i relativi importi assegnati che comprende n. 526 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane (rispetto ai 582 Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane ammessi alla Misura (Allegato B));
- sono definite le modalità di erogazione dell'anticipazione quantificata sulla base del numero delle domande presentate dalle famiglie nell'ambito dall'Avviso Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;

Considerato inoltre che il d.d.s. n. 14004/2020 e il relativo allegato A ha individuato per Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane le seguenti tempistiche per la presentazione dell'anticipo finanziario e della rendicontazione:

- la finestra per la presentazione dell'anticipo finanziario da giovedì 19 novembre 2020 ore 9.00 a martedì 24 novembre 2020 ore 12.00;
- le finestre per la rendicontazione e le relative mensilità, come di seguito specificato:
 - Prima finestra - dal 8 marzo 2021 h. 12.00 al 26 marzo 2021 h. 17.00 per le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021;
 - Seconda finestra - dal 7 giugno 2021 h. 12.00 al 25 giugno 2021 h. 17.00 per le mensilità di febbraio, marzo e aprile 2021;
 - Terza finestra - dal 6 settembre 2021 h. 12.00 al 24 settembre 2021 h. 17.00 per le mensilità di maggio, giugno e luglio 2021;

Visti altresì:

- i d.d.s. nn. 14952 e 14953 del 30 novembre 2020, nn. 4988, 15045, 15046 e 15048 del 01 dicembre 2020, nn. 15060, 15115, 15116, 15120 e 15151 del 2 dicembre 2020, nn. 15229, 15230, 15233 e 15234 del 3 dicembre 2020 con i quali sono stati impegnati e liquidati, in favore dei n. 365 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane, gli importi corrispondenti agli anticipi;
- il d.d.u.o. n. 4019 del 24 marzo 2021 con cui sono stati posticipati i termini di apertura e di chiusura (dal 14 aprile 2021 al 7 maggio 2021) della prima finestra di rendicontazione di cui al d.d.s. n. 14004/2020 per sopravvenute esigenze derivanti dal riaccutizzarsi dell'emergenza epidemiologica in corso da Covid-19 che hanno causato rallentamenti delle attività di sviluppo sul sistema informativo del modulo destinato alla rendicontazione da parte dei Comuni della Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;

Dato atto che, con d.d.s. n. 13454 del 6 novembre 2020 (1° provvedimento), n. 13851 del 13 novembre 2020 (2° provvedimento), n. 14463 del 24 novembre 2020 (3° provvedimento), n. 15421 del 09 dicembre 2020 (4° provvedimento), n. 16337 del 22 dicembre 2020 (5° provvedimento), n. 16597 del 28 dicembre 2020 (6° provvedimento), n. 3857 del 22 marzo 2021 (7° provvedimento), d.d.u.o. n. 7390 del 30 maggio 2021 (8° provvedimento) e sono stati approvati gli esiti istruttori da parte dei Comuni sulle 8.416 domande presentate, ai sensi del punto C.3 del d.d.s. n. 11262/2020, dal 12 ottobre 2020 al 13 novembre 2020, da cui risultano:

- n. 6452 domande ammesse;
- n. 1964 non ammesse;

Dato atto che le linee guida per la rendicontazione stabiliscono le seguenti modalità di rendicontazione:

- sono rendicontabili, in base all'effettiva frequenza dei servizi e nel rispetto dei rispettivi regolamenti comunali o documenti equivalenti, le rette maturate, non quietanzate dalle famiglie, per la quota di retta mensile aggiuntiva rispetto all'importo rimborsabile da INPS, pari a € 272,72. Potranno essere riconosciute nel rispetto delle condizioni previste dall'Avviso rivolto alle Famiglie le quote di retta dovute per la frequenza delle mensilità da settembre 2020 ad aprile 2021 compreso, per le famiglie beneficiarie della Misura;
- in merito al valore della retta maturata, la retta è da intendersi «ridotta» solo nei casi in cui il Regolamento Comunale preveda, in caso di assenza o altre casistiche applicabili, una riduzione del valore complessivo della retta. Tale riduzione non è quindi connessa alla fruizione del servizio in modalità full-time part-time;
- la rendicontazione avverrà attraverso il sistema informativo Bandi Online dove i Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane beneficiari procederanno alla compilazione delle richieste di liquidazione, indicando, per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette maturate, comprensivo della quota rimborsabile da parte di INPS (pari a € 272,72), in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture cui la pratica risulta associata;

Viste le pratiche di richiesta di liquidazione, con relativa rendicontazione, presentate dagli Enti ammessi alla Misura attraverso il sistema informativo «Bandi Online», nella II finestra di rendicontazione;

Preso atto degli esiti positivi delle verifiche documentali, presenti sul sistema informativo «Bandi Online», attestanti la pagabilità delle pratiche di richiesta di liquidazione presentate dagli Enti interessati, effettuati dalla competente Struttura Controllo e Semplificazione, della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di controllo e gestione, ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Verificato, dagli esiti del controllo, che gli Enti di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, hanno presentato la rendicontazione e la contestuale richiesta di liquidazione nei termini previsti dalla seconda finestra di rendicontazione indicando:

- per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette maturate, comprensivo della quota rimborsabile da parte di INPS (pari a € 272,72), in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture a cui la pratica risulta associata, in conformità delle Linee guida di rendicontazione, allegato A) del d.d.s. n. 14004/2021;
- per i soli beneficiari Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane, ai quali è stato riconosciuto un anticipo e un importo relativo alla prima finestra di rendicontazione, viene corrisposto un importo inferiore o nessun importo a seconda che le somme presentate nella seconda finestra di rendicontazione siano superiori o inferiori all'anticipo ricevuto, dedotto l'importo già erogato, tenuto conto dell'esito delle verifiche documentali;

Considerato che, per quanto attiene alle disposizioni di cui ai d.lgs. n. 91/2011 e n. 118/2011, per l'attuazione della misura «Nidi Gratis - Bonus 2020/2021» di cui al POR FSE 2014-2020, l'obbligazione è da considerarsi giuridicamente perfezionata nel momento in cui viene presentata la pratica di liquidazione e la conseguente pagabilità della stessa a seguito dei controlli di I livello ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 95.787,89 a favore degli Enti beneficiari indicati nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione a carico dei seguenti capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario in corso e precisamente:

- Capitolo 12.01.104.14048 € 14.368,19
- Capitolo 12.01.104.14049 € 47.893,96
- Capitolo 12.01.104.14050 € 33.525,74

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 («tracciabilità dei flussi finanziari»);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini stabiliti dal decreto n. 9683/2020;

Vista la l.r. n. 34/78 e il regolamento regionale di contabilità n. 1/01 e loro successive modifiche e integrazioni nonché la legge di approvazione del bilancio regionale per l'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Viste la d.g.r. n. 4350 del 22 febbraio 2021 «IV Provvedimento Organizzativo 2021» con la quale è stata istituita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità e la d.g.r. n. 4382 del 3 marzo 2021 con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore Generale alla dott.ssa Claudia Moneta;

Vista la d.g.r. n. 4431 del 17 marzo 2021 «V Provvedimento Organizzativo 2021» con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della UO Famiglia, Pari opportunità e Programmazione territoriale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, competente per la materia oggetto del provvedimento, alla dott.ssa Clara Sabatini;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.), sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi e sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it;

per le motivazioni sopra espresse,

DECRETA

1. di impegnare l'importo complessivo di € 95.787,89 a favore degli Enti beneficiari indicati nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati attestando la relativa esigibilità nell'esercizio 2021, come sotto riportato:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Risorse a valere sull'Accordo ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014050 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Rendicontazione dei Comuni	64475	12.01.104.14050	33.525,74	0,00	0,00
Risorse a valere sull'Accordo ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014048 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Rendicontazione dei Comuni	64476	12.01.104.14048	14.368,19	0,00	0,00
Risorse a valere sull'Accordo ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014049 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Rendicontazione dei Comuni	64477	12.01.104.14049	47.893,96	0,00	0,00

2. di liquidare l'importo complessivo di € 95.787,89 a favore degli Enti beneficiari indicati nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, come segue :

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
Risorse a valere sull'Accordo ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014050 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Rendicontazione dei Comuni	64475	12.01.104.14050	2021/0/0		33.525,74

Serie Ordinaria n. 29 - Mercoledì 21 luglio 2021

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
Risorse a valere sull' Accordo ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014048 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Ren- dicontazione dei Comuni	64476	12.01.104.14048	2021/0/0		14.368,19
Risorse a valere sull' Accordo ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014049 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Ren- dicontazione dei Comuni	64477	12.01.104.14049	2021/0/0		47.893,96

Cod.Ben. Ruolo	Denominazione	Cod.Fiscale	Partita IVA	Indirizzo
64475	Risorse a valere sull'Accor- do ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014050 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Rendiconta- zione dei Comuni			
64476	Risorse a valere sull'Accor- do ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014048 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Rendiconta- zione dei Comuni			
64477	Risorse a valere sull'Accor- do ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014049 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Rendiconta- zione dei Comuni			

3. di stabilire che per gli Enti beneficiari che hanno presenta-
to richiesta di anticipo e rendicontato nella prima finestra e si è
proceduto a dedurre i relativi importi già erogati, in questa se-
conda rendicontazione in presenza del residuo economico già
erogato in anticipazione viene riconosciuto un importo inferiore;
4. di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la
restituzione di tutto o parte dell'importo liquidato in consecuen-
za delle verifiche di carattere contabile amministrativo previste
dalla normativa vigente;
5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. n. 33/2013;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e
sul sito regionale della programmazione europea [www.fse.regio-
ne.lombardia.it](http://www.fse.regio-
ne.lombardia.it).

Il dirigente
Clara Sabatini

_____ • _____

ALLEGATO A alla proposta DDUO n. 497 Comuni - Nidi Gratis – Bonus 2020/2021 – Liquidazione 2^ finestra

DOMANDA	BENEFICIARIO	IMPORTO
2890069	COMUNE DI VILLA DI SERIO	8073,2
2464772	COMUNE DI ROVERBELLA	1016,59
2944757	COMUNE DI BARZANA	1379,52
2802654	COMUNE DI CESATE	4131,63
2894123	COMUNE DI CUSAGO	531,84
2850379	COMUNE DI MARMIROLO	2087,92
2805354	COMUNE DI PANTIGLIATE	8162,64
2934784	COMUNE DI ORIO AL SERIO	2235,72
2807039	COMUNE DI PEDRENGO	6851,82
2890746	COMUNE DI MONTIRONE	3399,44
2936493	COMUNE DI CELLATICA	1121,43
2919361	COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO	10387,23
2872058	COMUNE DI CURNO	559,68
2829033	COMUNE DI BINASCO	6094,86
2945104	COMUNE DI SANT'OMOBONO TERME	3523,86
2805089	COMUNE DI PRADALUNGA	656,26
2937840	COMUNE DI NOVIGLIO	4903,44
2926297	COMUNE DI COMO	785,4
2924200	COMUNE DI ALBAIRATE	1706,12
2819246	COMUNE DI PONCARALE	8473,92
2933376	COMUNE DI BARANZATE	1020,68
2906406	COMUNE DI SALE MARASINO	2607,36
2945701	COMUNE DI RONCOFERRARO	3596,18
2926175	COMUNE DI SORISOLE	1863,24
2891949	COMUNE DI PALAZZAGO	2220,76
2819470	COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA	2936,06
2941246	COMUNE DI ORNAGO	3916,56
2932580	COMUNE DI VALVARRONE	381,84
2828665	COMUNE DI PORTO MANTOVANO	1162,69

Serie Ordinaria n. 29 - Mercoledì 21 luglio 2021

D.d.u.o. 12 luglio 2021 - n. 9520

POR FSE 2014/2020 - (Asse II - Azione 9.3.3) - Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021 (d.g.r. 3481/2020) - impegno e liquidazione comuni rendicontazione seconda finestra (dal 7 giugno 2021 al 25 giugno 2021 - d.d.s. n. 14004/2020) - CUP E87C20000510009 - VI provvedimento

LA DIRIGENTE DELLA U.O.
FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ
E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante tra l'altro disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio - (Regolamento generale);
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio - (Regolamento del Fondo Sociale Europeo);
- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie;
- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» ed in particolare l'art. 22 che impegna la Regione a promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita anche un'attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno della persona e della famiglia ed in particolare al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'XI legislatura approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell'Area Sociale - Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia, tra i risultati attesi include anche il rafforzamento degli interventi e dei servizi per l'infanzia;
- la d.g.r. 3017 del 16 gennaio 2015 «Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) relativo ai Programmi Operativa Regionali FESR e FSE 2014-2020» e ss.mm.ii.;
- il Programma Operativo Regionale - FSE 2014/2020 approvato da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 final e le relative modifiche approvate, rispettivamente, con Decisione di Esecuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018 e Decisione di Esecuzione C(2019) 3048 del 30 aprile 2019 e Decisione di Esecuzione C(2020) 7664 del 9 novembre 2020;
- il d.lgs. n. 65/2017 «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione della nascita sino a 6 anni, a norma dell'art. 1 comma 180 e 181, lettera e) della l. 13 luglio 2015, n. 107» che, in attuazione della legge n. 107/2015, ha introdotto un sistema integrato di educazione e di istruzione, dando evidenza delle funzioni educative e socio-pedagogiche del servizio anche nella fascia di età 0-3 e quindi, di fatto, attraendo tale servizio sempre più nell'alveo dei servizi di istruzione;

Vista la d.g.r. n. XI/3481 del 5 agosto 2020 «Approvazione Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021 - POR FSE 2014-2020 - (ASSE II - AZIONE 9.3.3)», con la quale:

- sono stati approvati i criteri della Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;
- è stata approvata la dotazione finanziaria per la realizzazione della misura pari a 15.000.000,00 milioni di euro di cui € 11.000.000,00 a valere sulle risorse del POR FSE 2014-2020 - Asse II, Azione 9.3.3, disponibili sulla Missione 12, Programma 01 sui capitoli 14049 (quota UE 50%), 14050 (quota Stato 35%) e 14048 (quota Regione 15%) del bilancio regionale esercizio 2020, e € 4.000.000,00 sulle risorse statali del Fondo Sviluppo e Coesione disponibili sull'esercizio 2021;
- ha demandato alla Direzione competente l'approvazione dei provvedimenti attuativi e, in particolare, l'emanazione dell'Avviso per l'adesione da parte dei Comuni e per l'adesione Famiglie;

Richiamati altresì:

- il d.d.s. 9683 del 7 agosto 2020 con il quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'adesione dei Comuni alla misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;
- la d.g.r. n. 3626 del 01 ottobre 2020 «Prosecuzione sperimentazione Blockchain applicata alla misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021: approvazione schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e il Comune di Cinisello Balsamo»;
- il d.d.s. n. 11262 del 25 settembre 2020, con il quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'adesione delle Famiglie alla misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;

Preso atto, che dagli esiti istruttori delle domande presentate dai Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane, a valere sull'Avviso rivolto ai Comuni, in forma singola o associata, di cui al d.d.s. n. 9683/2020, risultano ammessi 582 Comuni per n. 947 strutture di cui n. 426 pubbliche e n. 521 private convenzionate, approvati con d.d.s. n. 11467 del 1 ottobre 2020 e d.d.s. n. 11683 del 6 ottobre 2020;

Visto il d.d.s. n. 14004 del 17 novembre 2020 «Approvazione linee guida rendicontazione misura Nidi gratis - Bonus 2020/2021 (d.g.r. n. 3481/2020) ed elenco comuni destinatari anticipo finanziario - POR FSE 2014 - 2020 (ASSE II - AZIONE 9.3.3)» con cui:

- sono state approvate le Linee guida per la rendicontazione nelle quali sono definite le modalità amministrative e tecniche, nonché le tempistiche per la presentazione della rendicontazione da parte dei Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane ammessi alla Misura (Allegato A);
- è stato approvato l'Elenco dei Comuni destinatari dell'anticipo finanziario con i relativi importi assegnati che comprende n. 526 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane (rispetto ai 582 Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane ammessi alla Misura (Allegato B);
- sono definite le modalità di erogazione dell'anticipazione quantificata sulla base del numero delle domande presentate dalle famiglie nell'ambito dall'Avviso Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;

Considerato inoltre che il d.d.s. n. 14004/2020 e il relativo allegato A ha individuato per Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane le seguenti tempistiche per la presentazione dell'anticipo finanziario e della rendicontazione:

- la finestra per la presentazione dell'anticipo finanziario da giovedì 19 novembre 2020 ore 9.00 a martedì 24 novembre 2020 ore 12.00;
- le finestre per la rendicontazione e le relative mensilità, come di seguito specificato:
 - Prima finestra - dal 8 marzo 2021 h. 12.00 al 26 marzo 2021 h. 17.00 per le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021;
 - Seconda finestra - dal 7 giugno 2021 h. 12.00 al 25 giugno 2021 h. 17.00 per le mensilità di febbraio, marzo e aprile 2021;
 - Terza finestra - dal 6 settembre 2021 h. 12.00 al 24 settembre 2021 h. 17.00 per le mensilità di maggio, giugno e luglio 2021;

Visti altresì:

- i d.d.s. nn. 14952 e 14953 del 30 novembre 2020, nn. 4988, 15045, 15046 e 15048 del 1 dicembre 2020, nn. 15060, 15115, 15116, 15120 e 15151 del 2 dicembre 2020, nn. 15229, 15230, 15233 e 15234 del 3 dicembre 2020 con i quali sono stati impegnati e liquidati, in favore dei n. 365 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane, gli importi corrispondenti agli anticipi;
- il d.d.u.o. n. 4019 del 24 marzo 2021 con cui sono stati posticipati i termini di apertura e di chiusura (dal 14 aprile 2021 al 7 maggio 2021) della prima finestra di rendicontazione di cui al d.d.s. n. 14004/2020 per sopravvenute esigenze derivanti dal riaccutizzarsi dell'emergenza epidemiologica in corso da COVID-19 che hanno causato rallentamenti delle attività di sviluppo sul sistema informativo del modulo destinato alla rendicontazione da parte dei Comuni della Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;

Dato atto che, con d.d.s. n. 13454 del 6 novembre 2020 (1° provvedimento), n. 13851 del 13 novembre 2020 (2° provvedimento), n. 14463 del 24 novembre 2020 (3° provvedimento), n. 15421 del 9 dicembre 2020 (4° provvedimento), n. 16337 del 22 dicembre 2020 (5° provvedimento), n. 16597 del 28 dicembre 2020 (6° provvedimento), n. 3857 del 22 marzo 2021 (7° provvedimento), d.d.u.o. n. 7390 del 30 maggio 2021 (8° prov-

vedimento)e sono stati approvati gli esiti istruttori da parte dei Comuni sulle 8.416 domande presentate, ai sensi del punto C.3 del d.d.s. n. 11262/2020, dal 12 ottobre 2020 al 13 novembre 2020, da cui risultano:

- n. 6452 domande ammesse;
- n. 1964 non ammesse;

Dato atto che le linee guida per la rendicontazione stabiliscono le seguenti modalità di rendicontazione:

- sono rendicontabili, in base all'effettiva frequenza dei servizi e nel rispetto dei rispettivi regolamenti comunali o documenti equivalenti, le rette maturate, non quietanzate dalle famiglie, per la quota di retta mensile aggiuntiva rispetto all'importo rimborsabile da INPS, pari a € 272,72. Potranno essere riconosciute nel rispetto delle condizioni previste dall'Avviso rivolto alle Famiglie le quote di retta dovute per la frequenza delle mensilità da settembre 2020 ad aprile 2021 compreso, per le famiglie beneficiarie della Misura;
- in merito al valore della retta maturata, la retta è da intendersi «ridotta» solo nei casi in cui il Regolamento Comunale preveda, in caso di assenza o altre casistiche applicabili, una riduzione del valore complessivo della retta. Tale riduzione non è quindi connessa alla fruizione del servizio in modalità full-time part-time;
- la rendicontazione avverrà attraverso il sistema informativo Bandi Online dove i Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane beneficiari procederanno alla compilazione delle richieste di liquidazione, indicando, per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette maturate, comprensivo della quota rimborsabile da parte di INPS (pari a € 272,72), in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture cui la pratica risulta associata;

Viste le pratiche di richiesta di liquidazione, con relativa rendicontazione, presentate dagli Enti ammessi alla Misura attraverso il sistema informativo «Bandi Online», nella II finestra di rendicontazione;

Preso atto degli esiti positivi delle verifiche documentali, presenti sul sistema informativo «Bandi Online», attestanti la pagabilità delle pratiche di richiesta di liquidazione presentate dagli Enti interessati, effettuati dalla competente Struttura Controllo e Semplificazione, della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di controllo e gestione, ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Verificato, dagli esiti del controllo, che gli Enti di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, hanno presentato la rendicontazione e la contestuale richiesta di liquidazione nei termini previsti dalla seconda finestra di rendicontazione indicando:

- per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette maturate, comprensivo della quota rimborsabile da parte di INPS (pari a € 272,72), in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture a cui la pratica risulta associata, in conformità delle Linee guida di rendicontazione, allegato A) del d.d.s. n. 14004/2021;
- per i soli beneficiari Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane, ai quali è stato riconosciuto un anticipo e un importo relativo alla prima finestra di rendicontazione, viene corrisposto un importo inferiore o nessun importo a seconda che le somme presentate nella seconda finestra di rendicontazione siano superiori o inferiori all'anticipo ricevuto, dedotto l'importo già erogato, tenuto conto dell'esito delle verifiche documentali;

Considerato che, per quanto attiene alle disposizioni di cui ai d.lgs. n. 91/2011 e n. 118/2011, per l'attuazione della misura «Nidi Gratis - Bonus 2020/2021» di cui al POR FSE 2014-2020, l'obbligo è da considerarsi giuridicamente perfezionato nel momento in cui viene presentata la pratica di liquidazione e la conseguente pagabilità della stessa a seguito dei controlli di I livello ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 129.922,38 a favore degli Enti beneficiari indicati nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione a carico dei seguenti capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario in corso e precisamente:

- Capitolo 12.01.104.14048 € 19.488,39
- Capitolo 12.01.104.14049 € 64.961,18
- Capitolo 12.01.104.14050 € 45.472,81

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 («tracciabilità dei flussi finanziari»);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini stabiliti dal decreto n. 9683/2020;

Vista la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità n. 1/01 e loro successive modifiche e integrazioni nonché la legge di approvazione del bilancio regionale per l'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Viste la d.g.r. n. 4350 del 22 febbraio 2021 «IV Provvedimento Organizzativo 2021» con la quale è stata istituita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità e la d.g.r. n. 4382 del 3 marzo 2021 con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore Generale alla Dott.ssa Claudia Moneta;

Vista la d.g.r. n. 4431 del 17 marzo 2021 «V Provvedimento Organizzativo 2021» con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della UO Famiglia, Pari opportunità e Programmazione territoriale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, competente per la materia oggetto del provvedimento, alla dott.ssa Clara Sabatini;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.), sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi e sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it;

per le motivazioni sopra espresse,

DECRETA

1. di impegnare l'importo complessivo di € 129.922,38 a favore degli Enti beneficiari indicati nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati attestando la relativa esigibilità nell'esercizio 2021, come sotto riportato :

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Risorse a valere sull'Accordo ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014050 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Rendicontazione dei Comuni	64472	12.01.104.14050	45.472,81	0,00	0,00
Risorse a valere sull'Accordo ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014048 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Rendicontazione dei Comuni	64473	12.01.104.14048	19.488,39	0,00	0,00
Risorse a valere sull'Accordo ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014049 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Rendicontazione dei Comuni	64474	12.01.104.14049	64.961,18	0,00	0,00

2. di liquidare l'importo complessivo di € 129.922,38 a favore degli Enti beneficiari indicati nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, come segue :

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
Risorse a valere sull'Accordo ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014050 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Rendicontazione dei Comuni	64472	12.01.104.14050	2021/0/0		45.472,81

Serie Ordinaria n. 29 - Mercoledì 21 luglio 2021

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
Risorse a valere sull Accordo ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014048 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Ren- dicontazione dei Comuni	64473	12.01.104.14048	2021/0/0		19.488,39
Risorse a valere sull Accordo ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014049 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Ren- dicontazione dei Comuni	64474	12.01.104.14049	2021/0/0		64.961,18

Cod.Ben. Ruolo	Denominazione	Cod.Fiscale	Partita IVA	Indirizzo
64472	Risorse a valere sull Accordo ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014050 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Rendiconta- zione dei Comuni			
64473	Risorse a valere sull Accordo ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014048 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Rendiconta- zione dei Comuni			
64474	Risorse a valere sull Accordo ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014049 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Rendiconta- zione dei Comuni			

3. di stabilire che per gli Enti beneficiari che hanno presenta-
to richiesta di anticipo e rendicontato nella prima finestra e si è
proceduto a dedurre i relativi importi già erogati, in questa se-
conda rendicontazione in presenza del residuo economico già
erogato in anticipazione viene riconosciuto un importo inferiore;
4. di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la
restituzione di tutto o parte dell'importo liquidato in consecuen-
za delle verifiche di carattere contabile amministrativo previste
dalla normativa vigente;
5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. n. 33/2013;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul
sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Clara Sabatini

ALLEGATO A alla proposta DDUO n. 494 Comuni - Nidi Gratis – Bonus 2020/2021 – Liquidazione 2^ finestra

DOMANDA	BENEFICIARIO	IMPORTO
2936035	COMUNE DI CARUGATE	2779,68
2934456	COMUNE DI CODOGNO	2031,02
2929085	COMUNE DI BORGO VIRGILIO	1663,56
2927092	COMUNE DI BUSSETO	350,29
2806673	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	10325,07
2851860	COMUNE DI BERNATE TICINO	1606,48
2852757	COMUNE DI MUGGIO'	4065,02
2462653	COMUNE DI BUSCATE	4390,5
2932533	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	1023,95
2889725	COMUNE DI CARVICO	5702,7
2936304	COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA	5944,83
2822675	COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI	1625,96
2925879	COMUNE DI CARATE BRIANZA	2648,42
2819969	COMUNE DI CASOREZZO	4185,24
2895720	COMUNE DI ARLUNO	12334,9
2849434	COMUNE DI RONCELLO	6198,72
2937643	COMUNE DI CASALPUSTERLENGO	873,54
2823940	COMUNE DI BESANA IN BRIANZA	3012,62
2940364	COMUNE DI BAGNOLO MELLA	3606,87
2891460	COMUNE DI BALLABIO	3799,2
2931363	COMUNE DI VIMERCATE	17176,86
2925254	COMUNE DI CORNATE D'ADDA	9130,04
2934490	COMUNE DI COGLIATE	885,6
2810383	COMUNE DI CAMBIAGO	4304,4
2917757	COMUNE DI CONCOREZZO	4858,4
2819864	COMUNE DI VANZAGHELLO	1159,18
2918206	COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO	1527,64
2803388	COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO	3929,37
2942760	COMUNE DI AGRATE BRIANZA	8782,32

Serie Ordinaria n. 29 - Mercoledì 21 luglio 2021

D.d.u.o. 12 luglio 2021 - n. 9521
POR FSE 2014/2020 - (Asse II - Azione 9.3.3) - Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021 (d.g.r. 3481/2020): impegno e liquidazione comuni rendicontazione seconda finestra (dal 7 giugno 2021 al 25 giugno 2021 - d.d.s. n. 14004/2020) - CUP E87C20000510009 - V provvedimento

LA DIRIGENTE DELLA U.O.
FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ
E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante tra l'altro disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio - (regolamento generale);
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio - (Regolamento del Fondo Sociale Europeo);
- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie;
- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» ed in particolare l'art. 22 che impegna la Regione a promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita anche un'attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno della persona e della famiglia ed in particolare al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'XI legislatura approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell'Area Sociale - Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia, tra i risultati attesi include anche il rafforzamento degli interventi e dei servizi per l'infanzia;
- la d.g.r. 3017 del 16 gennaio 2015 «Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) relativo ai Programmi Operativa Regionali FESR e FSE 2014-2020» e ss.mm.ii.;
- il Programma Operativo Regionale - FSE 2014/2020 approvato da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 final e le relative modifiche approvate, rispettivamente, con Decisione di Esecuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018 e Decisione di Esecuzione C(2019) 3048 del 30 aprile 2019 e Decisione di Esecuzione C(2020) 7664 del 9 novembre 2020;
- il d.lgs. n. 65/2017 «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione della nascita sino a 6 anni, a norma dell'art. 1 comma 180 e 181, lettera e) della l. 13 luglio 2015, n. 107» che, in attuazione della legge n. 107/2015, ha introdotto un sistema integrato di educazione e di istruzione, dando evidenza delle funzioni educative e socio-pedagogiche del servizio anche nella fascia di età 0-3 e quindi, di fatto, attraendo tale servizio sempre più nell'alveo dei servizi di istruzione;

Vista la d.g.r. n. XI/3481 del 5 agosto 2020 «Approvazione Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021 - POR FSE 2014-2020 - (ASSE II - AZIONE 9.3.3)», con la quale:

- sono stati approvati i criteri della Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;
- è stata approvata la dotazione finanziaria per la realizzazione della misura pari a 15.000.000,00 milioni di euro di cui € 11.000.000,00 a valere sulle risorse del POR FSE 2014-2020 - Asse II, Azione 9.3.3, disponibili sulla Missione 12, Programma 01 sui capitoli 14049 (quota UE 50%), 14050 (quota Stato 35%) e 14048 (quota Regione 15%) del bilancio regionale esercizio 2020, e € 4.000.000,00 sulle risorse statali del Fondo Sviluppo e Coesione disponibili sull'esercizio 2021;
- ha demandato alla Direzione competente l'approvazione dei provvedimenti attuativi e, in particolare, l'emanazione dell'Avviso per l'adesione da parte dei Comuni e per l'adesione Famiglie;

Richiamati altresì:

- il d.d.s. 9683 del 7 agosto 2020 con il quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'adesione dei Comuni alla misu-

ra Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;

- la d.g.r. n. 3626 del 1 ottobre 2020 «Prosecuzione sperimentazione Blockchain applicata alla misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021: approvazione schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e il Comune di Cinisello Balsamo»;
- il d.d.s. n. 11262 del 25 settembre 2020, con il quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'adesione delle Famiglie alla misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;

Preso atto, che dagli esiti istruttori delle domande presentate dai Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane, a valere sull'Avviso rivolto ai Comuni, in forma singola o associata, di cui al d.d.s. n. 9683/2020, risultano ammessi 582 Comuni per n. 947 strutture di cui n. 426 pubbliche e n. 521 private convenzionate, approvati con d.d.s. n. 11467 del 1 ottobre 2020 e d.d.s. n. 11683 del 6 ottobre 2020;

Visto il d.d.s. n. 14004 del 17 novembre 2020 «Approvazione linee guida rendicontazione misura Nidi gratis - Bonus 2020/2021 (d.g.r. n. 3481/2020) ed elenco comuni destinatari anticipo finanziario - POR FSE 2014 - 2020 (ASSE II - AZIONE 9.3.3)» con cui:

- sono state approvate le Linee guida per la rendicontazione nelle quali sono definite le modalità amministrative e tecniche, nonché le tempistiche per la presentazione della rendicontazione da parte dei Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane ammessi alla Misura (Allegato A);
- è stato approvato l'Elenco dei Comuni destinatari dell'anticipo finanziario con i relativi importi assegnati che comprende n. 526 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane (rispetto ai 582 Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane ammessi alla Misura (Allegato B));
- sono definite le modalità di erogazione dell'anticipazione quantificata sulla base del numero delle domande presentate dalle famiglie nell'ambito dall'Avviso Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;

Considerato inoltre che il d.d.s. n. 14004/2020 e il relativo allegato A ha individuato per Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane le seguenti tempistiche per la presentazione dell'anticipo finanziario e della rendicontazione:

- la finestra per la presentazione dell'anticipo finanziario da giovedì 19 novembre 2020 ore 9.00 a martedì 24 novembre 2020 ore 12.00;
- le finestre per la rendicontazione e le relative mensilità, come di seguito specificato:
 - Prima finestra - dal 8 marzo 2021 h. 12.00 al 26 marzo 2021 h. 17.00 per le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021;
 - Seconda finestra - dal 7 giugno 2021 h. 12.00 al 25 giugno 2021 h. 17.00 per le mensilità di febbraio, marzo e aprile 2021;
 - Terza finestra - dal 6 settembre 2021 h. 12.00 al 24 settembre 2021 h. 17.00 per le mensilità di maggio, giugno e luglio 2021;

Visti altresì:

- i d.d.s. nn. 14952 e 14953 del 30 novembre 2020, nn. 4988, 15045, 15046 e 15048 del 1 dicembre 2020, nn. 15060, 15115, 15116, 15120 e 15151 del 2 dicembre 2020, nn. 15229, 15230, 15233 e 15234 del 3 dicembre 2020 con i quali sono stati impegnati e liquidati, in favore dei n. 365 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane, gli importi corrispondenti agli anticipi;
- il d.d.u.o. n. 4019 del 24 marzo 2021 con cui sono stati posticipati i termini di apertura e di chiusura (dal 14 aprile 2021 al 7 maggio 2021) della prima finestra di rendicontazione di cui al d.d.s. n. 14004/2020 per sopravvenute esigenze derivanti dal riaccutizzarsi dell'emergenza epidemiologica in corso da COVID-19 che hanno causato rallentamenti delle attività di sviluppo sul sistema informativo del modulo destinato alla rendicontazione da parte dei Comuni della Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;

Dato atto che, con d.d.s. n. 13454 del 06 novembre 2020 (1^a provvedimento), n. 13851 del 13 novembre 2020 (2^a provvedimento), n. 14463 del 24 novembre 2020 (3^a provvedimento), n. 15421 del 9 dicembre 2020 (4^a provvedimento), n. 16337 del 22 dicembre 2020 (5^a provvedimento), n. 16597 del 28 dicembre 2020 (6^a provvedimento), n. 3857 del 22 marzo 2021 (7^a provvedimento), d.d.u.o. n. 7390 del 30 maggio 2021 (8^a provvedimento) e sono stati approvati gli esiti istruttori da parte dei Comuni sulle 8.416 domande presentate, ai sensi del punto

C.3 del d.d.s. n. 11262/2020, dal 12 ottobre 2020 al 13 novembre 2020, da cui risultano:

- n. 6452 domande ammesse;
- n. 1964 non ammesse;

Dato atto che le linee guida per la rendicontazione stabiliscono le seguenti modalità di rendicontazione:

- sono rendicontabili, in base all'effettiva frequenza dei servizi e nel rispetto dei rispettivi regolamenti comunali o documenti equivalenti, le rette maturate, non quietanzate dalle famiglie, per la quota di retta mensile aggiuntiva rispetto all'importo rimborsabile da INPS, pari a € 272,72. Potranno essere riconosciute nel rispetto delle condizioni previste dall'Avviso rivolto alle Famiglie le quote di retta dovute per la frequenza delle mensilità da settembre 2020 ad aprile 2021 compreso, per le famiglie beneficiarie della Misura;
- in merito al valore della retta maturata, la retta è da intendersi «ridotta» solo nei casi in cui il Regolamento Comunale preveda, in caso di assenza o altre casistiche applicabili, una riduzione del valore complessivo della retta. Tale riduzione non è quindi connessa alla fruizione del servizio in modalità full-time part-time;
- la rendicontazione avverrà attraverso il sistema informativo Bandi Online dove i Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane beneficiari procederanno alla compilazione delle richieste di liquidazione, indicando, per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette maturate, comprensivo della quota rimborsabile da parte di INPS (pari a € 272,72), in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture cui la pratica risulta associata;

Viste le pratiche di richiesta di liquidazione, con relativa rendicontazione, presentate dagli Enti ammessi alla Misura attraverso il sistema informativo «Bandi Online», nella II finestra di rendicontazione;

Preso atto degli esiti positivi delle verifiche documentali, presenti sul sistema informativo «Bandi Online», attestanti la pagabilità delle pratiche di richiesta di liquidazione presentate dagli Enti interessati, effettuati dalla competente Struttura Controllo e Semplificazione, della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di controllo e gestione, ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Verificato, dagli esiti del controllo, che gli Enti di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, hanno presentato la rendicontazione e la contestuale richiesta di liquidazione nei termini previsti dalla seconda finestra di rendicontazione indicando:

- per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette maturate, comprensivo della quota rimborsabile da parte di INPS (pari a € 272,72), in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture a cui la pratica risulta associata, in conformità delle Linee guida di rendicontazione, allegato A) del d.d.s. n. 14004/2021;
- per i soli beneficiari Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane, ai quali è stato riconosciuto un anticipo e un importo relativo alla prima finestra di rendicontazione, viene corrisposto un importo inferiore o nessun importo a seconda che le somme presentate nella seconda finestra di rendicontazione siano superiori o inferiori all'anticipo ricevuto, dedotto l'importo già erogato, tenuto conto dell'esito delle verifiche documentali;

Considerato che, per quanto attiene alle disposizioni di cui ai d.lgs. n. 91/2011 e n. 118/2011, per l'attuazione della misura «Nidi Gratis - Bonus 2020/2021» di cui al POR FSE 2014-2020, l'obbligazione è da considerarsi giuridicamente perfezionata nel momento in cui viene presentata la pratica di liquidazione e la conseguente pagabilità della stessa a seguito dei controlli di I livello ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di euro 87.071,39 a favore degli Enti beneficiari indicati nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione a carico dei seguenti capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario in corso e precisamente:

- Capitolo 12.01.104.14048 € 13.060,70
- Capitolo 12.01.104.14049 € 43.535,69
- Capitolo 12.01.104.14050 € 30.475,00

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 («tracciabilità dei flussi finanziari»);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini stabiliti dal decreto n. 9683/2020;

Vista la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità n. 1/01 e loro successive modifiche e integrazioni nonché la legge di approvazione del bilancio regionale per l'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Viste la d.g.r. n. 4350 del 22 febbraio 2021 «IV Provvedimento Organizzativo 2021» con la quale è stata istituita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità e la d.g.r. n. 4382 del 3 marzo 2021 con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore Generale alla Dr.ssa Claudia Moneta;

Vista la d.g.r. n. 4431 del 17 marzo 2021 «V Provvedimento Organizzativo 2021» con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della UO Famiglia, Pari opportunità e Programmazione territoriale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, competente per la materia oggetto del provvedimento, alla dr.ssa Clara Sabatini;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi e sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it;

per le motivazioni sopra espresse,
DECRETA

1. di impegnare l'importo complessivo di € 87.071,39 a favore degli Enti beneficiari indicati nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati attestando la relativa esigibilità nell'esercizio 2021, come sotto riportato :

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Risorse a valere sull'Accordo ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014050 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Rendicontazione dei Comuni	64467	12.01.104.14050	30.475,00	0,00	0,00
Risorse a valere sull'Accordo ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014048 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Rendicontazione dei Comuni	64468	12.01.104.14048	13.060,70	0,00	0,00
Risorse a valere sull'Accordo ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014049 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Rendicontazione dei Comuni	64469	12.01.104.14049	43.535,69	0,00	0,00

2. di liquidare l'importo complessivo di € 87.071,39 a favore degli Enti beneficiari indicati nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, come segue :

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
Risorse a valere sull'Accordo ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014050 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Rendicontazione dei Comuni	64467	12.01.104.14050	2021/0/0		30.475,00

Serie Ordinaria n. 29 - Mercoledì 21 luglio 2021

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
Risorse a valere sull Accordo ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014048 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Ren- dicontazione dei Comuni	64468	12.01.104.14048	2021 /0/0		13.060,70
Risorse a valere sull Accordo ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014049 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Ren- dicontazione dei Comuni	64469	12.01.104.14049	2021 /0/0		43.535,69

Cod.Ben. Ruolo	Denominazione	Cod.Fiscale	Partita IVA	Indirizzo
64467	Risorse a valere sull Accor- do ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014050 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Ren- dicontazione dei Comuni			
64468	Risorse a valere sull Accor- do ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014048 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Ren- dicontazione dei Comuni			
64469	Risorse a valere sull Accor- do ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014049 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Ren- dicontazione dei Comuni			

3. di stabilire che per gli Enti beneficiari che hanno presenta-
to richiesta di anticipo e rendicontato nella prima finestra e si è
proceduto a dedurre i relativi importi già erogati, in questa se-
conda rendicontazione in presenza del residuo economico già
erogato in anticipazione viene riconosciuto un importo inferiore;
4. di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la
restituzione di tutto o parte dell'importo liquidato in consecuen-
za delle verifiche di carattere contabile amministrativo previste
dalla normativa vigente;
5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. 33/2013.
6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul
sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it.

La dirigente
Clara Sabatini

ALLEGATO A alla proposta DDUO n. 492 Comuni - Nidi Gratis – Bonus 2020/2021 – Liquidazione 2^ finestra
--

DOMANDA	BENEFICIARIO	IMPORTO
2926648	COMUNE DI CORSICO	3379,76
2889552	COMUNE DI SOMAGLIA	654,6
2924364	COMUNE DI CUGGIONO	822,8
2924230	COMUNE DI PAVONE DEL MELLA	2413,68
2854996	COMUNE DI COLLEBEATO	1562,64
2831808	COMUNE DI NERVIANO	4783,21
2915850	COMUNE DI GUSSAGO	18427,04
2849544	COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO	2659,2
2806655	COMUNE DI ORZINUOVI	261,84
2822792	COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE	9668,44
2462597	COMUNE DI VILLA CORTESE	3497,35
2917546	COMUNE DI SEREGNO	420,33
2893027	COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO	180,84
2943678	COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI	1923,74
2889610	COMUNE DI GESSATE	2542,74
2807744	COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA	46,8
2808296	COMUNE DI VALLIO TERME	472,8
2908361	COMUNE DI VITTUONE	9197,28
2942046	COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO	1263,96
2871165	COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE	1881,92
2931652	COMUNE DI VAREDO	757,08
2929048	COMUNE DI MAGNAGO	3192,16
2807393	COMUNE DI BRESCIA	2360,28
2462987	COMUNE DI CASTEGNATO	3948,24
2920789	COMUNE DI CANEGRATE	3605,28
2808363	COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO	597,56
2919509	COMUNE DI GORGONZOLA	5372,36
2853051	COMUNE DI EDOLO	800,36
2838306	COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA	377,1

Serie Ordinaria n. 29 - Mercoledì 21 luglio 2021

D.d.u.o. 16 luglio 2021 - n. 9799
POR FSE 2014/2020 - (Asse II - Azione 9.3.3) - Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021 (d.g.r. 3481/2020): impegno e liquidazione comuni rendicontazione seconda finestra (dal 7 giugno 2021 al 25 giugno 2021 - d.d.s. n. 14004/2020) - CUP E87C20000510009 - XII provvedimento

LA DIRIGENTE DELLA U.O.
FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ
E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante tra l'altro disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio - (Regolamento generale);
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio - (Regolamento del Fondo Sociale Europeo);
- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie;
- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» ed in particolare l'art. 22 che impegna la Regione a promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita anche un'attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno della persona e della famiglia ed in particolare al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'XI legislatura approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell'Area Sociale - Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia, tra i risultati attesi include anche il rafforzamento degli interventi e dei servizi per l'infanzia;
- la d.g.r. 3017 del 16 gennaio 2015 «Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) relativo ai Programmi Operativa Regionali FESR e FSE 2014-2020» e ss.mm.ii.;
- il Programma Operativo Regionale - FSE 2014/2020 approvato da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 final e le relative modifiche approvate, rispettivamente, con Decisione di Esecuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018 e Decisione di Esecuzione C(2019) 3048 del 30 aprile 2019 e Decisione di Esecuzione C(2020) 7664 del 9 novembre 2020;
- il d.lgs. n. 65/2017 «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione della nascita sino a 6 anni, a norma dell'art. 1 comma 180 e 181, lettera e) della l. 13 luglio 2015, n. 107» che, in attuazione della legge n. 107/2015, ha introdotto un sistema integrato di educazione e di istruzione, dando evidenza delle funzioni educative e socio-pedagogiche del servizio anche nella fascia di età 0-3 e quindi, di fatto, attraendo tale servizio sempre più nell'alveo dei servizi di istruzione;

Vista la d.g.r. n. XI/3481 del 5 agosto 2020 «Approvazione Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021 - POR FSE 2014-2020 - (ASSE II - AZIONE 9.3.3)», con la quale:

- sono stati approvati i criteri della Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;
- è stata approvata la dotazione finanziaria per la realizzazione della misura pari a 15.000.000,00 milioni di euro di cui € 11.000.000,00 a valere sulle risorse del POR FSE 2014-2020 - Asse II, Azione 9.3.3, disponibili sulla Missione 12, Programma 01 sui capitoli 14049 (quota UE 50%), 14050 (quota Stato 35%) e 14048 (quota Regione 15%) del bilancio regionale esercizio 2020, e € 4.000.000,00 sulle risorse statali del Fondo Sviluppo e Coesione disponibili sull'esercizio 2021;
- ha demandato alla Direzione competente l'approvazione dei provvedimenti attuativi e, in particolare, l'emanazione dell'Avviso per l'adesione da parte dei Comuni e per l'adesione Famiglie;

Richiamati altresì:

- il d.d.s. 9683 del 7 agosto 2020 con il quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'adesione dei Comuni alla misu-

ra Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;

- la d.g.r. n. 3626 del 1 ottobre 2020 «Prosecuzione sperimentazione Blockchain applicata alla misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021: approvazione schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e il Comune di Cinisello Balsamo»;
- il d.d.s. n. 11262 del 25 settembre 2020, con il quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'adesione delle Famiglie alla misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;

Preso atto, che dagli esiti istruttori delle domande presentate dai Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane, a valere sull'Avviso rivolto ai Comuni, in forma singola o associata, di cui al d.d.s. n. 9683/2020, risultano ammessi 582 Comuni per n. 947 strutture di cui n. 426 pubbliche e n. 521 private convenzionate, approvati con d.d.s. n. 11467 del 01 ottobre 2020 e d.d.s. n. 11683 del 6 ottobre 2020;

Visto il d.d.s. n. 14004 del 17 novembre 2020 «Approvazione linee guida rendicontazione misura Nidi gratis - Bonus 2020/2021 (d.g.r. n. 3481/2020) ed elenco comuni destinatari anticipo finanziario - POR FSE 2014 - 2020 (ASSE II - AZIONE 9.3.3)» con cui:

- sono state approvate le Linee guida per la rendicontazione nelle quali sono definite le modalità amministrative e tecniche, nonché le tempistiche per la presentazione della rendicontazione da parte dei Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane ammessi alla Misura (Allegato A);
- è stato approvato l'Elenco dei Comuni destinatari dell'anticipo finanziario con i relativi importi assegnati che comprende n. 526 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane (rispetto ai 582 Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane ammessi alla Misura (Allegato B));
- sono definite le modalità di erogazione dell'anticipazione quantificata sulla base del numero delle domande presentate dalle famiglie nell'ambito dall'Avviso Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;

Considerato inoltre che il d.d.s. n. 14004/2020 e il relativo allegato A ha individuato per Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane le seguenti tempistiche per la presentazione dell'anticipo finanziario e della rendicontazione:

- la finestra per la presentazione dell'anticipo finanziario da giovedì 19 novembre 2020 ore 9.00 a martedì 24 novembre 2020 ore 12.00;
- le finestre per la rendicontazione e le relative mensilità, come di seguito specificato:
 - Prima finestra - dal 8 marzo 2021 h. 12.00 al 26 marzo 2021 h. 17.00 per le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021;
 - Seconda finestra - dal 7 giugno 2021 h. 12.00 al 25 giugno 2021 h. 17.00 per le mensilità di febbraio, marzo e aprile 2021;
 - Terza finestra - dal 6 settembre 2021 h. 12.00 al 24 settembre 2021 h. 17.00 per le mensilità di maggio, giugno e luglio 2021;

Visti altresì:

- i d.d.s. nn. 14952 e 14953 del 30 novembre 2020, nn. 4988, 15045, 15046 e 15048 del 1 dicembre 2020, nn. 15060, 15115, 15116, 15120 e 15151 del 2 dicembre 2020, nn. 15229, 15230, 15233 e 15234 del 3 dicembre 2020 con i quali sono stati impegnati e liquidati, in favore dei n. 365 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane, gli importi corrispondenti agli anticipi;
- il d.d.u.o. n. 4019 del 24 marzo 2021 con cui sono stati posticipati i termini di apertura e di chiusura (dal 14 aprile 2021 al 7 maggio 2021) della prima finestra di rendicontazione di cui al d.d.s. n. 14004/2020 per sopravvenute esigenze derivanti dal riaccutizzarsi dell'emergenza epidemiologica in corso da COVID-19 che hanno causato rallentamenti delle attività di sviluppo sul sistema informativo del modulo destinato alla rendicontazione da parte dei Comuni della Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;

Dato atto che, con d.d.s. n. 13454 del 6 novembre 2020 (1^a provvedimento), n. 13851 del 13 novembre 2020 (2^a provvedimento), n. 14463 del 24 novembre 2020 (3^a provvedimento), n. 15421 del 9 dicembre 2020 (4^a provvedimento), n. 16337 del 22 dicembre 2020 (5^a provvedimento), n. 16597 del 28 dicembre 2020 (6^a provvedimento), n. 3857 del 22 marzo 2021 (7^a provvedimento), d.d.u.o. n. 7390 del 30 maggio 2021 (8^a provvedimento) e sono stati approvati gli esiti istruttori da parte dei Comuni sulle 8.416 domande presentate, ai sensi del punto

C.3 del DDS n. 11262/2020, dal 12 ottobre 2020 al 13 novembre 2020, da cui risultano:

- n. 6452 domande ammesse;
- n. 1964 non ammesse;

Dato atto che le linee guida per la rendicontazione stabiliscono le seguenti modalità di rendicontazione:

- sono rendicontabili, in base all'effettiva frequenza dei servizi e nel rispetto dei rispettivi regolamenti comunali o documenti equivalenti, le rette maturate, non quietanzate dalle famiglie, per la quota di retta mensile aggiuntiva rispetto all'importo rimborsabile da INPS, pari a € 272,72. Potranno essere riconosciute nel rispetto delle condizioni previste dall'Avviso rivolto alle Famiglie le quote di retta dovute per la frequenza delle mensilità da settembre 2020 ad aprile 2021 compreso, per le famiglie beneficiarie della Misura;
- in merito al valore della retta maturata, la retta è da intendersi «ridotta» solo nei casi in cui il Regolamento Comunale preveda, in caso di assenza o altre casistiche applicabili, una riduzione del valore complessivo della retta. Tale riduzione non è quindi connessa alla fruizione del servizio in modalità full-time part-time;
- la rendicontazione avverrà attraverso il sistema informativo Bandi Online dove i Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane beneficiari procederanno alla compilazione delle richieste di liquidazione, indicando, per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette maturate, comprensivo della quota rimborsabile da parte di INPS (pari a € 272,72), in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture cui la pratica risulta associata;

Viste le pratiche di richiesta di liquidazione, con relativa rendicontazione, presentate dagli Enti ammessi alla Misura attraverso il sistema informativo «Bandi Online», nella II finestra di rendicontazione;

Preso atto degli esiti positivi delle verifiche documentali, presenti sul sistema informativo «Bandi Online», attestanti la pagabilità delle pratiche di richiesta di liquidazione presentate dagli Enti interessati, effettuati dalla competente Struttura Controllo e Semplificazione, della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di controllo e gestione, ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Verificato, dagli esiti del controllo, che gli Enti di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, hanno presentato la rendicontazione e la contestuale richiesta di liquidazione nei termini previsti dalla seconda finestra di rendicontazione indicando:

- per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette maturate, comprensivo della quota rimborsabile da parte di INPS (pari a € 272,72), in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture a cui la pratica risulta associata, in conformità delle Linee guida di rendicontazione, allegato A) del d.d.s. n. 14004/2021;
- per i soli beneficiari Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane, ai quali è stato riconosciuto un anticipo e un importo relativo alla prima finestra di rendicontazione, viene corrisposto un importo inferiore o nessun importo a seconda che le somme presentate nella seconda finestra di rendicontazione siano superiori o inferiori all'anticipo ricevuto, dedotto l'importo già erogato, tenuto conto dell'esito delle verifiche documentali;

Considerato che, per quanto attiene alle disposizioni di cui ai d.lgs. n. 91/2011 e n. 118/2011, per l'attuazione della misura «Nidi Gratis - Bonus 2020/2021» di cui al POR FSE 2014-2020, l'obbligazione è da considerarsi giuridicamente perfezionata nel momento in cui viene presentata la pratica di liquidazione e la conseguente pagabilità della stessa a seguito dei controlli di I livello ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 82.886,66 a favore degli Enti beneficiari indicati nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione a carico dei seguenti capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario in corso e precisamente:

- Capitolo 12.01.104.14048 € 12.433,01
- Capitolo 12.01.104.14049 € 41.443,32
- Capitolo 12.01.104.14050 € 29.010,33

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 («tracciabilità dei flussi finanziari»);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini stabiliti dal decreto n. 9683/2020;

Vista la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità n. 1/01 e loro successive modifiche e integrazioni nonché la legge di approvazione del bilancio regionale per l'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Viste la d.g.r. n. 4350 del 22 febbraio 2021 «IV Provvedimento Organizzativo 2021» con la quale è stata istituita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità e la d.g.r. n. 4382 del 3 marzo 2021 con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore Generale alla Dott.ssa Claudia Moneta;

Vista la d.g.r. n. 4431 del 17 marzo 2021 «V Provvedimento Organizzativo 2021» con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della UO Famiglia, Pari opportunità e Programmazione territoriale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, competente per la materia oggetto del provvedimento, alla dott.ssa Clara Sabatini;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi e sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it;

per le motivazioni sopra espresse,

DECRETA

1. di impegnare l'importo complessivo di € 82.886,66 a favore degli Enti beneficiari indicati nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati attestando la relativa esigibilità nell'esercizio 2021, come sotto riportato :

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Risorse a valere sull'Accordo ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014050 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Rendicontazione dei Comuni	64497	12.01.104.14050	29.010,33	0,00	0,00
Risorse a valere sull'Accordo ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014048 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Rendicontazione dei Comuni	64498	12.01.104.14048	12.433,01	0,00	0,00
Risorse a valere sull'Accordo ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014049 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Rendicontazione dei Comuni	64499	12.01.104.14049	41.443,32	0,00	0,00

2. di liquidare l'importo complessivo di € 82.886,66 a favore degli Enti beneficiari indicati nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, come segue:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
Risorse a valere sull'Accordo ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014050 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Rendicontazione dei Comuni	64497	12.01.104.14050	2021/0/0		29.010,33

Serie Ordinaria n. 29 - Mercoledì 21 luglio 2021

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
Risorse a valere sull Accordo ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014048 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Ren- dicontazione dei Comuni	64498	12.01.104.14048	2021/0/0		12.433,01
Risorse a valere sull Accordo ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014049 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Ren- dicontazione dei Comuni	64499	12.01.104.14049	2021/0/0		41.443,32

Cod.Ben. Ruolo	Denominazione	Cod.Fiscale	Partita IVA	Indirizzo
64497	Risorse a valere sull Accor- do ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014050 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Ren- dicontazione dei Comuni			
64498	Risorse a valere sull Accor- do ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014048 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Ren- dicontazione dei Comuni			
64499	Risorse a valere sull Accor- do ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014049 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Ren- dicontazione dei Comuni			

3. di stabilire che per gli Enti beneficiari che hanno presenta-
to richiesta di anticipo e rendicontato nella prima finestra e si è
proceduto a dedurre i relativi importi già erogati, in questa se-
conda rendicontazione in presenza del residuo economico già
erogato in anticipazione viene riconosciuto un importo inferiore;
4. di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la
restituzione di tutto o parte dell'importo liquidato in consecuen-
za delle verifiche di carattere contabile amministrativo previste
dalla normativa vigente;
5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. n. 33/2013;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e
sul sito regionale della programmazione europea [www.fse.regio-
ne.lombardia.it](http://www.fse.regio-
ne.lombardia.it).

La dirigente
Clara Sabatini

_____ • _____

ALLEGATO A alla proposta DDUO n. 517 Comuni - Nidi Gratis – Bonus 2020/2021 – Liquidazione 2^ finestra
--

DOMANDA	BENEFICIARIO	IMPORTO
2907008	COMUNE DI SOMMO	612,84
2851966	COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME	4358,88
2947468	COMUNE DI BRESSO	1449,28
2893423	COMUNE DI BRUGHERIO	847,57
2933886	COMUNE DI VENEGONO INFERIORE	16,16
2928882	COMUNE DI RESCALDINA	2877,41
2943566	COMUNE DI BOTTICINO	17713,52
2932982	COMUNE DI VILLONGO	3117,24
2941452	COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA	4519,28
2948030	COMUNE DI TURATE	1472,37
2849374	COMUNE DI SESTO ED UNITI	1961,58
2926848	COMUNE DI CASTEL MELLA	1910,5
2828114	COMUNE DI TORRE BOLDONE	5770,08
2928421	COMUNE DI BORGO MANTOVANO	1801,43
2928854	COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA	3587,1
2940062	COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	1213,12
2826352	COMUNE DI SERMIDE E FELONICA	925,28
2925182	COMUNE DI SALO'	1301,16
2870254	COMUNE DI PREVALLE	6259,79
2932657	COMUNE DI BREGNANO	2059,78
2851615	COMUNE DI RIVANAZZANO	2003,22
2833391	COMUNE DI RANICA	2009,52
2831371	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	2161,96
2941362	COMUNE DI CANTU'	39,69
2944205	COMUNE DI CAIRATE	596,96
2918674	COMUNE DI SERIATE	3658,37
2948309	COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	151,55
2898417	COMUNE DI CASORATE SEMPIONE	559,2
2479265	COMUNE DI CANZO	7931,82

Serie Ordinaria n. 29 - Mercoledì 21 luglio 2021

D.d.u.o. 16 luglio 2021 - n. 9800

POR FSE 2014/2020 - (Asse II - Azione 9.3.3) - Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021 (d.g.r. 3481/2020): impegno e liquidazione comuni rendicontazione seconda finestra (dal 7 giugno 2021 al 25 giugno 2021 - d.d.s. n. 14004/2020) - CUP E87C20000510009 - VIII provvedimento

LA DIRIGENTE DELLA U.O.

FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante tra l'altro disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio - (regolamento generale);
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio - (Regolamento del Fondo Sociale Europeo);
- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie;
- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» ed in particolare l'art. 22 che impegna la Regione a promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita anche un'attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno della persona e della famiglia ed in particolare al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'XI legislatura approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell'Area Sociale - Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia, tra i risultati attesi include anche il rafforzamento degli interventi e dei servizi per l'infanzia;
- la d.g.r. 3017 del 16 gennaio 2015 «Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) relativo ai Programmi Operativi Regionali FESR e FSE 2014-2020» e ss.mm.ii.;
- il Programma Operativo Regionale - FSE 2014/2020 approvato da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 final e le relative modifiche approvate, rispettivamente, con Decisione di Esecuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018 e Decisione di Esecuzione C(2019) 3048 del 30 aprile 2019 e Decisione di Esecuzione C(2020) 7664 del 9 novembre 2020;
- il d.lgs. n. 65/2017 «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione della nascita sino a 6 anni, a norma dell'art. 1 comma 180 e 181, lettera e) della l. 13 luglio 2015, n. 107» che, in attuazione della legge n. 107/2015, ha introdotto un sistema integrato di educazione e di istruzione, dando evidenza delle funzioni educative e socio-pedagogiche del servizio anche nella fascia di età 0-3 e quindi, di fatto, attraendo tale servizio sempre più nell'alveo dei servizi di istruzione;

Vista la d.g.r. n. XI/3481 del 5 agosto 2020 «Approvazione Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021 - POR FSE 2014-2020 - (ASSE II - AZIONE 9.3.3)», con la quale:

- sono stati approvati i criteri della Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;
- è stata approvata la dotazione finanziaria per la realizzazione della misura pari a 15.000.000,00 milioni di euro di cui € 11.000.000,00 a valere sulle risorse del POR FSE 2014-2020 - Asse II, Azione 9.3.3, disponibili sulla Missione 12, Programma 01 sui capitoli 14049 (quota UE 50%), 14050 (quota Stato 35%) e 14048 (quota Regione 15%) del bilancio regionale esercizio 2020, e € 4.000.000,00 sulle risorse statali del Fondo Sviluppo e Coesione disponibili sull'esercizio 2021;
- ha demandato alla Direzione competente l'approvazione dei provvedimenti attuativi e, in particolare, l'emanazione dell'Avviso per l'adesione da parte dei Comuni e per l'adesione Famiglie;

Richiamati altresì:

- il d.d.s. 9683 del 7 agosto 2020 con il quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'adesione dei Comuni alla misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;
- la d.g.r. n. 3626 del 1 ottobre 2020 «Prosecuzione sperimentazione Blockchain applicata alla misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021: approvazione schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e il Comune di Cinisello Balsamo»;

• il d.d.s. n. 11262 del 25 settembre 2020, con il quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'adesione delle Famiglie alla misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;

Preso atto, che dagli esiti istruttori delle domande presentate dai Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane, a valere sull'Avviso rivolto ai Comuni, in forma singola o associata, di cui al d.d.s. n. 9683/2020, risultano ammessi 582 Comuni per n. 947 strutture di cui n. 426 pubbliche e n. 521 private convenzionate, approvati con d.d.s. n. 11467 del 01 ottobre 2020 e d.d.s. n. 11683 del 6 ottobre 2020;

Visto il d.d.s. n. 14004 del 17 novembre 2020 «Approvazione linee guida rendicontazione misura Nidi gratis - Bonus 2020/2021 (d.g.r. n. 3481/2020) ed elenco comuni destinatari anticipo finanziario - POR FSE 2014 - 2020 (ASSE II - AZIONE 9.3.3)» con cui:

- sono state approvate le Linee guida per la rendicontazione nelle quali sono definite le modalità amministrative e tecniche, nonché le tempistiche per la presentazione della rendicontazione da parte dei Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane ammessi alla Misura (Allegato A);
- è stato approvato l'Elenco dei Comuni destinatari dell'anticipo finanziario con i relativi importi assegnati che comprende n. 526 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane (rispetto ai 582 Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane ammessi alla Misura (Allegato B));
- sono definite le modalità di erogazione dell'anticipazione quantificata sulla base del numero delle domande presentate dalle famiglie nell'ambito dall'Avviso Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;

Considerato inoltre che il d.d.s. n. 14004/2020 e il relativo allegato A ha individuato per Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane le seguenti tempistiche per la presentazione dell'anticipo finanziario e della rendicontazione:

- la finestra per la presentazione dell'anticipo finanziario da giovedì 19 novembre 2020 ore 9.00 a martedì 24 novembre 2020 ore 12.00;
- le finestre per la rendicontazione e le relative mensilità, come di seguito specificato:
 - Prima finestra - dal 8 marzo 2021 h. 12.00 al 26 marzo 2021 h. 17.00 per le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021;
 - Seconda finestra - dal 7 giugno 2021 h. 12.00 al 25 giugno 2021 h. 17.00 per le mensilità di febbraio, marzo e aprile 2021;
 - Terza finestra - dal 6 settembre 2021 h. 12.00 al 24 settembre 2021 h. 17.00 per le mensilità di maggio, giugno e luglio 2021;

Visti altresì:

- i d.d.s. nn. 14952 e 14953 del 30 novembre 2020, nn. 4988, 15045, 15046 e 15048 del 1 dicembre 2020, nn. 15060, 15115, 15116, 15120 e 15151 del 2 dicembre 2020, nn. 15229, 15230, 15233 e 15234 del 3 dicembre 2020 con i quali sono stati impegnati e liquidati, in favore dei n. 365 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane, gli importi corrispondenti agli anticipi;
- il d.d.u.o. n. 4019 del 24 marzo 2021 con cui sono stati posticipati i termini di apertura e di chiusura (dal 14 aprile 2021 al 7 maggio 2021) della prima finestra di rendicontazione di cui al d.d.s. n. 14004/2020 per sopravvenute esigenze derivanti dal riaccutizzarsi dell'emergenza epidemiologica in corso da COVID-19 che hanno causato rallentamenti delle attività di sviluppo sul sistema informativo del modulo destinato alla rendicontazione da parte dei Comuni della Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;

Dato atto che, con d.d.s. n. 13454 del 06 novembre 2020 (1^a provvedimento), n. 13851 del 13 novembre 2020 (2^a provvedimento), n. 14463 del 24 novembre 2020 (3^a provvedimento), n. 15421 del 09 dicembre 2020 (4^a provvedimento), n. 16337 del 22 dicembre 2020 (5^a provvedimento), n. 16597 del 28 dicembre 2020 (6^a provvedimento), n. 3857 del 22 marzo 2021 (7^a provvedimento), d.d.u.o. n. 7390 del 30 maggio 2021 (8^a provvedimento) e sono stati approvati gli esiti istruttori da parte dei Comuni sulle 8.416 domande presentate, ai sensi del punto C.3 del d.d.s. n. 11262/2020, dal 12 ottobre 2020 al 13 novembre 2020, da cui risultano:

- n. 6452 domande ammesse;
- n. 1964 non ammesse;

Dato atto che le linee guida per la rendicontazione stabiliscono le seguenti modalità di rendicontazione:

- sono rendicontabili, in base all'effettiva frequenza dei servizi e nel rispetto dei rispettivi regolamenti comunali o documenti equivalenti, le rette maturate, non quietanzate dalle famiglie, per la quota di retta mensile aggiuntiva rispetto all'importo rimborsabile da INPS, pari a € 272,72. Potranno essere riconosciute nel rispetto delle condizioni previste dall'Avviso rivolto alle Famiglie le quote di retta dovute per la frequenza delle mensilità da settembre 2020 ad aprile 2021 compreso, per le famiglie beneficiarie della Misura;
- in merito al valore della retta maturata, la retta è da intendersi «ridotta» solo nei casi in cui il Regolamento Comunale preveda, in caso di assenza o altre casistiche applicabili, una riduzione del valore complessivo della retta. Tale riduzione non è quindi connessa alla fruizione del servizio in modalità full-time part-time;
- la rendicontazione avverrà attraverso il sistema informativo Bandi Online dove i Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane beneficiari procederanno alla compilazione delle richieste di liquidazione, indicando, per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette maturate, comprensivo della quota rimborsabile da parte di INPS (pari a € 272,72), in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture cui la pratica risulta associata;

Viste le pratiche di richiesta di liquidazione, con relativa rendicontazione, presentate dagli Enti ammessi alla Misura attraverso il sistema informativo «Bandi Online», nella II finestra di rendicontazione;

Preso atto degli esiti positivi delle verifiche documentali, presenti sul sistema informativo «Bandi Online», attestanti la pagabilità delle pratiche di richiesta di liquidazione presentate dagli Enti interessati, effettuati dalla competente Struttura Controllo e Semplificazione, della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di controllo e gestione, ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Verificato, dagli esiti del controllo, che gli Enti di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, hanno presentato la rendicontazione e la contestuale richiesta di liquidazione nei termini previsti dalla seconda finestra di rendicontazione indicando:

- per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette maturate, comprensivo della quota rimborsabile da parte di INPS (pari a € 272,72), in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture a cui la pratica risulta associata, in conformità delle Linee guida di rendicontazione, allegato A) del d.d.s. n. 14004/2021;
- per i soli beneficiari Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane, ai quali è stato riconosciuto un anticipo e un importo relativo alla prima finestra di rendicontazione, viene corrisposto un importo inferiore o nessun importo a seconda che le somme presentate nella seconda finestra di rendicontazione siano superiori o inferiori all'anticipo ricevuto, dedotto l'importo già erogato, tenuto conto dell'esito delle verifiche documentali;

Considerato che, per quanto attiene alle disposizioni di cui ai d.lgs. n. 91/2011 e n. 118/2011, per l'attuazione della misura «Nidi Gratis - Bonus 2020/2021» di cui al POR FSE 2014-2020, l'obbligazione è da considerarsi giuridicamente perfezionata nel momento in cui viene presentata la pratica di liquidazione e la conseguente pagabilità della stessa a seguito dei controlli di I livello ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 81.758,77 a favore degli Enti beneficiari indicati nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione a carico dei seguenti capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario in corso e precisamente:

- Capitolo 12.01.104.14048 € 12.263,84
- Capitolo 12.01.104.14049 € 40.879,38
- Capitolo 12.01.104.14050 € 28.615,55

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 («tracciabilità dei flussi finanziari»);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini stabiliti dal decreto n. 9683/2020;

Vista la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità n. 1/01 e loro successive modifiche e integrazioni nonché la legge di approvazione del bilancio regionale per l'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Viste la d.g.r. n. 4350 del 22 febbraio 2021 «IV Provvedimento Organizzativo 2021» con la quale è stata istituita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità e la d.g.r. n. 4382 del 3 marzo 2021 con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore Generale alla Dott.ssa Claudia Moneta;

Vista la d.g.r. n. 4431 del 17 marzo 2021 «V Provvedimento Organizzativo 2021» con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della UO Famiglia, Pari opportunità e Programmazione territoriale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, competente per la materia oggetto del provvedimento, alla dott.ssa Clara Sabatini;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi e sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it;

per le motivazioni sopra espresse,

DECRETA

1. di impegnare l'importo complessivo di € 81.758,77 a favore degli Enti beneficiari indicati nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati attestando la relativa esigibilità nell'esercizio 2021, come sotto riportato:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Risorse a valere sull'Accordo ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014050 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Rendicontazione dei Comuni	64478	12.01.104.14050	28.615,55	0,00	0,00
Risorse a valere sull'Accordo ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014048 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Rendicontazione dei Comuni	64479	12.01.104.14048	12.263,84	0,00	0,00
Risorse a valere sull'Accordo ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014049 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Rendicontazione dei Comuni	64480	12.01.104.14049	40.879,38	0,00	0,00

2. di liquidare l'importo complessivo di € 81.758,77 a favore degli Enti beneficiari indicati nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, come segue :

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
Risorse a valere sull'Accordo ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014050 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Rendicontazione dei Comuni	64478	12.01.104.14050	2021/0/0		28.615,55

Serie Ordinaria n. 29 - Mercoledì 21 luglio 2021

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
Risorse a valere sull Accordo ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014048 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Ren- dicontazione dei Comuni	64479	12.01.104.14048	2021/0/0		12.263,84
Risorse a valere sull Accordo ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014049 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Ren- dicontazione dei Comuni	64480	12.01.104.14049	2021/0/0		40.879,38

Cod.Ben. Ruolo	Denominazione	Cod.Fiscale	Partita IVA	Indirizzo
64478	Risorse a valere sull Accor- do ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014050 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Ren- dicontazione dei Comuni			
64479	Risorse a valere sull Accor- do ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014048 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Ren- dicontazione dei Comuni			
64480	Risorse a valere sull Accor- do ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014049 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Ren- dicontazione dei Comuni			

3. di stabilire che per gli Enti beneficiari che hanno presenta-
to richiesta di anticipo e rendicontato nella prima finestra e si è
proceduto a dedurre i relativi importi già erogati, in questa se-
conda rendicontazione in presenza del residuo economico già
erogato in anticipazione viene riconosciuto un importo inferiore;
4. di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la
restituzione di tutto o parte dell'importo liquidato in consecuen-
za delle verifiche di carattere contabile amministrativo previste
dalla normativa vigente;
5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. n. 33/2013;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul
sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it.

La dirigente
Clara Sabatini

_____ • _____

ALLEGATO A alla proposta DDUO n. 500 Comuni - Nidi Gratis – Bonus 2020/2021 – Liquidazione 2^ finestra
--

DOMANDA	BENEFICIARIO	IMPORTO
2870864	COMUNE DI CUCCIAGO	826,62
2931425	COMUNE DI PONTIDA	891,84
2891202	COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	3990,58
2906376	COMUNE DI GOITO	3602,34
2928838	COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	9536,69
2933608	COMUNE DI BONATE SOTTO	6132,4
2935110	COMUNE DI PIUBEGA	1163,52
2829698	COMUNE DI MOTTA VISCONTI	3754,21
2933863	COMUNE DI GAGGIANO	3537,88
2904809	COMUNE DI RENATE	1915,92
2892563	COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO	4941,51
2890488	COMUNE DI VALGREGHENTINO	1040,61
2926598	COMUNE DI LEFFE	909,52
2940633	COMUNE DI MEDOLAGO	355,36
2909759	COMUNE DI GARLATE	2690,34
2849592	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	1411,98
2916578	COMUNE DI TERNO D'ISOLA	8909,73
2892689	COMUNE DI SPINO D'ADDA	6958,61
2927210	COMUNE DI SABBIONETA	1580,14
2935211	COMUNE DI AROSIO	603,12
2895636	COMUNE DI ABBADIA LARIANA	559,44
2940316	COMUNE DI CUSANO MILANINO	7932,73
2835246	COMUNE DI MARIANO COMENSE	3300,56
2819678	COMUNE DI ASOLA	21,12
2921475	COMUNE DI NIBIONNO	355,24
3135646	COMUNE DI MORIMONDO	152,28
2802619	COMUNE DI BIENNO	109,64
2804386	COMUNE DI MONTE MARENZO	1959,44
2850770	COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO	2615,4

Serie Ordinaria n. 29 - Mercoledì 21 luglio 2021

D.G. Welfare**D.d.u.o. 13 luglio 2021 - n. 9528****Approvazione del documento «Linee guida per il settore apistico»**

IL DIRIGENTE DELL'U.O. VETERINARIA

Visti:

- Il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- il Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004, che fissa i requisiti generali in materia di igiene dei prodotti alimentari;
- Il Regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
- Il Regolamento (UE) 2017/625, che disciplina i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, nonché le norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Viste:

- la legge del 24 dicembre 2004, n. 313 e ss.mm.ii., recante «Disciplina dell'apicoltura», che riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche;
- le Linee guida Del Ministero della Salute n. 6168 del 31 luglio 2014, per la gestione delle segnalazioni di moria o spopolamento degli alveari;

Considerato che:

- il paradigma One World One Health, riconosciuto ufficialmente dal Ministero della Salute italiano, dalla Commissione Europea e da tutte le organizzazioni internazionali quale strategia rilevante in tutti i settori che beneficiano della collaborazione tra diverse discipline, comporta la promozione di approcci innovativi e olistici alla prevenzione, sorveglianza, monitoraggio e controllo dei rischi biologici, chimici e fisici per la tutela della salute umana e animale;
- l'apicoltura è un'attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale a sostegno della *biodiversità* in quanto le api forniscono l'impollinazione essenziale per una vasta gamma di colture e piante selvatiche;

Rilevato che:

- i fenomeni di moria o spopolamento delle api sono riconducibili a diversi fattori che agiscono in combinazione fra loro o separatamente tra i quali si annoverano cause di natura infettiva e/o infestiva ma anche episodi di avvelenamento da fitofarmaci;
- per contrastare detti fenomeni occorre un approccio uniforme, coordinato e integrato tra servizi veterinari territoriali e dipartimenti di igiene e prevenzione sanitaria nell'ambito delle rispettive competenze;

Dato atto che la Direzione Generale Welfare con Decreto 4149/2018 e ss.ms.ii. aveva approvato il «Piano integrato per il controllo delle malattie infettive e infestive delle api in Lombardia» che recava misure sanitarie obbligatorie e volontarie con l'obiettivo di fornire strumenti per la lotta alle malattie infettive e infestive delle api;

Evidenziato che la procedura per la gestione delle segnalazioni di moria o spopolamento degli alveari connesse all'utilizzo di prodotti fitosanitari è stata condivisa, per quanto di competenza, con la UO Prevenzione della DG Welfare;

Vagliato che sussiste la necessità di:

- dare applicazione alla normativa che disciplina tutto il settore apistico con un unico documento per le Autorità Competenti e di ausilio agli apicoltori che devono conformarsi agli obblighi in materia di allevamento, produzione e trasformazione dei prodotti dell'apiaro;
- assicurare l'attuazione in modo coordinato e integrato delle azioni di contrasto alle malattie infettive infestive e in particolare degli interventi in caso di morie o spopolamenti;

Ritenuto che le «Linee Guida per il settore apistico» di cui all'Allegato A soddisfano le succitate esigenze;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Richiamate:

- la dc.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 recante «Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura», che individua gli obiettivi programmatici della XI Legislatura;
- la d.c.r. n. XI/522 del 28 maggio 2019 recante «Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2019-2023», che prevede la programmazione di iniziative finalizzate alla tutela della salute pubblica;
- la circolare n. 1 dell'8 marzo 2021 - Linee di indirizzo per la redazione del Piano Integrato Aziendale Della Prevenzione Veterinaria, ai sensi del Reg. (Ue) 2017/625;

Richiamata altresì la d.g.r. n. XI/4504 del 30 marzo 2021 recante «Approvazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023», che definisce la strategia regionale di prevenzione dei fenomeni corruttivi e gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013;

Viste:

- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss.mm.ii. recante «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità», che disciplina il Servizio Sanitario Regionale;
- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 recante «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di approvare il documento «Linee Guida per il settore apistico», di cui all'allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento ed il relativo Allegato A sul BURL e sul Portale istituzionale della Regione Lombardia, anche al fine di adempiere agli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazione dell'azione amministrativa.

Il dirigente
Marco Farioli

Allegato A: Linee guida per il settore apistico

Indice:

Cap. 1 Anagrafe Apistica

Cap. 2 Malattie delle api

Cap. 3 Autocontrollo tracciabilità della filiera produttiva

Cap. 4 Pacchetto igiene

Cap. 5 Indicazioni sulle buone prassi apistiche (BPA)

Cap. 6 Utilizzo del farmaco in apicoltura

Cap. 7 Procedura per la gestione delle segnalazioni di moria o spopolamento degli alveari connesse all'utilizzo di prodotti fitosanitari

Cap. 8 Progetti sperimentali

CAP. 1 ANAGRAFE APISTICA

Riferimenti normativi (fatte salve eventuali ulteriori disposizioni, in attuazione dei nuovi Regolamenti comunitari AHL)

- Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320 e s.m.i.;
- Legge del 24 dicembre 2004, n. 313 e s.m.i, recante «Disciplina dell'apicoltura»;
- Legge 28 luglio 2016, n.154 capo IV articolo 34: “Disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici”
- Legge Regione Lombardia n. 5 del 24 marzo 2004, così come modificata dall'articolo 6 della Legge Regionale 21 maggio 2020, n. 11
- Decreto 4 dicembre 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali “Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale”;
- Decreto 11 agosto 2014 del Ministero della Salute “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale»;
- Decreto interministeriale n. 27115 del 27 novembre 2017 del Ministero della Salute di concerto con il Direttore Generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 novembre 2017 recante disposizioni e indicazioni per la comunicazione e registrazione nella Banca Dati Apistica Nazionale delle movimentazioni sul territorio nazionale di materiale apistico vivo –attuazione del punto 12.3 del Manuale per la gestione apistica nazionale di cui al D.M. 11 agosto 2014.
- Decreto Direttore Generale Sanità della Regione Lombardia n. 7631 del 24/07/2009 “Linee guida per l'applicazione delle norme del “pacchetto igiene” al settore dell'apicoltura” e s.m.i
- Decreto Direttore Generale Sanità della Regione Lombardia n. 4149 del 23/03/2018 “Approvazione del piano integrato per il controllo delle malattie infettive ed infestive delle api in Lombardia” e s.m.i.
- Note del Ministero della Salute:
 - n. 20204 del 31/08/2016 “Controlli in materia di anagrafe apistica”
 - n. 7447 del 24/03/2016 “Controlli in materia di anagrafe apistica: trasmissione check list Ministeriale”
 - n. 18559 del 04 agosto 2017 “Decreto ministeriale 28 giugno 2016- Modello 4 informatizzato. Indicazioni operative

Premessa

Con il Decreto 11 agosto 2014 del Ministero della Salute “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, viene di fatto istituita in Italia l'anagrafe apistica nazionale che viene organizzata attraverso la creazione e relativa progressiva alimentazione della Banca Dati Apistica nazionale (BDA) nel contesto degli strumenti operativi e informatici delle anagrafi zootecniche nazionali (BDN) relative alle altre specie (bovini, ovicapri, suini, ecc. ...)

In Regione Lombardia la gestione delle anagrafi zootecniche avviene attraverso la Banca Dati Regionale (di seguito BDR) cui hanno accesso tutte le figure individuate dalla norma nazionale, e attraverso la quale vengono aggiornate le informazioni nella BDN.

Adempimenti obbligatori connessi e previsti dalla normativa vigente:

Registrazione dell'inizio attività di apicoltura al fine del rilascio del codice univoco aziendale

Ai sensi del punto 6 – dell'allegato al Decreto 11 Agosto 2014, ogni proprietario di alveari che non sia già registrato presso il Servizio Veterinario Competente è tenuto a dichiarare direttamente o tramite persona delegata entro 20 giorni l'inizio di attività di apicoltura.

A tal fine l'apicoltore o l'ente delegato presenta al Servizio Veterinario dell'ATS competente per territorio l'allegato A del Decreto 11 agosto 2014, riportando tutte le informazioni richieste:

- I dati anagrafici del proprietario degli alveari;
- I dati anagrafici del rappresentante legale se trattasi di persona giuridica e dell'azienda se trattasi di attività per la produzione e commercializzazione/apicoltore professionista
- L'indicazione della persona / ente delegato identificato per la gestione dell'anagrafe e alla registrazione dei dati in BDR
- Il numero degli apiari e degli alveari posseduti in ciascun apiario con l'indicazione delle coordinate geografiche e dell'indirizzo di ubicazione di ciascun apiario
- La tipologia dell'attività (produzione per commercializzazione/apicoltore professionista o produzione per autoconsumo)
- Classificazione degli apiari (stanziale o nomade)
- Sottospecie allevata (ligustica, sicula, carnica o altro)
- Modalità di allevamento (convenzionale o biologica)

Il Servizio Veterinario Territorialmente competente, verificata la presenza e la correttezza di tutte le informazioni provvede ad assegnare il Codice Identificativo Individuale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n 317 e della circolare del Ministero della Sanità, 14 Agosto 1996, n. 11.

Il codice aziendale è assegnato ad ogni attività di apicoltura in base alla sede legale del proprietario (apicoltore) o residenza nel caso di privati, indipendentemente dalla collocazione dei diversi apiari che potrebbero trovarsi su territori differenti.

La registrazione in BDR/BDN, sostituisce a tutti gli effetti la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) per quanto riguarda l'attività di allevamento delle api per le aziende professionistiche.

Per la registrazione del laboratorio di smielatura laddove si intende avviare l'attività di produzione e commercializzazione del miele in una nuova struttura (vedi capitolo "pacchetto igiene") la compilazione dell'allegato A deve essere integrata con una SCIA.

Identificazione degli apiari mediante cartello identificativo

Ogni apiario è identificato univocamente dal codice aziendale dell'attività di apicoltura e da un numero progressivo. Presso ogni apiario è apposto a cura dell'apicoltore un cartello identificativo, chiaro, visibile e in materiale indelebile, di dimensioni equivalenti al formato A4, riportante, su sfondo bianco il riferimento al Decreto di istituzione dell'anagrafe apistica nazionale – decreto Ministeriale 4 Dicembre 2009 ed il codice univoco aziendale assegnato all'apicoltore, seguito dal progressivo assegnato all'apiario. Il cartello identificativo è generato da BDR/BDN dall'apicoltore o dal proprio delegato

Censimento annuale

L'apicoltore deve registrare annualmente in BDR/BDN la consistenza (censimento annuale), ai sensi del punto 5 – dell'allegato al Decreto 11 agosto 2014, rilevata nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre di ogni anno, tramite compilazione dell'allegato A del Decreto 4 dicembre 2009 del Ministero del Lavoro. Le informazioni sono registrate direttamente dall'apicoltore o da delegato. Nella Denuncia annuale devono esser aggiornate le informazioni riguardanti la dislocazione degli apiari posseduti ed il numero dei relativi alveari/sciami/nuclei contenuti (coordinate geografiche e indirizzo).

Distanza fra apiari

L'art. 12, comma 3 della l.r. 5/2004, così come modificato con L.r. 21 maggio 2020, n. 11, impone che gli apiari devono essere collocati ad una distanza di almeno duecento metri gli uni dagli altri.

Tale limite fa riferimento esclusivamente agli apiari con almeno 50 alveari, conformemente a quanto previsto dalla Legge del 24 dicembre 2004, n. 313 art. 7, comma 4.

Registrazione delle movimentazioni

La movimentazione, a qualsiasi titolo (compravendita, nomadismo, impollinazione ecc) degli alveari e di materiale vivo (sciami, pacchi d'ape) è soggetta a compilazione e registrazione nei sistemi informativi dell'allegato C ai sensi del Decreto 11 agosto 2014, così come integrato dalla nota MDS n. 27115-27/11/2017 e dalla Nota MDS n. 18559 del 04/08/2017.

In particolare, è obbligatoria la registrazione dell'allegato C per tutte le movimentazioni, ad eccezione degli spostamenti da e verso apiari della medesima proprietà che avvengono all'interno della stessa provincia e che non determinano l'attivazione o la disattivazione di un apiario.

La compilazione dell'allegato C deve essere fatta prima di iniziare lo spostamento o al più tardi contestualmente all'inizio dello stesso.

Fatte salve le norme sanitarie vigenti, l'apicoltore può, se necessario, modificare o integrare le informazioni relative alle movimentazioni al massimo 7 giorni dall'avvenuto spostamento garantendo la tracciabilità delle modifiche effettuate.

Le movimentazioni delle api regine possono essere comunicate in modo cumulativo entro la fine del mese successivo a quello in cui si sono verificate le movimentazioni.

L'allegato C deve essere eventualmente integrato da certificazione sanitaria, secondo le modalità previste dalla Legge Regionale 24 marzo 2004, n. 5 così come modificata dall'articolo 6 della Legge Regionale 21 maggio 2020, n. 11.

L'articolo 11 della Legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 prevede che chiunque vende o cede api deve munirsi di un certificato sanitario rilasciato, da non oltre trenta giorni, dal dipartimento veterinario dell'ATS territorialmente competente che ne attesti la provenienza da un apiario:

- in cui non sono state rilevate malattie delle api soggette a denuncia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria);
- è stato sottoposto ad adeguato trattamento profilattico annuale della varroasi;
- che non è sottoposto a provvedimenti di polizia veterinaria;
- che è situato in aree o campi non soggetti alle restrizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 10 settembre 1999, n. 356 (Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*), nel territorio della Repubblica).

Il certificato è rilasciato a seguito di visita effettuata dal veterinario ufficiale se il Dipartimento Veterinario ravvisa un possibile rischio sanitario sulla base di una valutazione dei fattori di rischio.

In caso di acquisto di api provenienti da altre Regioni è obbligatorio il rilascio della certificazione sanitaria rilasciata dall'autorità sanitaria competente da non più di trenta giorni prima la data dello spostamento.

L'articolo 12 della Legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 prevede che chiunque intenda trasferire i propri alveari sul territorio regionale deve, in alternativa:

- aver aderito al piano di accreditamento delle aziende apistiche disciplinato dal decreto dirigenziale 23 marzo 2018, n. 4149 (Approvazione del piano integrato per il controllo delle malattie infettive e infestive delle api in Lombardia)
- aver sottoposto gli apiari con esito favorevole ad un controllo ufficiale da parte dei dipartimenti veterinari delle ATS negli ultimi dodici mesi. Il controllo ufficiale effettuato da parte dei Dipartimenti Veterinari negli ultimi 12 mesi fa riferimento all'attività di Controllo Ufficiale svolta nell'ambito dei controlli anagrafe, Aethina Tumida e Varroa. Non viene richiesto dagli apicoltori ma bensì programmato dai Dipartimenti Veterinari e la sua validità al fine di consentire le movimentazioni per nomadismo è riferita esclusivamente agli apiari controllati in ambito sanitario e di anagrafe.
- aver acquisito, da non oltre trenta giorni, un certificato sanitario recante per ciascun apiario di provenienza le attestazioni di cui all'articolo 11, comma 1. Il certificato sanitario è rilasciato a seguito di visita effettuata

dal Veterinario Ufficiale qualora il Dipartimento Veterinario ravvisi un possibile rischio sanitario sulla base di una valutazione dei fattori di rischio.

Controlli a cura dei Servizi Veterinari di verifica della corretta applicazione del sistema di identificazione e registrazione degli allevamenti apistici

Ai sensi del DM 11 agosto 2014 e delle note n.20204 del 31 agosto 2016 e n. 7497 del 24 marzo 2016 “Check list ministeriale” del Ministero della Salute, i Servizi Veterinari dell’ATS sottopongono a controllo annuale almeno l’1% degli apiari attivi situati nel territorio di competenza di ogni ATS, sulla base di definiti criteri di rischio. I controlli sono condotti con le modalità previste dalla normativa vigente e successivamente registrati nell’applicativo “controlli” del portale informativo veterinario nazionale Vetinfo. Tali controlli in particolare riguardano la verifica della corretta applicazione del sistema di identificazione e registrazione degli allevamenti apistici secondo i criteri e le modalità definite dalla normativa vigente nazionale ed in particolare sono effettuate verifiche mirate con l’ausilio di specifica checklist (allegata) predisposta dal Ministero della salute. In caso di non conformità vengono applicate le relative sanzioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento all’ articolo 34 della Legge 28 luglio 2016, n.154 e delle relative nota ministeriale n. 0020204-31/08/2016-DGSAF-DGSAF-P.

Soggetti abilitati alla registrazione e aggiornamento dell’anagrafe apistica in regione Lombardia

I seguenti soggetti, con diverse attribuzioni e operatività a seconda dei profili, possono operare nei Sistemi informativi (BDR – BDN) per la gestione dell’anagrafe apistica:

Unità Organizzativa Veterinaria di Regione Lombardia, la DG Agricoltura e OPR;

- visualizzazione dei dati degli apicoltori e dei relativi apiari ubicati in tutto il territorio nazionale;
- scarico dalla Banca Dati Nazionale dei dati del territorio di propria competenza;
- visualizzazione dei dati relativi agli apicoltori che hanno richiesto benefici ai sensi delle normative di riferimento in materia di sostegno del settore agricolo;
- registrazione dei controlli di propria competenza effettuati ai sensi dell’atto del criterio di gestione obbligatoria di riferimento riportando le eventuali irregolarità evidenziate e le relative sanzioni applicate;
- Coordinamento, implementazione e aggiornamento del meccanismo della cooperazione applicativa tra BDR e BDN.

Dipartimenti Veterinari delle ATS:

- assegnazione del codice aziendale identificativo all’apicoltore che ne ha fatto richiesta nel territorio di propria competenza;
- visualizzazione dei dati degli apicoltori e dei relativi apiari ubicati in tutto il territorio nazionale;
- registrazione/aggiornamento/visualizzazione delle informazioni relative agli apicoltori con sede legale nel territorio di propria competenza con particolare riferimento a:

- censimento annuale e georeferenziazione dislocazione degli apiari posseduti (indirizzo e coordinate geografiche) nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre di ogni anno
- compilazione, registrazione ed eventuale approvazione, laddove prevista, del documento di accompagnamento per le movimentazioni di cui all'allegato C;
-
- predisposizione e registrazione dei controlli effettuati sugli allevamenti apistici di propria competenza inerenti il sistema di identificazione e registrazione dell'anagrafe apistica, secondo le indicazioni previste dalla normativa vigente.

Associazioni apicoltori e le Associazioni di categoria riconosciute ai sensi delle norme vigenti (R.D.L. 23 ottobre 1925, n. 2079 – “Provvedimenti per la difesa dell'apicoltura” e Legge 24 dicembre 2004, n. 313 “Disciplina dell'apicoltura”) e che hanno richiesto e ottenuto a livello regionale l'accreditamento in qualità di Enti Delegati.

A questi soggetti è consentito visualizzare e/o aggiornare l'anagrafe apistica per i soli apicoltori da cui hanno ricevuto delega esplicita. In particolare, agli Enti Delegati, in relazione esclusivamente agli apicoltori loro delegati sono consentite le seguenti operazioni:

- richiesta al servizio veterinario ATS l'attribuzione codice aziendale identificativo
- registrazione della consistenza degli apiari (intesa come numero di alveari) nonché l'ubicazione e dislocazione degli stessi sulla base dell'indirizzo e delle coordinate geografiche;
- censimento annuale e georeferenziazione degli apiari posseduti (indirizzo e coordinate geografiche) nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre di ogni anno
- compilazione e registrazione nei sistemi informativi del documento di accompagnamento per le movimentazioni di cui all'allegato C;

Apicoltori (proprietari e detentori di alveari) che hanno richiesto e ottenuto direttamente dall'ATS competente per territorio l'accreditamento alla gestione dell'anagrafe apistica in proprio operare esclusivamente sugli apiari di proprietà per le seguenti operazioni:

- richiesta al servizio veterinario ATS l'attribuzione codice aziendale identificativo
- registrazione della consistenza degli apiari (intesa come numero di alveari) nonché l'ubicazione e dislocazione degli stessi sulla base dell'indirizzo e delle coordinate geografiche;
- censimento annuale e georeferenziazione degli apiari posseduti (indirizzo e coordinate geografiche) nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre di ogni anno
- compilazione e registrazione nei sistemi informativi del documento di accompagnamento per le movimentazioni di cui all'allegato C;

PRINCIPALI ADEMPIMENTI E RUOLI PER LA GESTIONE DELL'ANAGRAFE APISTICA

ADEMPIMENTO	APICOLTORE NON ACCREDITATO (ha delegato per gli adempimenti di anagrafe)	APICOLTORE ACCREDITATO (gestisce in proprio gli adempimenti di anagrafe)	ENTE DELEGATO (Associazioni apistiche, Associazioni di categoria, Servizi Veterinari ATS)	SERVIZI VETERINARI ATS	MODULISTICA E ALLEGATI
Registrazione dell'inizio attività di apicoltura al fine del rilascio del codice univoco aziendale.	Compilazione allegato A con indicazione ente delegato e trasmissione ad ATS competente per territorio <i>una volta sola prima dell'inizio dell'attività</i>	Compilazione allegato A e richiesta di accreditamento e trasmissione all'ATS Competente per territorio	Trasmissione Allegato A ad ATS se ente delegato diverso	Rilascio codice aziendale Registrazione allegato A (se delegato da apicoltore)	Allegato A
Identificazione degli apiari mediante cartello identificativo	Compilazione allegato A con indicazione ente delegato e trasmissione ad ente delegato; Apposizione cartello presso apiari ricevuto da ente delegato	- Stampa cartello identificativo e apposizione presso apiari	- Stampa Cartello identificativo e trasmissione ad apicoltore	Stampa Cartello identificativo se delegato e trasmissione ad apicoltore	Fac simile Cartello
Censimento annuale	Compilazione allegato A e trasmissione ente delegato <u>tra il 1 novembre e il 31 dicembre di ogni anno</u>	Registrazione direttamente in anagrafe apistica del censimento <u>tra il 1 novembre e il 31 dicembre di ogni anno</u>	Registrazione in anagrafe apistica del censimento ricevuto dal delegante <u>tra il 1 novembre e il 31 dicembre di ogni anno</u>	Registrazione in BDR del censimento se delegato <u>tra il 1 novembre e il 31 dicembre di ogni anno</u>	Allegato A
Controlli sulla corretta applicazione del sistema di identificazione e registrazione				Predisposizione, effettuazione e registrazione dei controlli	check-list ministeriale
Registrazione delle movimentazioni	Richiesta ad ente delegato di registrazione Allegato C	Inserimento e successiva stampa (previa eventuale approvazione da parte ATS) direttamente in anagrafe apistica dell'allegato C	Inserimento e successiva stampa (previa eventuale approvazione da parte ATS) in anagrafe apistica dell'allegato C	Inserimento (se delegato), stampa e trasmissione ad apicoltore dell'allegato C. Approvazione dell'allegato C nei casi previsti	Allegato C

CAP. 2 MALATTIE DELLE API

Riferimenti normativi (fatte salve eventuali ulteriori disposizioni, in attuazione dei nuovi Regolamenti comunitari AHL)

- Regolamento (UE) 429/2016
- D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 Regolamento di polizia veterinaria
- Decreto 19 novembre 2014 recante «Misure straordinarie di eradicazione e indennizzo conseguente all'infestazione da *Aethina tumida*».
- Decreto 10 settembre 2019 - Modifica e integrazione al decreto 19 novembre 2014 recante «Misure straordinarie di eradicazione e indennizzo conseguente all'infestazione da *Aethina tumida*». (19A05744) (GU Serie Generale n.220 del 19-09-2019)

Malattie soggette ad obbligo di denuncia

Il DPR 320/54 al CAPO II - Denuncia delle malattie infettive e diffusive - Art. 2 implica che qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali di cui all'art.1 deve essere immediatamente denunciato

Fra le malattie delle api, quelle soggette ad obbligo di denuncia sono:

- Peste europea
- Peste americana
- Acariasi (*Acarapis Woodi*)
- Nosemiasi (*nosema apis*)
- Varroasi
- *Aethina tumida*
- *Tropilaelaps* spp.

La normativa vigente non prevede invece la denuncia per le malattie virali.

A seguito di denuncia al Dipartimento Veterinario territorialmente competente, il DPR 320/54 prevede:

- Art. 154
per le pesti apiarie, la nosemiasi e l'acariasi, l'autorità sanitaria competente impone il sequestro dell'apiario e dei suoi prodotti con:
 - divieto di lasciare a portata delle api il miele, i favi e qualsiasi materiale possibile veicolo di contagio;
 - divieto di rimuovere, vendere o comunque alienare o di occultare le api, le arnie, gli attrezzi ed il materiale in genere degli apiari infetti o sospetti;
 - divieto di asportare il miele e la cera se non sottoposti ad appropriata sterilizzazione;
 - chiusura delle arnie vuote;
 - divieto di rinnovare o di immettere nuove famiglie nell'apiario infetto prima che i relativi impianti siano stati disinfettati.

Sono da considerare sospetti tutti gli apiari situati nel raggio di volo delle api, calcolato in almeno 3 chilometri dall'apiario infetto.

- Art.155

Nei casi di peste europea o americana può essere ordinata la distruzione delle famiglie delle arnie infette. Le api uccise i favi ed i bugni villici che hanno contenuto covate o resti di larve devono essere bruciati, i favi privi di covata fusi, le arnie e gli attrezzi disinfettati. Il terreno circostante deve essere vangato o disinfettato.

In caso di malattia allo stadio iniziale possono essere consentiti opportuni trattamenti curativi e l'apiario trattato deve essere tenuto in osservazione e sottoposto ad esami di controllo sino a risanamento accertato.

- Art. 156

Le norme stabilite per le pesti apiarie valgono, in quanto applicabili, per la noseмиasi e per l'acariasi. Gli apiari infetti o sospetti possono essere sottoposti ad opportuni trattamenti curativi.

Il Ministero della Salute ha emanato note esplicative ed integrative riguardanti alcune delle sopracitate patologie:

- n. 7575 del 18/04/2012 “Regolamento di polizia veterinaria - Art. 155 Misure di controllo della peste americana”
- n. 22996 del 3/12/2013 “Indicazioni operative per il controllo della Peste Europea”
- n. 13975 del 12/07/2013 Indicazioni operative riguardanti l'applicazione della OM 17 febbraio 1995 recante norme per la profilassi della varroasi
- n. 2957 del 6 febbraio 2017 che dettaglia le misure da attuarsi in caso di sospetto e successiva conferma di infestazione da *Aethina Tumida*.

Peste europea

Normativa di riferimento (fatte salve eventuali ulteriori disposizioni, in attuazione dei nuovi Regolamenti comunitari AHL)

- Regolamento (UE) 429/2016
- Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR 320/54) e s.m.i
- Nota n. 22996 del 3/12/2013 “Indicazioni operative per il controllo della Peste Europea”

La peste europea (*European Foulbrood* – EFB) è una delle più gravi malattie della covata delle api causata dal batterio *Melissococcus plutonius*, Gram positivo, anaerobio obbligato spesso associato ad altri batteri tra cui *Enterococcus faecalis*, *Bacterium euridicae* e *Paenibacillus alvei* che concorrono, in funzione della loro presenza e quantità, a dare quadri clinico-sintomatici più o meno gravi e diversificati tra loro.

Gestione positività al controllo:

con la Nota n. 22996 del 3/12/2013 “Indicazioni operative per il controllo della Peste Europea” viene disposto quanto segue:

Caso di peste europea: conferma da parte del Veterinario ufficiale della presenza in apiario di forme cliniche tipiche di malattia (compresenza di covata a mosaico, presenza di larve morte in celle non ancora opercolate di colore opaco grigio, giallo o marrone, covata con odore acido o di putrefazione a seconda dei germi opportunisti che si associano a *Melissococcus plutonius*, batterio non sporigeno, agente eziologico della peste europea

Nei casi clinicamente dubbi il Veterinario Ufficiale, per supportare la conferma clinica, dovrà avvalersi di kit di campo o del supporto diagnostico degli II.ZZ.SS (esame colturale eventualmente seguito da indagini molecolari) mentre nei casi di sospetto evidenziati a seguito di segnalazione clinica o sulla base di referti di prove di laboratorio che confermino l’isolamento di *Melissococcus plutonius*, dovrà effettuare un sopralluogo in apiario al fine di confermare o escludere la presenza di forme cliniche di malattia.

Le misure sanitarie mirano a circoscrivere e ad eliminare il focolaio attraverso:

- “zona di sospetto di 3 km di raggio” attorno al focolaio: La peste europea è malattia condizionata e spesso strettamente connessa alle condizioni eco ambientali di una determinata zona anche di limitate dimensioni. I controlli devono esser effettuati prioritariamente negli apiari in stretta vicinanza con il focolaio primario e negli apiari in cui l’indagine epidemiologica abbia evidenziato connessioni a rischio.
- Trattamento degli alveari: non sono disponibili farmaci autorizzati per il trattamento della peste europea.
- Distruzione degli alveari infetti: i fini della applicazione delle misure di distruzione il Veterinario Ufficiale può, ricorrere a una delle seguenti opzioni:

a. distruzione delle famiglie non più vitali e di quelle che presentano un quadro clinico gravemente compromesso tale da far ritenere al Veterinario Ufficiale un loro improbabile successivo recupero.

Per le altre famiglie con sintomi clinici ma non compromesse deve essere effettuata la messa a sciame (eliminazione dei favi del nido) associata a:

- sostituzione della regina,
- aggiunta di api adulte provenienti da famiglie sane,
- appropriata nutrizione da realizzarsi su famiglie con sintomi in forma lieve

Nell’apiario in cui saranno adottate tali pratiche il sequestro dovrà durare almeno 9 giorni e comunque il tempo strettamente necessario per consentire la

verifica da parte del veterinario Ufficiale che negli alveari “con messa a sciame” non vi siano sintomi clinici di malattia nelle larve nate dopo la ripresa della deposizione da parte della regina. Qualora i sintomi clinici dovessero persistere, il sequestro dovrà essere mantenuto fino alla scomparsa dei sintomi clinici.

b. distruzione di tutte le famiglie che presentano sintomi clinici tipici di malattia su richiesta dell’apicoltore. Qualora si adotti l’opzione b) la misura del sequestro viene revocata una volta effettuata la distruzione delle famiglie.

Ciclo biologico

- La trasmissione dell’infezione avviene dall’ape nutrice alla larva mediante la somministrazione di alimento contaminato dal patogeno.
- *M. plutonius* viene ingerito con l’alimento contaminato dalle larve di età inferiore alle 48 ore e si moltiplica nell’intestino medio
- Le larve che muoiono a causa dell’infezione possono essere invase da agenti secondari presenti nell’alveare come *Paenibacillus alvei*, *Enterococcus faecalis* and *Brevibacillus laterosporus*
- le larve muoiono al 4-5 giorno e prevalentemente prima dell’opercolatura ma eliminano le feci contenenti *M. plutonius* oppure si trasformano fin allo stadio adulto lasciando materiale infetto nella cella

Sintomatologia:

- Covata a macchia / covata irregolare (covata a mosaico)
- Opercoli infossati e forati
- Modificazione di colore delle larve infette: da bianco perla a giallo chiaro, spesso accompagnate da perdita della segmentazione. Il colore delle larve infette può virare fino a bruno e nero grigiastro lasciando talvolta delle scaglie brune
- La scaglia può essere facilmente rimossa dalla cella (diagnosi differenziale con la peste americana)
- Le larve morte si trovano principalmente nelle celle non opercolate (covata aperta)
- Le larve arrotondate morte di aspetto trasparente che rende visibile il sistema delle trachee
- odore putrido o acido

Modalità di diffusione:

La malattia si propaga agli alveari dell’apiario tramite il saccheggio o pratiche errate dell’apicoltore mentre da alveare ad alveare o da apiario ad apiario, la malattia si può propagare sia per azione delle api (soprattutto quando avvengono fenomeni di saccheggio) che per errori dell’apicoltore (l’impiego di miele proveniente da famiglie malate per alimentare famiglie; lo spostamento di favi da un’arnia malata ad un’altra sana; il nomadismo; la compravendita; l’utilizzazione di attrezzature contaminate; l’impiego indiscriminato di antibiotici). La P.E. è una malattia condizionata, il cui sviluppo è causato da condizioni predisponenti ambientali, epidemiologicamente molto più importanti rispetto a quanto indicato. Ad esempio, è spesso conseguente a fenomeni di tossicità acuta e cronica causati da pesticidi.

Diagnosi:

- E’ possibile formulare una diagnosi di campo dopo aver eseguito un attento esame della covata, associando i sintomi caratteristici sopra descritti. Nei casi dubbi si può ricorrere a kit per la diagnosi di campo reperibili in commercio, oppure ad un laboratorio di microbiologia specializzato nel settore (es. Istituto Zooprofilattico). Il campione di elezione è la covata malata/morta). **Ogni sospetto deve essere comunicato ai Servizi Veterinari Pubblici.**
- La matrice di elezione su cui andare a ricercare il *M. plutonius* sono le larve di api con segni di malattia;

Controllo e terapia:

Allo stato attuale non sono disponibili farmaci autorizzati per il trattamento di tale malattia.

Indicazioni sulle Buone Prassi Apistiche (BPA) che si possono adottare per la prevenzione delle malattie pestose:

- Laddove possibile, posizionare l'apiario in aree che possano garantire sufficienti risorse nutrizionali per le api (sufficiente quantità di piante nettariifere e pollinifere)
- Effettuare una visita clinica approfondita all'inizio della ripresa primaverile ed a cadenza regolare nella stagione produttiva, al fine di diagnosticare tempestivamente le forme cliniche della malattia ed evitarne la diffusione in apiario;
- Non somministrare miele o polline nella nutrizione degli alveari al fine di evitare di somministrare con tali alimenti anche gli agenti responsabili delle malattie pestose;
- Disinfettare le arnie (es. fiamma azzurra, ipoclorito di sodio, sali di ammonio quaternario, etc.) prima di immettere all'interno nuovi sciami o famiglie;
- Numerare gli alveari con numerazione progressiva da apporre sull'arnia, per facilitare la tracciabilità all'interno dell'apiario (es. alveari malati, alveari messi a sciame, etc.); Registrare i trattamenti di messa a sciame realizzati in apiario e gli esiti delle analisi di laboratorio;
- Avere in apiario solo famiglie sane e forti. Evitando la presenza di famiglie deboli in apiario, diverse dagli sciami sani (questi ultimi saranno provvisti di porticine con riduzioni degli spazi), potremo prevenire fenomeni di saccheggio e la diffusione di malattie.
- Evitare di avere arnie rotte, con aperture o non ben mantenute, al fine di prevenire i fenomeni di saccheggio.
- Prevenire i fenomeni di deriva colorando/disegnando numeri o segni di riconoscimento sui frontalini ed i predellini delle arnie, al fine di prevenire i fenomeni di deriva.
- Sostituire sistematicamente 3-4 telai/alveare/anno, al fine di mantenerne bassa la carica batterica.
- Non spostare favi tra alveari per bilanciare la forza degli alveari, a meno che non si è certi dello stato sanitario degli alveari (donante/ricevente).
- Identificare con l'anno di inserimento i telai da nido immessi nell'alveare.
- Sostituire le regine al massimo ogni due anni, al fine di avere sempre famiglie vigorose e con un elevato numero di operaie in grado di compensare eventuali squilibri nutrizionali/covata ed in grado di rimuovere rapidamente la covata ammalata.
- Effettuare, in autocontrollo, un campionamento dei detriti del fondo o delle api nutrici nel periodo invernale, al fine di individuare alveari/apiari sospetti (diagnosi preclinica invernale) e poter così orientare meglio la visita clinica da realizzare prima della ripresa primaverile;
- Non sbilanciare il rapporto numerico api nutrici/covata nel bilanciamento degli alveari o nella realizzazione di sciami artificiali.
- Provvedere alla gestione tempestiva degli alveari colpiti dalla peste.
- In caso di alveari ammalati, continuare a monitorarli con attenzione negli anni successivi e mettere in atto un piano di sanificazione, ricorrendo ad analisi di laboratorio per andare a ricercare la positività alle forme subcliniche e nelle api nutrici e nei detriti del fondo, anche se l'alveare non presenta segni clinici di malattia.

Peste americana

Normativa di riferimento (fatte salve eventuali ulteriori disposizioni, in attuazione dei nuovi Regolamenti comunitari AHL)

- Regolamento (UE) 429/2016
- Direttiva 92/65/EEC
- Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR 320/54) e s.m.i
- Nota n. 7575 del 18/04/2012 “Regolamento di polizia veterinaria - Art. 155 Misure di controllo della peste americana”

La peste americana è la più diffusa tra le malattie infettive delle api. È una malattia della covata, causata da un batterio sporigeno *Paenibacillus larvae*. L'infezione può partire da una singola larva per poi estendersi rapidamente all'intera covata della colonia. Il decorso clinico dipende dal ceppo di batterio implicato e dalla resistenza della famiglia. La colonia non è in grado di allevare una quantità sufficiente di giovani operaie e ciò porta ad un indebolimento e da ultimo alla morte della colonia.

Gestione positività al controllo:

Nell'Unione Europea, la Peste Americana è una malattia soggetta a denuncia. In presenza di sospetto di malattia è obbligatoria la denuncia all'Autorità Competente. Campioni di covata anomala devono essere conferiti il prima possibile ad un laboratorio autorizzato per eseguire le analisi necessarie a confermare o ad escludere il sospetto.

La nota n. 7575 del 18/04/2012 “Regolamento di polizia veterinaria - Art. 155 Misure di controllo della peste americana” chiarisce che le misure di distruzione previste si applicano solo nei confronti **delle famiglie con malattia clinicamente conclamata anche sulla base del solo riscontro clinico e che tali misure devono essere condotte con la massima rapidità anche sulla base del solo riscontro clinico**. Le arnie rimanenti devono essere sottoposte a controllo ufficiale a distanza di 14 giorni. A seguito di esito clinicamente favorevole il focolaio viene chiuso”.

La sola presenza di spore negli alveari e nel materiale apistico in assenza di evidenza clinica di malattia non comporta alcun provvedimento sanitario.

Benché siano previsti trattamenti dall'art. 155 del DPR 320/54, non sono ad oggi disponibili chemioterapici utilizzati per questa patologia.

Ciclo biologico

- La larva si infetta ingerendo le spore di *Paenibacillus larvae* per mezzo delle api nutrici
- Le spore ingerite germinano e proliferano nell'intestino medio della larva e da ultimo attraversano l'epitelio dell'intestino medio, determinando la morte della larva
- Le larve morte non rimosse dalle api nutrici rimangono nelle celle di covata opercolata
- I resti della larva danno origine a scaglie nere e dure che contengono fino a 2,5 milioni di spore altamente infettanti per le altre larve

Sintomatologia:

- Opercoli scuri e depressi (opercoli concavi)
- Perforazioni anomale negli opercoli – fori negli opercoli
- Opercoli di aspetto umido (untuosi, bagnati)
- Larve filanti (di colore brunoastro)
- Nelle fasi avanzate/terminali della evoluzione dell'infezione la larva si secca e forma una scaglia dura attaccata alla parete della cella
- Pupa con ligula evidente (molto caratteristica, ma raramente rilevata)
- Aspetto del favo: covata a macchia / covata a mosaico / covata sparpagliata / covata irregolare, quale risultato del comportamento igienico delle api nutrici che rimuovono le larve morte dalle celle non opercolate o opercolate

- Odore specifico di larve malate (odore di putrefazione)
- Talvolta, colonia debole (minore attività sul predellino di volo)-

Modalità di diffusione:

La malattia si propaga agli alveari dell'apiario tramite il saccheggio, pratiche errate dell'apicoltore o la deriva:

- Alimentazione con miele e polline contaminati.
- Inadeguata profilassi da parte dell'apicoltore: mancata o non corretta disinfezione degli strumenti contaminati.

Diagnosi:

- Infezione clinica conclamata: E' possibile formulare una diagnosi di campo dopo aver eseguito un attento esame della covata, associando i sintomi caratteristici sopra descritti. Nei casi dubbi si può ricorrere a kit per la diagnosi di campo reperibili in commercio, oppure ad un laboratorio di microbiologia specializzato nel settore (es. Istituto Zooprofilattico). Ogni caso sospetto deve essere comunicato ai Servizi Veterinari Pubblici.

Controllo e terapia:

Non esistono medicinali risolutivi nei confronti della peste americana. Non esistono farmaci (antibiotici) specificamente registrati per l'impiego sulle api per le malattie pestose delle api.

Indicazioni sulle Buone Prassi Apistiche (BPA) che si possono adottare per le malattie pestose:

- Posizionare l'apiario in aree che possano garantire sufficienti risorse nutrizionali per le api (sufficiente quantità di piante nettariifere e pollinifere)
- Effettuare una visita clinica approfondita all'inizio della ripresa primaverile ed a cadenza regolare nella stagione produttiva, al fine di diagnosticare tempestivamente le forme cliniche della malattia ed evitarne la diffusione in apiario;
- Non somministrare miele o polline nella nutrizione degli alveari al fine di evitare di somministrare con tali alimenti anche gli agenti responsabili delle malattie pestose;
- Disinfettare le arnie con sporicidi (es. fiamma azzurra, ipoclorito di sodio, sali di ammonio quaternario, etc.), prima di immettere all'interno nuovi sciami o famiglie;
- Registrare i trattamenti di messa a sciame realizzati in apiario e gli esiti delle analisi di laboratorio;
- Avere in apiario solo famiglie sane e forti. Evitando la presenza di famiglie deboli in apiario, diverse dagli sciami sani (questi ultimi saranno provvisti di porticine con riduzioni degli spazi), potremo prevenire fenomeni di saccheggio e la diffusione di malattie.
- Evitare di avere arnie rotte, con aperture o non ben mantenute, al fine di prevenire i fenomeni di saccheggio.
- Al fine di prevenire i fenomeni di deriva colorare/disegnando numeri o segni di riconoscimento sui frontalini ed i predellini delle arnie,

- Sostituire sistematicamente 3-4 telai/alveare/anno, al fine di mantenerne bassa la carica batterica.
- Non spostare favi tra alveari per bilanciare la forza degli alveari, a meno che non si sia certi dello stato sanitario degli alveari (donante/ricevente).
- Effettuare un campionamento, in autocontrollo, dei detriti del fondo o delle api nutrici nel periodo invernale, al fine di individuare alveari/apiari sospetti (diagnosi preclinica invernale) e poter così orientare meglio la visita clinica da realizzare prima della ripresa primaverile;

Varroa destructor

Normativa di riferimento (fatte salve eventuali ulteriori disposizioni, in attuazione dei nuovi Regolamenti comunitari AHL)

- Regolamento (UE) 429/2016
- Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR 320/54) e s.m.i.
- O.M. 17 febbraio 1995: profilassi varroasi
- Nota n. 13975 del 12/07/2013 Indicazioni operative riguardanti l'applicazione della OM 17 febbraio 1995 recante norme per la profilassi della varroasi

La varroatosi (sindrome parassitaria causata da *Varroa destructor*) rappresenta uno dei principali problemi sanitari per l'apicoltura, in quanto trattasi di una parassitosi endemica ed ubiquitaria in tutto il mondo ove presente l'ape europea "*Apis mellifera*".

Gestione positività al controllo:

È una malattia soggetta a denuncia. La Nota n. 13975 del 12/07/2013 Indicazioni operative riguardanti l'applicazione della OM 17 febbraio 1995 recante norme per la profilassi della varroasi" prevede che la denuncia di varroatosi deve essere fatta solo in presenza di forme cliniche di malattia (varroe in fase foretica, api con addome piccolo e ali deformi)

A seguito della denuncia di varroatosi è disposto:

- il divieto di rimuovere o vendere alveari o api vive e di introdurre nell'apiario infestato nuove famiglie, prima che i relativi impianti siano stati disinfestati;
- l'esecuzione di opportuni trattamenti antivarroa secondo le modalità individuate dal veterinario ufficiale nell'apiario posto sotto sequestro. In alternativa il veterinario ufficiale nei casi di incontrollabile infestazione può ordinare la distruzione dello stesso o di parte degli alveari;
- l'esecuzione degli interventi diagnostici di tipo clinico per l'accertamento del livello della parassitosi negli apiari situati in un raggio di almeno 5 chilometri dal focolaio individuato. Gli interventi diagnostici e disinfestanti possono all'occorrenza coincidere;
- la revoca delle misure di sequestro viene effettuata solo alla completa regressione dei sintomi clinici negli apiari colpiti da parte del veterinario ufficiale o in alternativa a seguito della distruzione degli alveari che presentano sintomatologia clinica.

Ciclo biologico:

La varroa è un parassita obbligato il cui ciclo vitale di *Varroa destructor* è strettamente collegato a quella dell'ape. Si distinguono 2 fasi:

- fase foretica: dura 4-10 giorni in presenza di covata periodo durante il quale le varroe femmina sono per la maggior parte nascoste a livello di addome sotto gli sterniti delle api adulte
- fase riproduttiva che incomincia con l'ingresso di una varroa femmina in una cella di covata 15-20 ore prima dell'opercolatura della larva di operaia e 40-50 ore prima dell'opercolatura della larva di fuco per arrivare alla deposizione della progenie entro le 60-70 ore. E' inoltre possibile che una varroa femmina non fecondata possa egualmente invadere una cella, dando dapprima origine per via partenogenetica a un acaro maschio con il quale accoppiarsi per poter quindi produrre progenie femminile. Durante la fase di invasione, la femmina di varroa mostra uno spiccato tropismo verso le celle da fuco, che parassitizza con una frequenza fino a otto volte superiore rispetto alle celle da operaia. In occasione di elevati livelli di infestazione, una singola cella può essere invasa da più femmine feconde di varroa, che possono o meno dare origine alla rispettiva progenie. Una femmina di varroa, nell'arco della sua vita riproduttiva ed in condizioni di laboratorio, può sostenere sino a 7 cicli di riproduzione, deponendo

fino a 30 uova, mentre in condizioni di campo generalmente non sostiene più di 2 o 3 cicli di riproduzione.

Sintomatologia:

L'azione patogena della varroa si esplica prevalentemente a livello della covata, tramite la sottrazione di emolinfa dalle pupe e la trasmissione a queste ultime di mediatori ad azione immunosoppressiva e di alcuni agenti patogeni, in particolare di natura virale. In modo più limitato, le varroe sottraggono nutrienti anche alle api adulte durante la fase foretica, alimentandosi in particolare a livello del corpo grasso. A risultato di tale azione patogena, a seconda dello stato di salute della covata e delle api adulte si riscontrano:

- presenza di parassiti sulle api o sui favi
- covata disomogenea
- api deformi (addome e ali)
- calo della deposizione
- collasso e morte delle colonie

Modalità di diffusione:

- La varroa si muove all'interno delle colonie sui favi e facendosi trasportare dalle api adulte che parassita nella cosiddetta fase foretica, o fase di dispersione, privilegiando le api nutrici per la maggior possibilità di contatto con la covata recettiva; nei casi di infestazione elevata, anche le api bottinatrici risultano infestate in grado comparabile alle nutrici, promuovendo in tal modo la dispersione di varroa anche all'esterno della colonia.
- La diffusione è facilitata da fenomeni di saccheggio, sciamatura, deriva e dalle operazioni apistiche eseguite dagli apicoltori. In particolare, l'effettuazione di saccheggio facilita la diffusione di varroa alle famiglie forti prima della fase di invernamento.

Indicazioni operative per la profilassi della varroasi:

Le caratteristiche del parassita, dei farmaci veterinari autorizzati e della tecnica apistica adottata nel contenimento di *Varroa destructor* impongono di intervenire, in linea generale e nelle nostre condizioni climatiche, almeno due volte l'anno, individuando i periodi più adatti in funzione delle situazioni locali.

In funzione delle diverse condizioni geografiche e climatiche, correlate anche al grado di infestazione, e ai flussi nettariferi potrebbero essere necessari ulteriori interventi oltre i due citati.

Controllo e terapia:

Gli apicoltori dovranno effettuare interventi differenziati a seconda della situazione sanitaria delle zone ove operano e del livello di infestazione del proprio apiario, secondo le seguenti indicazioni:

- Valutazione della situazione sanitaria

Come precedentemente sottolineato, gli apicoltori devono procedere costantemente ad una attenta valutazione della situazione sanitaria degli apiari nei riguardi in particolare della varroatosi o di problematiche di moria e spopolamento ad essa connesse, mediante controllo periodico e scrupoloso delle condizioni delle famiglie con una particolare attenzione alla verifica di:

- numero delle varroe, sia mediante esame periodico (almeno ogni 15 giorni) del telaino diagnostico sia mediante test dello zucchero a velo per la valutazione del livello di infestazione, dell'efficacia dei trattamenti e della eventuale necessità di ulteriori trattamenti;
- presenza di api piccole e/o con ali deformi e difficoltà al volo;
- ritardo dello sviluppo e/o spopolamento delle famiglie;
- grado di infestazione della covata maschile.

- Interventi “a tappeto”

È fondamentale, per ottenere risultati soddisfacenti, attuare sia l'intervento estivo che quello autunnale. La mancata attuazione dell'intervento estivo, infatti, può rendere il livello di infestazione delle famiglie incompatibile con la loro sopravvivenza anche in presenza di un efficace intervento autunnale.

- Interventi di tecnica apistica

Gli interventi farmacologici possono essere integrati e/o potenziati attraverso pratiche di tecnica apistica di seguito sintetizzate, volte a limitare, bloccare e/o eliminare la covata opercolata nel periodo di naturale deposizione

Nell'effettuare qualunque intervento di lotta alla varroa è indispensabile rispettare scrupolosamente tempi, modalità e dosaggi di somministrazione indicati dal produttore, nonché le informazioni relative alla sicurezza dell'operatore. Si ricorda, inoltre, che il principio attivo da solo, anche se apparentemente simile a quello del farmaco autorizzato, non equivale al farmaco stesso e non lo può sostituire. Ogni apicoltore deve provvedere alla registrazione dei trattamenti e alla conservazione delle evidenze di acquisto dei prodotti utilizzati con le relative date e i periodi di sospensione, anche per i farmaci esenti da ricetta.

Gli apicoltori che commercializzano alimenti o materiale vivo (api/nuclei) che già dispongono di un registro ai sensi del l'articolo 79 del Decreto Legislativo 6 aprile 2006 n.193 possono utilizzarlo a questo scopo (nota Ministeriale n.15790 del 1/7/2016). Le registrazioni devono essere aggiornate apiario per apiario: il quantitativo di farmaci acquistati deve essere coerente con il numero di alveari e con i trattamenti effettuati. In caso di produzione per autoconsumo non sussiste obbligo di detenzione del registro dei trattamenti, ma dovranno comunque essere conservate prescrizioni, bolle di accompagnamento, ricevute, scontrini, fatture e ogni altra documentazione attestante il regolare acquisto e la regolare provenienza dei medicinali, a fini di garanzia di tracciabilità e salubrità del prodotto. Si raccomanda inoltre l'importanza di leggere con attenzione il foglietto illustrativo dei farmaci utilizzati per il controllo dell'infestazione da varroa, in modo da garantire sempre un loro corretto utilizzo.

- Trattamento estivo*:

È finalizzato a "tamponare" la situazione subito dopo i raccolti principali in modo da abbattere in modo significativo la presenza di Varroa e di consentire alle famiglie di arrivare in buone condizioni fino all'autunno quando verranno sottoposte ad un nuovo trattamento di "pulizia" in assenza di covata; Deve essere iniziato il più presto possibile e indicativamente non oltre metà luglio (almeno nelle zone dove in tale periodo sono terminate le fioriture principali);

- Trattamento autunno/invernale*:

La finalità dell'intervento realizzato nel periodo autunno-invernale è la “pulizia radicale” delle famiglie, attraverso il trattamento effettuato in naturale assenza di covata, al fine di consentire la ripresa primaverile della covata con il grado di infestazione più basso possibile. Rappresenta il presupposto fondamentale per lo svernamento e la successiva ripresa dell'attività delle colonie, deve essere effettuato in funzione delle condizioni climatiche e comunque non oltre la fine di dicembre. Questo intervento non deve essere ritardato in quanto i danni provocati dal persistere dell'infestazione, e spesso di un elevato livello di infestazione, non sono rimediabili e

potrebbero mettere a rischio la sopravvivenza delle colonie, il superamento del periodo invernale e la ripresa dell'attività nella primavera successiva.

** per l'elenco dei prodotti utilizzabili si rimanda alle linee guida del Centro di Referenza nazionale per l'Apicoltura presso IZS Venezia aggiornate annualmente ed emanate dal Ministero della Salute.*

- Interventi di tecnica apistica

Le seguenti tecniche apistiche possono essere attuate nel corso della stagione attiva per ridurre il livello di infestazione delle colonie. Non sono tuttavia in grado, da sole, di garantire il controllo dell'infestazione da varroa.

- Rimozione della covata da fuco: Allevamento di covata da fuco in appositi favi da rimuovere e distruggere dopo l'opercolatura nel periodo compreso fra aprile e luglio. Tale intervento può essere realizzato anche semplicemente asportando covata da fuco opercolata.
- Blocco di covata/confinamento della regina: Il blocco della covata crea le condizioni ottimali per ridurre la presenza di varroa e, se realizzato dopo il raccolto principale (il raccolto principale è quello del miele di acacia che avviene a maggio), può essere seguito da un trattamento con un farmaco a base di acido ossalico (vedi sopra) che ne aumenta ulteriormente l'efficacia. Infatti, applicando il blocco di covata si realizzano le stesse condizioni di assenza di covata del periodo invernale. Nelle ultime stagioni il ricorso a questo tipo di intervento in stagione attiva ha fornito risultati decisamente interessanti per il controllo dell'infestazione da varroa, divenendo uno degli interventi estivi di particolare rilevanza, eventualmente utilizzabile anche in periodo autunno-invernale.
- Produzione di sciami artificiali/nuclei: Si procede all'asportazione di favi con covata ed api per creare nuove colonie nel periodo compreso fra aprile ed agosto, tenendo conto delle condizioni locali. Si producono sciami/nuclei orfani in cui verrà inserita una nuova regina oppure si lascia alla famiglia la possibilità di produrre una nuova regina che potrà essere lasciata od eventualmente sostituita. Dopo che tutta la covata sarà sfarfallata e prima che la nuova regina inizi a deporre si procederà al trattamento antivarroa con un farmaco a base di acido ossalico. Si creeranno quindi, secondo le diverse tecniche note agli apicoltori, le condizioni ottimali per abbattere il maggior numero di varroe, ma anche per aumentare il numero di colonie.
- Coordinamento territoriale: La strategia di controllo dell'infestazione da varroa prevede l'attuazione di interventi che, se correttamente applicati, permettono di regala una notevole diminuzione del numero di acari presenti negli alveari. Il risultato di detti interventi può essere compromesso dal fenomeno della reinfestazione, il cui impatto è in genere particolarmente rilevante nel periodo che precede l'invernamento. Per contenere questo fenomeno è necessario evitare, per quanto possibile, la presenza contemporanea di colonie trattate e di colonie non ancora trattate nello stesso territorio. Si raccomanda inoltre di trattare sempre contemporaneamente tutte le colonie presenti nell'apiario. Se non è semplice ridurre la fonte di reinfestazione costituita dalle colonie naturali, che generalmente derivano da sciami sfuggiti al controllo dell'apicoltore, risulta invece più fattibile la limitazione dello scambio di acari fra alveari allevati. Ciò può avvenire impostando la lotta a livello territoriale, attraverso un coordinamento degli interventi che deve derivare dalla collaborazione fra apicoltori, associazioni

di categoria e autorità sanitarie e prevedere trattamenti contemporanei, almeno per zone omogenee. Attraverso tale coordinamento si deve realizzare anche un'attenta scelta dei farmaci autorizzati disponibili, al fine di ottimizzarne l'impiego e limitare il rischio del verificarsi di episodi di tossicità e della comparsa di fenomeni di farmacoresistenza. Se quanto detto può risultare di aiuto nel controllo dell'infestazione da varroa, anche se non risolutivo, si ricorda ancora la necessità di mantenere sempre alta l'attenzione nei confronti di questo parassita e di non affidarsi per il suo controllo ad interventi improvvisati o tardivi. Va considerata, inoltre, l'opportunità di anticipare i trattamenti, in funzione anche dell'attività di bottinatura delle api, così da ridurre i rischi derivanti da livelli di infestazione molto elevati e spesso difficilmente controllabili e con effetti non prevedibili.

Aethina tumida (Infestazione da Small Hive Beetle – SHB)

Normativa di riferimento (fatte salve eventuali ulteriori disposizioni, in attuazione dei nuovi Regolamenti comunitari AHL):

- Regolamento (UE) 429/2016
- Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR 320/54) e s.m.i
- Nota n. 2957 del 6 febbraio 2017 che dettaglia le misure da attuarsi in caso di sospetto e successiva conferma di infestazione da *Aethina tumida*.
- Decreto 19 novembre 2014 recante «Misure straordinarie di eradicazione e indennizzo conseguente all'infestazione da *Aethina tumida*».
- Decreto 10 settembre 2019 - Modifica e integrazione al decreto 19 novembre 2014 recante «Misure straordinarie di eradicazione e indennizzo conseguente all'infestazione da *Aethina tumida*». (19A05744) (GU Serie Generale n.220 del 19-09-2019)

L'*Aethina tumida* è un coleottero parassita delle api, la cui identificazione è soggetta a denuncia obbligatoria nell'Unione Europea. C'è quindi un obbligo di legge per la conferma di qualsiasi segnalazione di SHB ed un analogo ***obbligo di segnalazione di qualsiasi sospetto da parte dell'apicoltore***. Successivamente alla sua segnalazione in Italia (Calabria e Sicilia), sono state adottate specifiche misure di protezione. È vietato l'invio di api, bombi, sottoprodotti apistici non trattati, attrezzatura apistica e miele in favo destinato al consumo umano dalle zone infestate verso gli altri stati membri. La normativa dell'UE vieta (con l'eccezione della Nuova Zelanda) l'importazione di pacchi d'ape o di colonie da Paesi Terzi. È consentita l'importazione di api regine da un numero molto limitato di stati al di fuori dell'UE. I regolamenti sull'importazione e le misure di protezione sono la principale difesa nei confronti dell'introduzione e della diffusione di SHB in Europa. È quindi fondamentale che ogni apicoltore rispetti la normativa dell'EU e visiti regolarmente i propri alveari al fine di rilevare la possibile presenza di SHB

Misure da attuarsi in caso di sospetto e successiva conferma di infestazione da A. tumida

Qualora i controlli effettuati nell'ambito dell'attività di sorveglianza ovvero a seguito di esame ispettivo o a seguito di denuncia ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento di Polizia Veterinaria, evidenzino un sospetto (inteso come la presenza di uova, larve e/o adulti che facciano sospettare la presenza di *A. tumida*, oppure anche il solo rilievo di segni tipici di infestazione da *A. tumida* a carico dell'arnia, covata o dei melari in assenza del rilevamento di uova, larve o adulti), **il veterinario ufficiale** procede all'esame clinico di tutti gli alveari, api regine, nuclei o di altro materiale biologico, nonché al prelievo di idonei campioni, i quali, per il tramite della Sezione IZS territorialmente competente, vengono inviati al Centro di Referenza Nazionale per l'apicoltura presso l'IZS delle Venezie - Padova per le prove diagnostiche di conferma.

I campioni devono essere inviati in contenitori ermetici e previo congelamento effettuato per almeno 8 ore a -80°C o 12 ore a -20°C o eventualmente in alcool etilico 70% (non denaturato) così da evitare il rischio di diffusione del parassita. Il campione conservato in alcool etilico 70% può essere inviato direttamente all'IZS delle Venezie in quanto tale tipo di trattamento è in grado di inattivare qualsiasi forma vitale del coleottero o di eventuali altri insetti.

In caso di conferma il Centro di Referenza Nazionale per l'apicoltura invia campioni al Laboratorio di Referenza Comunitario per le malattie delle api per la conferma definitiva.

In attesa della conferma da parte del Centro di Referenza Nazionale per l'apicoltura il Veterinario ufficiale della ATS provvede a:

- Porre sotto sequestro l'intero apiario nonché ogni altro materiale ritenuto a rischio di diffusione del parassita;
- Eseguire un controllo dei materiali apistici presenti nel magazzino e nei locali di smielatura, compresi i melari, al fine di individuare l'eventuale presenza di uova, larve o adulti di *A. tumida*;

- Comunicare il sospetto alla Regione territorialmente competente che, a sua volta, ne darà comunicazione al Ministero della Salute - Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari;
- Effettuare una indagine epidemiologica finalizzata ad accertare la via di introduzione, l'origine, il periodo, nonché le movimentazioni in uscita durante il periodo a rischio di api o altro materiale biologico che possano aver diffuso l'infestazione in altri apiari o allevamenti di api regine.

Ciclo biologico

- 1 – 6 cicli riproduttivi all'anno
- Deposizione delle uova (1,5 x 0,25 mm) in piccoli gruppi ad es. nelle crepe del legno o direttamente nelle celle di covata delle api
- Durata stadio larvale 10-16 giorni - le larve sono omnivore e si nutrono di covata, polline e miele
- Le larve mature si trasformano in pupe dopo 15-60 giorni. Lo stadio di pupa si svolge nel terreno circostante l'alveare, ad una profondità da 1 a 30 cm e nel raggio di 20 m dall'alveare.

Stadio adulti: I coleotteri adulti emergono dopo un periodo che va dalle 3-4 settimane a 84 giorni in funzione della temperatura. Possono volare per almeno 10 km per infestare nuove colonie. I coleotteri adulti possono sopravvivere fino a 9 giorni senza alimento e acqua, 50 giorni su favi usati e diversi mesi sulla frutta. Tale ciclo potrebbe essere influenzato dalle condizioni ambientali del nostro Territorio

Diagnosi

Larva:

- Rappresenta lo stadio dannoso per la colonia quando è presente nell'arnia.
- Lunghezza larva 1 cm
- Colore bianco crema (Diagnosi differenziale da tarma della cera (*Galleria mellonella*))
- Tre paia di lunghe zampe anteriori
- spine sulla parte dorsale di ciascun segmento del corpo
- Due grandi spine che sporgono nella parte posteriore

Adulto:

- Dimensioni: lunghi 5-7 mm e larghi 2,5-3,5 mm
- Colore chiaro dopo essere emerso dallo stadio di pupa; più scuro passando da bruno a nero
- Testa, torace e addome sono ben distinti.
- Elitra (struttura che ricopre le ali) più corta dell'addome che rimane scoperto nella porzione distale
- antenne "a clava".

Sintomatologia:

- Presenza di larve nelle celle, sui favi, sulle pareti interne e sul fondo dell'arnia
- Favi deformati o collassati dalla presenza di gallerie scavate dalle larve
- Miele fermentato fuoriuscito dalle celle che imbratta i favi e gocciola sul fondo dell'arnia

Modalità di diffusione

- Diffusione diretta attraverso il volo
- Diffusione indiretta favorita dalla movimentazione di pacchi d'ape, colonie, sciame, favi, cera o attrezzature apistiche. La movimentazione internazionale di terreno, frutta e ospiti alternativi (ad es. bombi) possono costituire altre vie di introduzione.

Come controllare l'alveare

La presenza di pochi adulti, larve o uova è difficile da rilevare. Il controllo regolare attraverso l'utilizzo di trappole consente l'identificazione precoce.

Controllo-Terapia

Il controllo si basa su sull'applicazione delle buone pratiche apistiche:

- Mantenere famiglie forti ben popolate
- Mantenere l'apiario ordinato evitando di lasciare materiale apistico abbandonato (arnie vuote, favi non utilizzati, ecc. che potrebbero diventare un luogo di riproduzione del coleottero
- Utilizzo di trappole meccaniche

Attenzione va rivolta anche ai locali di smielatura e magazzini:

- Smielare prima possibile (entro alcuni giorni)
- Diversamente conservare i melari a temperatura di refrigerazione o con umidità relativa <10°C
- Mantenere un elevato livello di pulizia analogamente a quanto detto per l'apiario

Nosemiasi

Normativa di riferimento: (fatte salve eventuali ulteriori disposizioni, in attuazione dei nuovi Regolamenti comunitari AHL)

- Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR 320/54) e s.m.i
- Nota 17114 del 01-10-2011 Regolamento di polizia veterinaria – misure per noseemiasi

La noseemiasi è una malattia denunciabile delle api adulte provocata da funghi unicellulari appartenenti alla Classe dei Microsporidi, Famiglia Nosematidi, Genere Nosema. Si riconoscono due specie distinte

Nosema apis: agente eziologico della forma “classica” gastro-enterica

Nosema ceranae: agente eziologico esotico responsabile della malattia caratterizzata da lento spopolamento e morte dell’apiario

Gestione positività al controllo:

Il Regolamento di Polizia Veterinaria prevede l’obbligo di denuncia solo in presenza di sintomi clinici tipici causati da *Nosema apis* e l’applicazione di quanto previsto agli articoli 154, 155 e 156 del DPR 320/54 con il sequestro, distruzione dell’apiario e l’istituzione di una zona di controllo di 3 km di raggio.

Ciclo biologico

- Le api adulte si infettano ingerendo alimenti contaminati da spore presenti nelle deiezioni
- Le spore ingerite germinano e proliferano nell’intestino dando origine a forme ameboidi in grado di penetrare nelle cellule intestinali dove si sviluppano e si moltiplicano nutrendosi del citoplasma cellulare fino a determinare la morte della cellula intestinale invasa.
- Le spore, forme di propagazione della malattia, vengono espulse con le feci e, una volta all'esterno, possono rimanere vitali, nei tessuti fecali, anche per un anno.

Sintomatologia:

- Disturbi intestinali con diarrea (imbrattamento predellino di entrata dell’arnia)
- Lento spopolamento
- Diminuzione dell’attività della colonia
- Irrequietezza
- Api che camminano con ali aperte a “k”
- Api adulte tremolanti e paralizzate
- Api morte sul fondo dell’alveare con addome gonfio e molle

Modalità di diffusione:

- All’interno dell’alveare Il contagio avviene fondamentalmente per via oro-fecale. ma anche per profilassi.
- La diffusione da alveare ad alveare e da apiario ad apiario può realizzarsi attraverso la deriva delle operaie, i cambiamenti di arnia dei maschi, il saccheggio, lo spostamento di telaini infetti da un’arnia all’altra, l’alimentazione con miele o polline contaminato, l’impiego di materiali o di attrezzi infetti. La contaminazione da un apiario all’altro avviene di solito tramite feci infette

Diagnosi:

- La diagnosi nelle fasi iniziali è difficile e si basa sul riscontro di imbrattamento del predellino dell'alveare successive prove di laboratorio (ricerca microscopica e conta delle spore a livello di intestino medio o direttamente sugli escrementi).
- La diagnosi può essere eseguita anche con metodi molecolari (PCR) che permettono anche la tipizzazione ovvero la differenziazione fra le due specie

Controllo e terapia:

- Prevenire l'infezione mediante una corretta conduzione dell'apiario, curando specialmente la sua ubicazione (preferire le zone soleggiate e poco ventilate) ed il corretto orientamento delle arnie.
- Effettuare un corretto invernamento e, se necessario, provvedere a somministrare alimento nel periodo autunnale ed invernale (provviste sufficienti e di buona qualità) o mangimi complementari
- Inserire un numero di favi adeguatamente rapportato alla popolazione della colonia

Acariasi tracheale (Acarapisosì)

Normativa di riferimento: (fatte salve eventuali ulteriori disposizioni, in attuazione dei nuovi Regolamenti comunitari AHL)

- Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR 320/54) e s.m.i

Malattia che colpisce le api adulte, il cui agente eziologico è l'*Acarapis woodi* Rennie, acaro appartenente alla famiglia Tarsonemidae. L'infezione si diffonde da ape ad ape per contatto diretto. In genere, solo le api sfarfallate entro 10 giorni sono suscettibili all'infestazione. Successivamente i peli che ricoprono l'ape impediscono l'ingresso dell'acaro nelle trachee attraverso gli spiracoli. La sopravvivenza dell'acaro nelle api morte è di circa una settimana. L'acaro può vivere a lungo (anni) nella popolazione senza che emerga alcun sospetto.

Gestione positività al controllo:

Il Regolamento di Polizia Veterinaria prevede l'obbligo di denuncia in caso di riscontro della malattia e l'applicazione di quanto previsto agli articoli 154, 155 e 156 del DPR 320/54.

Ciclo biologico

- Le api adulte si infettano per contatto diretto con altre api infestate
- L'acaro si riproduce nelle trachee dell'ape adulta, dove la femmina può deporre 8–20 uova
- Lo sviluppo richiede 11–12 giorni per i maschi e 14–15 giorni per le femmine

Sintomatologia:

- Non esistono sintomi specifici
- Osservazione in inverno-primavera di api che strisciano senza direzione, senza forza, intontite, con le ali in posizione anormale (a K)
- La colonia appare fortemente indebolita
- Una famiglia di api fortemente infestata d'inverno è irrequieta, non inizia la covata o la inizia troppo presto.

Modalità di diffusione:

- Contatto diretto attraverso saccheggio, fuchi, sciame;
- Da parte dell'apicoltore con l'acquisto di api (colonie, nuclei, sciame, regine).
- Con i soli favi, senza le api, la malattia non si può trasmettere.

Diagnosi:

- Diagnosi di laboratorio: osservazione al microscopio ottico di una sezione di torace d'ape

Controllo e terapia:

Stesse modalità e prodotti utilizzati per il controllo e trattamento della infestazione da varroa. Peralto, il costante controllo della varroa in apiario implica un effetto indiretto anche nei confronti dell'eventuale presenza di questo parassita che, non ha caso, negli ultimi anni è praticamente scomparso e le diagnosi sono molto rare.

Virosi delle api e mortalità degli alveari

Introduzione

Le virosi delle api, **pur non essendo malattie soggette a denuncia**, rappresentano gravi patologie, a volte sottovalutate sia dagli apicoltori, che dagli esperti apistici e dai veterinari. Sono diffuse in tutto il mondo e possono causare elevate perdite economiche, soprattutto quando associate ad altre malattie. Tale situazione, da tempo nota nel panorama della patologia apistica, ma non ancora del tutto chiarita, è oggetto di numerosi studi di patogenesi delle malattie e per la messa a punto di specifici metodi diagnostici di laboratorio.

I virus delle api

Dal 1963, anno dell’isolamento del primo virus (CPV) ad oggi, sono stati identificati e caratterizzati circa 20 virus diversi. I virus delle api sono classificati nella cosiddetta Picornavirus-like superfamily e appartengono in particolare alla sottofamiglia Dicistroviridae o ad un genere, Iflavirus, non allineato tassonomicamente (Tabella 1).

La maggior parte dei virus delle api sono quindi virus Picorna-like: presentano forma icosaedrica con diametro di circa 30nm, sono morfologicamente simili e non distinguibili mediante la semplice osservazione al microscopio elettronico a trasmissione (TEM).

Le caratteristiche biochimiche, antigeniche e genomiche dei vari virus sono solo in parte conosciute; infatti, la sequenza genomica completa è disponibile per 6 virus delle api: SBV, BQCV, ABPV, KBV, DWV, KV. Non infrequenti sono le segnalazioni di nuovi ceppi virali o di varianti antigeniche, quale, ad esempio, l’Israeli Acute Paralysis Virus (IAPV), un Dicistrovirus recentemente classificato che, secondo Autori americani, potrebbe essere in qualche modo collegato alla “Sindrome dello spopolamento degli alveari” (Tabella 2), anche detta “Colony Collapse Disorder” (o CCD). Dello stesso DWV, forse l’agente più diffuso, sono oggi conosciute almeno tre genotipi (tipo A, B, C) e possibili ricombinanti tra essi, che differiscono per virulenza e distribuzione.

a) Improvvisa scomparsa delle api operaie
b) Pochissime o nessuna ape morta all’interno degli alveari
c) Covata presente o assente
d) Sopravvivenza di soltanto uno sparuto gruppetto di api con o senza la regina
e) Presenti ma bottinate con ritardo le scorte di miele e di polline

Patogenicità dei virus delle api

Molti, se non tutti i virus delle api causano infezioni latenti o inapparenti e in condizioni normali il loro impatto sull’economia apistica è trascurabile; tuttavia, in seguito a fattori predisponenti e/o malattie concomitanti quali la varroatosi, si può assistere a replicazione virale e malattia conclamata con gravi danni economici per l’apicoltore.

Questi casi sono relativamente rari riconoscono come responsabili principalmente il virus delle ali deformi (Deforming Wing Virus – DWV) ed il virus della paralisi acuta (Acute Bee Paralysis Virus – ABPV) ed in misura minore l’Israeli Acute Paralysis Virus (IAPV) ed il Kashmir Bee Virus (KBV).

<i>Virus delle ali deformi (DWV)</i> a) Virus identificato nel 1991, oggi molto diffuso b) Può causare infezioni latenti c) Replica più lentamente di ABPV (Acute Bee Paralysis Virus) d) Molto spesso associato a varroa (che ne faciliterebbe la trasmissione) e) Causa malformazioni delle ali delle api infettate allo stadio larvale, con impossibilità a volare (Figura 1)
<i>Virus della Paralisi Acuta (ABPV)</i> a) Virus molto diffuso, si propaga velocemente b) Causa mortalità nelle api adulte più spesso in concomitanza con la varroa (tarda estate, autunno) c) Associato a CBPV, infezione proporzionalmente correlata a quella da varroa d) Latente nel tessuto adiposo; rapida replicazione e) Mortalità nella covata; paralisi, accorciamento della vita e alterazioni comportamentali negli adulti f) Trasmesso da varroa che funziona anche da attivatore g) Positività anche della covata parassitizzata da varroa → danno?
<i>Kashmir Bee Virus (KBV)</i> a) Diffusione mondiale b) Variabilità antigenica, diversi ceppi correlati c) Correlato con ABPV e IAPV d) Infetta l'ape in tutti gli stadi e) Può persistere in forma latente f) Può essere attivato dalla varroa g) Sintomi non specifici h) Molto virulento, causa elevata mortalità i) Diffusione bassa j) Presente in Europa
<i>Israeli Acute Paralysis Virus (IAPV)</i> a) Descritto in Israele nel 2004 b) Ritenuto concausa della CCD in USA c) Sintomi simili a ABPV d) Correlato antigenicamente a ABPV e KBV e) Esiste in diversi varianti (a ≠ patogenicità?) f) Spesso associato a ABPV e/o KBV g) Segnalato in Europa; In Francia 14% colonie con mortalità invernale, associato a Varroa, ABPV e Nosema

In generale, la mortalità da virus è molto insidiosa, difficile da riconoscere e diagnosticare e spesso confusa con altri quadri e sindromi. Infatti, i sintomi dipendono da dose e modalità d'infezione, predisposizione genetica e stato generale della colonia.

Soltanto 2 virus, il virus della covata a sacco (SBV = Sac Brood Virus) e il virus della paralisi cronica (CBPV = Chronic Bee Paralysis Virus), per i sintomi caratteristici indotti possono essere diagnosticati facilmente su base clinica; la maggior parte dei virus, tra cui ABPV e DWV, invece, provoca solamente un "accorciamento della vita" delle api. Tuttavia, dal punto di vista epidemiologico, la comparsa di *Varroa destructor* ha modificato la relazione virus-ape. Infatti, con la trasmissione dei virus alle pupe ed alle api adulte attraverso l'attività patogena dell'acaro, è fortemente aumentato il tasso di infettività virale e sono state osservate nuove modalità di infezione.

Epidemiologia delle virosi delle api

In generale i virus delle api sono dotati di elevata resistenza ambientale, che ne favorisce da un lato la persistenza allo stato di latenza e dall'altro la variabilità, contribuendo a rendere possibili la comparsa di varianti antigeniche/ceppi mutanti.

La trasmissione dei virus nelle api può realizzarsi per via orizzontale (contatto diretto) che verticale (tramite ciclo riproduttivo). Nel primo caso può avvenire tramite insetti (*vector-borne*) oppure per via alimentare (*food-borne*) per la presenza di virus in polline, miele, pappa reale, anche in considerazione delle alte concentrazioni virali presenti nell'intestino e feci che rendono possibile il ciclo oro-fecale. Ma la trasmissione orizzontale può avvenire anche per via venerea tramite fuchi infetti e presenza del virus nel seme e nella spermateca.

La trasmissione transovarica è ritenuta possibile in considerazione del fatto che si è visto che le regine possono essere positive per più virus, che vi è presenza di virus negli ovari, che i virus (es. DWV) erano presenti in uova, anche con superficie sterilizzata, ma soprattutto che virus erano presenti in ogni stadio di sviluppo dell'ape, anche in assenza di varroa e di virus in pappa reale.

Secondo un modello epidemiologico proposto si possono riconoscere due momenti distinti di presenza e infezione virale: 1) nelle colonie in salute e vitali, i virus si mantengono con trasmissione per via verticale, rimangono allo stato di latenza/persistenza e non causano episodi clinici evidenti; 2) viceversa nelle colonie "stressate" (carenze alimentari varroa, altre patologie,) e poco vitali, i virus abbandonano lo stato di latenza, si riproducono in modo massivo, si trasmettono per via orizzontale e causano morte degli individui e spopolamento della famiglia.

Virus e varroa

Da quando *Varroa destructor* ha fatto la sua comparsa negli alveari italiani si è avuto un incremento delle patologie tradizionali, in quanto la gravità degli attacchi da varroa non è dovuta solo ai danni diretti che arreca alla covata e agli adulti, ma anche a quelli indiretti. Un alveare infestato dall'acaro, infatti, presenta un quadro patologico molto ampio, indicato come "sindrome di parassitosi da acari", dovuto all'esplosione di malattie secondarie.

Precedenti indagini hanno evidenziato come il parassita aumenti la suscettibilità dell'ape verso patogeni secondari e, in particolare, come ricordato il virus della paralisi acuta (ABPV), il virus delle ali deformi (DWV), il Kashmir Bee Virus (KBV) e l'Israeli Acute Paralysis Virus (IAPV), anche se i meccanismi attraverso i quali si attua tale attività predisponente non sono ancora del tutto noti.

Due sono le ipotesi proposte: 1) attivazione della moltiplicazione di virus presenti in forma latente a seguito di attività alimentare (traumi ?) e successiva localizzazione in organi bersaglio 2) azione inibitoria per rilascio di enzimi digestivi, sui meccanismi di inibizione e difesa che normalmente limitano la replicazione virale

Osservazioni di campo indicano che in colonie fortemente infestate dall'acaro la causa principale di mortalità delle api e di collasso finale delle colonie era da ascrivere a infezioni virali da ABPV e DWV.

Secondo quanto descritto in letteratura, la varroa è veicolo di virus con due modalità: attraverso l'attività alimentare, causando un'attivazione virale o come vettore passivo trasportando i virus con la saliva o contenuto intestinale. La varroa può acquisire il virus da api infette e ci sono più probabilità che un'ape nasca deformata o muoia se la varroa si è precedentemente alimentata su un'ape deformata. Inoltre, alla diffusione della varroa in un'area si associa spesso la comparsa più o meno immediata di patologie secondarie incluse le virosi.

L'esito dell'infestazione dipende da numerosi fattori quali: il numero di varroe (infette), la presenza (*quali virus e quale genotipo*) e il livello (*a quale titolo*) di infezione virale, la prevalenza e titolo virale nella popolazione di varroe, la patogenicità del ceppo virale, la suscettibilità delle api (e della varroa) al virus, la quantità di covata presente nella colonia.

In sostanza, è il livello (titolo) di virus presente (DWV) nelle api (e non la sola assenza/presenza) che determina se nasceranno deformate o meno. E' noto inoltre che il numero di copie di genoma di DWV nelle varroe condiziona lo sviluppo o meno di api con ali deformi e che almeno un genotipo di DWV replica anche nella varroa; infatti, si possono ritrovare concentrazioni elevatissime di virus anche in varroe da api non deformi. Infine, c'è una correlazione positiva fra aumento del n. di varroe e aumento della percentuale di api deformate.

Come riconoscere le virosi

Come noto le manifestazioni cliniche riferibili alle patologie delle api sono raramente patognomoniche, con molti sintomi in comune a differenti malattie. Quindi è sempre necessario ricorrere alle analisi di laboratorio per confermare l'eziologia dei sospetti clinici. Ciò è a maggior ragione vero per le virosi in considerazione del fatto che le situazioni patologiche ad esse associate sono conseguenza di una compromissione generale della colonia, a seguito di disordini di varia natura (tossica, parassitaria, genetica, biochimica, metabolica) corresponsabili della rottura dell'equilibrio di forza delle famiglie.

I virus possono pertanto essere considerati alla stregua di agenti complicanti che trovano in altri patogeni quali la varroa, il fattore scatenante la loro attivazione e/o replicazione, contribuendo a determinare il collasso e la morte delle famiglie; di fatto una situazione riconducibile alla sindrome da spopolamento. Un altro importante fattore causa di sviluppo di malattie virali conclamate è rappresentato dallo stress prolungato (es. errato posizionamento delle arnie, freddo dovuto a frequenti visite invernali da parte dell'apicoltore, squilibrio numerico tra api adulte/covata da alimentare, etc.).

Fino a prima della messa a punto di metodi biomolecolari l'indagine diagnostica veniva eseguita principalmente con metodi immunoenzimatici e pertanto era spesso condizionata dalla disponibilità di reagenti specifici (soprattutto antisieri). Tra i metodi applicati vanno ricordati:

- Agar Gel Immunodiffusione: è metodica rapida, poco costosa e specifica, anche se poco sensibile. È adeguata per svelare infezioni massive. È stata per molti anni la metodica di riferimento, di fatto utilizzata unicamente in modo completo per tutti i virus presso la Stazione Sperimentale di Rothamsted in Gran Bretagna.
- Microscopia elettronica (ME/IEM): ha una sensibilità variabile in rapporto al metodo usato, ma può svelare presenza di virus in modalità semi-quantitativa, anche in assenza di specifici reagenti. In considerazione della similarità morfologica di molti virus delle api, la diagnosi è perlopiù di "virosi", senza poter definire con esattezza il tipo di virus. Tuttavia, utilizzando il metodo di immunoelettronmicroscopia (IEM), che sfrutta antisieri monospecifici (es. per il virus DWV e ABPV), è possibile emettere una diagnosi specifica di tipo virale. Non è però adatta per indagini su larga scala.
- ELISA: molto sensibile, svela anche infezioni latenti. Presso l'IZSLER di Brescia è stato sviluppato e validato un test ELISA tipo sandwich per la diagnosi di DWV, che oggi viene utilizzato di routine. È un test molto specifico e sensibile e permette di fare diagnosi su un elevato numero di campioni a costi ridotti.
- PCR: alla mancanza di antisieri specifici si è ovviato con l'uso della PCR in tutte le sue varianti (multiplex - real time - immunocapture PCR). Come per molte malattie delle altre specie animali, la PCR rappresenta oggi il metodo diagnostico più spesso usato, non solo a scopo diagnostico ma anche per la identificazione e caratterizzazione genetica dei virus. Tuttavia, essendo una metodica molto sensibile, in grado cioè di svelare anche le infezioni latenti, fornisce dei risultati che vanno adeguatamente valutati e interpretati di volta in volta. Ed anche per questo motivo che oggi la ricerca è impegnata nello sviluppo di metodi PCR quantitativi (PCR realtime) in grado di fornire indicazioni anche sulla carica/livello dell'infezione virale.

Buone pratiche apistiche che si possono adottare in caso di malattie virali

Ben poco si sa sulle modalità di intervento in caso di diagnosi di virosi delle api e non esistono a tutt'oggi rimedi terapeutici specifici ed efficaci per le malattie virali delle api.

In caso di sintomatologia particolarmente grave, quando non si voglia investire troppo tempo nella gestione degli alveari con esiti peraltro dubbi, l'unico rimedio è la distruzione delle famiglie colpite (sempre che la natura non abbia già fatto il proprio corso che poi è la situazione più frequente, essendo spesso le virosi diagnosticate su famiglie già spopolate).

Le arnie delle famiglie infette vanno opportunamente lavate e disinfettate con composti virulicidi prima di essere nuovamente utilizzate.

Le pratiche apistiche, singole o associate quali distruzione dei favi contenenti la covata infetta che possono essere sostituiti con favi contenenti una covata nascente prelevata da alveari sani, la messa a sciame e la sostituzione delle api regine, richiedono ulteriori studi di campo per valutare l'efficacia degli interventi.

Vista la stretta correlazione con altre patologie non virali, prima fra tutte la varroasi, **la prevenzione delle virosi delle api dipende principalmente dal controllo della varroa con interventi appropriati e coordinati sul territorio**. Indubbiamente, è bene quindi effettuare quanto prima possibile durante la stagione produttiva, un trattamento antivarroa delle famiglie colpite, in attesa di definire più specifici interventi gestionali. Inoltre, ridurre al minimo ogni fattore predisponente e scatenante (stress di ogni natura: chimico, fisico, metabolico, infettivo) può evitare infatti, la riattivazione di infezioni virali latenti.

Di fondamentale importanza sono dunque le misure preventive e indirette, quali:

- applicazione delle buone pratiche di allevamento in apiario, essenziali per mantenere e potenziare le difese naturali delle colonie e quindi prevenire e evitare la moltiplicazione dei virus e la diffusione orizzontale delle infezioni virali;
- attuare una accurata lotta alla varroa, effettuando quanto prima possibile durante la stagione produttiva un trattamento antivarroa delle famiglie colpite;
- monitorare i livelli di infestazione da varroa e di infezione da nosema.

CAP. 3 AUTOCONTROLLO E TRACCIABILITÀ DELLA FILIERA PRODUTTIVA

Conformemente a quanto riportato nel regolamento 852 allegato I, parte A III “Tenuta delle registrazioni” gli apicoltori, esclusi gli apicoltori che esercitano l’attività ai fini della produzione per uso domestico privato (“autoconsumo”, fatto salvo quanto previsto al capito 6), in qualità di operatori del settore alimentare sono tenuti a tenere e conservare le registrazioni relative a:

- natura e origine degli alimenti somministrati agli animali: alimenti somministrati alle api/alveari come ad esempio il miele (in favi o smielato), canditi, sciroppo, integratori alimentari;
- prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione (vedi capitolo utilizzo farmaco);
- l’insorgenza di malattie che possono incidere sulla sicurezza dei prodotti di origine animale: ad oggi non ci sono evidenze scientifiche che correlino le patologie delle api a un rischio sanitario dei prodotti dell’alveare;
- risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici, che abbiano rilevanza per la salute umana;
- tutte le segnalazioni pertinenti relative ai controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale;

Ai sensi del Reg. 178/2002, per garantire la rintracciabilità di alimenti, mangimi, animali e qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o mangime, gli apicoltori che commercializzano i propri prodotti, in quanto diretti responsabili della sicurezza dei prodotti finiti, devono:

1. predisporre opportune registrazioni che permettano di individuare i fornitori di animali (alveari, sciami, api regine, pacchi d’api), mangimi (alimentazione proteica o di sostegno alle api, ad es. canditi, sciroppi, integratori), medicinali veterinari ecc;
2. predisporre opportune registrazioni che permettano di individuare le imprese a cui è stato ceduto il miele, gli altri prodotti e gli animali (alveari, sciami, api regine, pacchi d’api).

Le registrazioni previste possono essere conservate in forma cartacea o informatica e possono essere così riassunte:

in entrata (o a monte):

- elenco dei fornitori (nome e ragione sociale della ditta, indirizzo, numero di telefono, sede legale);
- tipologia e quantitativo della merce acquistata (compresi i materiali destinati a venire in contatto con gli alimenti) e altre eventuali indicazioni utili ai fini dell’individuazione del prodotto in ingresso (ad esempio: partita, lotto);
- data del ricevimento;

in uscita (o a valle) (solo qualora si venda ad altri OSA e non esclusivamente al consumatore finale):

- elenco dei clienti (nome e ragione sociale della ditta, indirizzo, numero di telefono, sede legale,
- tipologia, lotto di appartenenza e quantitativo di prodotto fornito.

La normativa vigente non prevede obbligo di tracciabilità interna ma è consigliabile in relazione alla lunga vita commerciale del miele e degli altri prodotti dell’alveare.

Per la corretta gestione dei lotti di produzione l’apicoltore deve:

- stabilire i criteri per la definizione del lotto (ad es. stessa giornata di smielatura, partita di miele ottenuta da uno stesso apiario o da apiari diversi, stessa area di produzione, stesso maturatore);

- Attribuire ad ogni partita di miele o altri prodotti un identificativo di lotto;
- Registrare le produzioni e i dati relativi a:
 - lotto attribuito
 - tipologia e quantità prodotta

Le registrazioni delle informazioni minime relative all'alimento devono essere opportunamente conservate dal responsabile, per un periodo di tempo di:

- cinque anni per i documenti commerciali ai fini fiscali;
- nel caso di registri, moduli, ovvero delle registrazioni della tracciabilità, vanno conservate per un congruo periodo di tempo che, indicativamente, per il miele può essere riferito ai 12 mesi oltre la data di consumo consigliata (TMC).

Alimenti non conformi, ritiro e richiamo del prodotto

Nel caso in cui l'impresa ritiene o ha motivo di ritenere che il prodotto ceduto non sia conforme ai requisiti di sicurezza alimentare e qualora questo prodotto non sia più sotto il suo immediato controllo, provvede a:

- informare immediatamente il Servizio veterinario competente per territorio
- mettere a disposizione della stessa tutte le informazioni richieste e utili ai fini della valutazione della congruità delle misure adottate e collaborare riguardo ai provvedimenti volti a evitare o ridurre i rischi provocati dal prodotto fornito
- informare i clienti e avviare tutte le procedure per il ritiro del prodotto dal mercato

CAP. 4 PACCHETTO IGIENE

Introduzione al pacchetto igiene

Il settore della produzione e commercializzazione del miele presenta alcune caratteristiche che lo differenziano dagli altri settori della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale e in particolare la presenza di un numero limitato di produttori professionali a fronte di numerosi e apicoltori che esercitano l'attività ai fini della produzione per uso hobbistico.

Tale attività rientra nel settore della "produzione primaria" come definito dal Regolamento (CE) n.178/2002 e di conseguenza deve rispettare quanto prescritto dal Regolamento (CE) n.852/2004 per questa tipologia di attività;

Normativa di riferimento nazionale: (fatte salve eventuali ulteriori disposizioni, in attuazione dei nuovi Regolamenti)

- Regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- Regolamento (CE) n.852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Il Regolamento (UE) 2017/625 controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c) d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117
- la Legge regionale 2 aprile 2007 - n. 8 - Disposizioni in materia di attività sanitarie e sociosanitarie;
- la Circolare n.34/SAN del 7 giugno 1999 "Autorizzazione sanitaria per laboratori di smielatura";
- la Circolare della Regione Lombardia 52/SAN del 23/12/2005 - Introduzione dell'obbligo di registrazione e riconoscimento per le imprese del settore alimentare";
- Ddgs n 7631_2009_ Applicazione pacchetto igiene in apicoltura
- Ddgs n 5593 27/05/2010 "Definizione dell'ambito di applicazione dei regolamenti (CE) N. 852/2004 e 853/2004"

Caratteristiche del miele e dei prodotti primari:

Il miele è la sostanza dolce naturale che le api (*Apis mellifera*) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano, combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare" (Decreto legislativo 21/05/2004 n.179).

È essenzialmente composto da diversi zuccheri, soprattutto da fruttosio e glucosio, nonché da altre sostanze quali acidi organici, enzimi e particelle solide (provenienti dalla raccolta del miele).

A seconda dell'origine botanica si possono distinguere:

- mieli di nettare e mieli di melata;
- mieli uniflorali, che derivano principalmente da una sola specie vegetale e presentano caratteristiche definite;
- mieli multiflorali che derivano dal nettare di più specie botaniche (es. miele millefiori).

Il nettare e la melata sono liquidi zuccherini che derivano dalla linfa dei vegetali.

- il nettare è secreto dai nettari (organi ghiandolari delle piante) e la sua produzione è legata a molteplici fattori. La sua composizione è relativamente costante per una determinata specie botanica e condiziona direttamente la composizione del miele che ne deriva.
- La melata è escreta da insetti parassiti delle piante ospiti, a partire dalla linfa e contiene enzimi derivati dagli insetti produttori. I fattori che incidono sulla produzione di melata sono ancora maggiori rispetto a quelli che incidono sulla produzione del nettare, tali da determinare notevoli variazioni di produzione da un anno all'altro.

Il miele prodotto a partire dalla melata o dal nettare all'interno dell'alveare viene estratto dall'apicoltore mediante operazioni relativamente semplici.

Composizione del miele

I costituenti fondamentali sono legati alla composizione del nettare o della melata, cioè alla sua origine botanica e sono condizionati dagli interventi dell'apicoltore e dalle modalità di conservazione.

Alcuni componenti principali sono sempre presenti (zuccheri, acqua, sali, acidi organici, enzimi), ma le singole proporzioni variano, tanto da poter affermare che non esistono due mieli identici.

Il contenuto totale degli zuccheri è abbastanza costante (75-80 %), ma i singoli zuccheri differiscono molto tra loro.

In totale, sono oltre 300 le sostanze identificate che si possono trovare nel miele.

Composizione media:

- carboidrati 75-80 %:
- monosaccaridi (fruttosio ~38%, glucosio ~ 31 %)
- disaccaridi (maltosio ~7 %, saccarosio 1-2 %)
- polisaccaridi
- acqua 17-18 %: trattasi di valore ottimale, il Decreto Legislativo 179 /2004 prevede "in genere non più del 20%"
- proteine e sostanze azotate: 0,2-0,4% (<2%) (Polline, enzimi, aminoacidi)
- sostanze minerali: ~ 0,02-1,5 % (elevate nei mieli scuri es. castagno, melata)
- acidi organici: ~ 0,1 - 1 % (di origine vegetale e animale, responsabili dell'aroma, determinano reazione acida)
- altre sostanze: ~ 3 % polifenoli, flavonoidi, alcoli (molto importanti in relazione all'elevato valore biologico e alla loro azione sinergica)
- vitamine: in tracce (idrosolubili).

Caratteristiche peculiari:

- basso valore di acqua libera ($A_w \sim 0,50 - 0,62$)
- acidità elevata (ph ~ 3,5 - 4,5 per i mieli di nettare; 4,5-5,5 per i mieli di melata)
- presenza di sostanze ad azione antibatterica (enzimi, polifenoli)
- basso contenuto in azoto.

Il miele è in grado di inibire la moltiplicazione della quasi totalità dei microrganismi (a parte i lieviti osmofili, che qualora la sua umidità superi il 18 - 20 % circa, si possono sviluppare determinandone la fermentazione, con produzione di gas e alterazione delle caratteristiche qualitative e sensoriali).

Qualora la sua umidità sia minore del 18% circa, il miele è stabile e si mantiene a temperature ordinarie (si conserva a lungo, in genere anche oltre 2 anni).

Miele in favo: miele che non è stato smielato, che può essere direttamente confezionato per il consumo, in pezzi di favo oppure con pezzi di favo.

Polline: è prodotto dai fiori ed è composto da microgranuli che rappresentano l'insieme dei gametofiti maschili delle piante fanerogame, destinato alla fecondazione degli ovai che rappresentano il gametofito femminile. Al momento della raccolta le api lo elaborano aggiungendovi secrezioni salivari, nettare o miele fino ad ottenere delle masserelle che vengono trasportate e scaricate nell'alveare. Qui viene immagazzinato nei favi del nido per ricavarne un importante apporto nutrizionale di natura prevalentemente proteica (cosiddetto "pane d'api"). Il polline destinato al consumo quale alimento per l'uomo viene raccolto dall'apicoltore all'ingresso dell'alveare con particolari gabbie o trappole che fanno sì che le api, attraversandole, vi scarichino le pallottole di polline.

Per quanto riguarda la produzione di polline per uso alimentare, occorre tenere in considerazione anche altri possibili pericoli, quali la presenza di tarme della cera, uova di insetti ed in questo caso la bonifica può essere costituita dal trattamento a basse temperature del polline; per evitare resti di covata calcificata vanno invece escluse le famiglie che presentano tale malattia: in questo modo si contribuisce anche al contenimento del pericolo legato alla produzione di micotossine nel polline non ancora essiccato.

Al momento della raccolta il polline possiede un buon profilo conservativo legato allo stato di disidratazione in cui si trova; la raccolta da parte dell'apicoltore lo espone a fattori che possono peggiorarne le caratteristiche e la conservabilità, per cui se non viene consumato subito dopo la raccolta deve essere conservato in maniera adeguata mediante refrigerazione, congelamento o disidratazione, anche abbinate fra loro.

Propoli: Il (o la) propoli grezzo viene ottenuto dalla raschiatura delle superfici interne dell'arnia o da griglie posizionate appositamente all'interno dell'alveare sulle quali le api depositano tale sostanza. Il pericolo di contaminazione derivante dai materiali fa sì che per il propoli sia preferibile la produzione mediante l'impiego di apposite griglie piuttosto che la produzione per raschiamento dall'arnia.

Dopo la raccolta e la eliminazione di eventuali corpi estranei, difficilmente viene consumato come tale, ma generalmente necessita di trasformazioni successive (es. produzione di caramelle al propoli, alimenti composti, propoli in soluzione alcolica: tutti questi prodotti non rientrano nella produzione primaria).

Pappa reale: La produzione di pappa reale destinata al consumo umano è resa possibile grazie a particolari tecniche. La pappa si produce in normali alveari - in Italia le due tecniche più utilizzate sono l'orizzontale in arnia da 10 e la verticale in cassetto da 6 o arnia da 10; dopo la raccolta, talvolta viene consumata in tempi brevi ma assai più spesso viene refrigerata o congelata o disidratata, in quanto deperibile, per prolungarne la conservazione.

Cera d'api: viene ottenuta dai favi o degli opercoli; dopo una prima lavorazione in azienda (es. separazione dalle impurità, fusione, pressatura) si può prestare a molti usi alimentari, ma anche in settori produttivi diversi (cosiddetti "usi tecnologici").

Può inoltre essere utilizzata come additivo alimentare (E 901) e gli usi consentiti sono riportati in dettaglio nel Reg. (CE) 1333/2008.

Veleno: è un altro prodotto che si ottiene dalle api, non viene trattato in questo documento, in quanto non è un alimento.

Alcuni dei prodotti sopra descritti possono essere messi in commercio come "Integratori alimentari" (ex DLgs 111/1992) e come tali soggetti alla normativa specifica: come previsto dalla Determina n°14738/2014 gli stabilimenti che confezionano gli integratori alimentari sono attualmente soggetti a riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004.

Campo di applicazione e adempimenti

I Regolamenti 178/02 e 852/2004 stabiliscono le norme igieniche che devono essere rispettate da tutti gli operatori del settore alimentare, prevedendo una distinzione tra gli operatori che effettuano la produzione primaria e le operazioni connesse (che devono rispettare i requisiti previsti nella parte A dell'allegato I del regolamento 852/2004) e gli operatori che effettuano ogni altra fase della produzione, trasformazione e distribuzione che devono rispettare i requisiti previsti nell'allegato II del regolamento 852/2004.

Le Linee guida della Commissione Europea sull'applicazione di alcune disposizioni del Regolamento (CE) n. 852/2004 relativo all'igiene dei prodotti alimentari del 2018 così come La linea guida applicativa del Reg. (CE) 852/2004, allegato I dell'Accordo rep. n.59 del 29 aprile 2010, sancito in sede di conferenza Stato - Regioni precisano che tutte le attività di apicoltura devono essere intese quali produzione primaria qualora condotte presso i locali dell'apicoltore. Questo include l'allevamento delle api (anche se questa attività si

estende fino ad avere alveari distanti dallo stabilimento dell'apicoltore), la raccolta del miele, il confezionamento e l'imballaggio nello stabilimento dell'apicoltore. Altre operazioni al di fuori dello stabilimento dell'apicoltore (ad esempio il confezionamento e l'imballaggio del miele) non possono essere considerate quali produzione primaria.

Lo svolgimento di operazioni quali la centrifugazione e il confezionamento del miele in laboratori di altri apicoltori, di cui l'apicoltore abbia la disponibilità temporanea e nei quali operi con gestione diretta sui propri prodotti, rientra comunque nell'ambito della produzione primaria, come di seguito specificato.

Si sottolinea, inoltre, che il Decreto Direzione Generale Sanità n. 5593 del 10/05/2010 "Definizione dell'ambito di applicazione dei regolamenti (CE) N. 852/2004 e 853/2004" stabilisce che "non rientra nel campo di applicazione dei Regolamenti (CE) n. 852/2004 e 853/2004 – ma rientra nel campo di applicazione del Reg (CE) n. 178/02 - la cessione diretta nell'azienda agricola, e su richiesta del consumatore finale o di un dettagliante a livello locale (definito come il territorio della provincia nella quale è situata l'azienda di produzione primaria e quello delle province contermini) che rifornisca direttamente il consumatore finale, dei prodotti primari ottenuti nell'azienda" e che "gli operatori del settore della produzione primaria che producono alimenti o mangimi devono registrarsi presso l'autorità competente secondo le modalità riportate nella Circolare della Regione Lombardia 52/SAN del 23/12/2005 e la nota n. 25228 del 16/05/2005

Da ultimo si fa presente che il Decreto legislativo 193/2007 ha abrogato l'obbligo dell'autorizzazione sanitaria per l'esercizio dei laboratori di produzione, preparazione e confezionamento e dei depositi all'ingrosso di sostanze alimentari previsto dall'art. 2 della Legge 30 aprile 1962, n.283.

Gli OSA che svolgono attività di smielatura e confezionamento di miele e altri prodotti dell'alveare che, ai sensi di quanto sopra illustrato, rientrano nella produzione primaria devono applicare quanto previsto dall'Allegato I del Regolamento 852/2004; a tali operatori, pertanto, non si applica l'obbligo di adottare le procedure basate sul sistema HACCP ma i requisiti più generali in materia di igiene indicati in tale Allegato. Il produttore primario quindi, anche se è dispensato dall'applicare il metodo HACCP e dal documentare un sistema di autocontrollo (manuale di autocontrollo) è comunque tenuto a conoscere le caratteristiche del prodotto e del processo produttivo, a individuare i pericoli che potrebbero determinare la realizzazione di un prodotto non idoneo al consumo e di conseguenza precisare le misure preventive o di controllo atte a ridurre o eliminare le contaminazioni.

Egli deve comunque tenere e conservare le registrazioni relative alle misure adottate per il controllo dei pericoli, in modo appropriato e per un periodo di tempo adeguato e commisurato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Tali registrazioni dovranno essere messe a disposizione delle autorità competenti quando richiesto. (al proposito vedi anche la comunicazione della Commissione Europea del 2016) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE relativa all'attuazione dei sistemi di gestione per la sicurezza alimentare riguardanti i programmi di prerequisiti (PRP) e le procedure basate sui principi del sistema HACCP, compresa l'agevolazione/la flessibilità in materia di attuazione in determinate imprese alimentari (in GU CE n. 278 del 30/07/2016)

Analisi dei pericoli (D.L.vo 158/2006) :

Il D.L.vo 158/2006, art. 14 prevede l'identificazione dei pericoli di natura chimica e delle relative misure preventive e correttive.

L'impossibilità del controllo totale derivante dall'attività delle api bottinatrici implica la necessità di una verifica analitica dell'alimento prodotto che non deve contenere residui superiori ai limiti massimi consentiti e non deve presentare traccia di sostanze o di prodotti non autorizzati.

L'apicoltore è tenuto a valutare i pericoli chimici e nel limite del possibile prevenirli e monitorarli in relazione alle caratteristiche dell'azienda, al contesto ambientale, alle informazioni disponibili e alle eventuali non conformità registrate precedentemente.

Le analisi potranno essere richieste dallo stesso apicoltore o da altri operatori del settore alimentare e dovranno essere effettuate da laboratori accreditati e iscritti in apposito elenco regionale.

In caso di non conformità l'OSA deve prevedere azioni per la gestione di alimenti non conformi.

Nel caso in cui venga effettuata solo la vendita diretta, l'imprenditore apistico che vende direttamente i propri prodotti, dovrà avere particolare cura nell'adottare e documentare azioni di controllo sul proprio prodotto finito. Al fine di garantire la sicurezza alimentare dei prodotti dell'apicoltura, è il pericolo da tenere maggiormente in considerazione.

Pericolo chimico

Contaminanti ambientali:

- metalli pesanti
- diossine
- PCB
- idrocarburi policiclici aromatici

deriva dalla raccolta di sostanze a consistenza gommosa o resinosa (es. vernici, bitume ecc.) da parte delle api bottinatrici e interessa principalmente il miele di melata, il propoli e il polline. Sono definiti i limiti massimi residuali nei prodotti dell'alveare esclusivamente per il piombo (LMR) 0,10 mg/kg. In caso di commercializzazione di prodotti dell'alveare come integratori alimentari, deve essere rispettata la specifica normativa in termini di tenori massimi.

- Fitofarmaci (residui):
- Neonicotinoidi
- antifungini

il pericolo deriva dai trattamenti delle piante con pesticidi e fitofarmaci. In caso di intossicazione o allevamento è frequente il riscontro di morie di api che devono essere segnalate all'ATS territorialmente competente. Queste segnalazioni sono importanti non solo per la sicurezza alimentare, ma soprattutto per gli aspetti di tutela del patrimonio apistico;

medicinali veterinari (residui)

- antibiotici
- acaricidi
- insetticidi

devono essere impiegati esclusivamente medicinali veterinari autorizzati, attenendosi alle indicazioni descritte nelle confezioni (o come da eventuale prescrizione del Veterinario, qualora questa sia necessaria).

fumi e gas di scarico di veicoli o impianti a motore

fumo prodotto dall'affumicatore utilizzato per ammansire le api, qualora vengano utilizzati materiali non idonei.

molecole chimiche trasferite dai materiali che entrano in contatto con il miele (attrezzature varie, contenitori di stoccaggio, materiali di confezionamento):

Riutilizzare materiali per l'apicoltura (es. arnie, favi vecchi, fogli cerei) espone al rischio di perpetuare eventuali contaminazioni all'interno dell'allevamento e dei prodotti. Va evitato l'uso di favi vecchi, mal conservati o alterati in quanto può incidere

negativamente sulla qualità e sulla salubrità del miele, mentre il ricorso alle griglie escludi-regina migliora le caratteristiche del miele ostacolando il passaggio delle api regine nei melari ed evitando la deposizione di covata nei favi del melario.

residui di detergenti e disinfettanti/disinfestanti;

allergeni:

occorre tenere presente anche questo tipo di pericolo che può essere presente in caso di aggiunta al miele di frutta secca e i prodotti derivati che rientrano nell'elenco delle sostanze allergizzanti contenuto nella normativa comunitaria. È obbligatorio riportare le informazioni sull'etichettatura e predisporre procedure di contenimento delle contaminazioni crociate.

Pericolo Fisico

Il controllo di questo pericolo si basa sull'attuazione di buone pratiche di lavorazione che comprendono filtrazione e decantazione.

contaminazione da:

- corpi estranei vulneranti (frammenti di legno, metallo, vetro, ecc.)

Pericolo Microbiologico

Il rischio biologico associato allo sviluppo di germi patogeni è basso in quanto naturalmente inibito dalle caratteristiche chimico fisiche del miele (pH acido, aw bassa, alta concentrazione zuccherina).

Il rischio relativo alle forme vegetative dei batteri patogeni è ridotto alla possibile presenza di spore di *Clostridium botulinum* o altri batteri analoghi.

Il *Clostridium botulinum* può essere responsabile di una forma di intossicazione detta "botulismo infantile" che può colpire i bambini nel loro primo anno di età, in quanto l'ambiente intestinale del neonato presenta condizioni favorevoli alla germinazione delle spore presenti nel miele e alla tossinogenesi dell'agente eziologico

Igiene del personale

Il personale addetto alle lavorazioni del miele e dei prodotti derivati deve avere un livello di pulizia adeguato, utilizzare indumenti e copricapo puliti, di colore chiaro e, quando necessario, protettivi; il personale affetto da malattia trasmissibile attraverso gli alimenti non deve lavorare a contatto con gli stessi; i locali di lavorazione non devono essere inaccessibili a personale estraneo non autorizzato.

Formazione del personale

Gli OSA che si occupano di lavorazione del miele e dei prodotti derivati hanno nella formazione uno strumento di fondamentale importanza per il miglioramento dell'apicoltura. La continua evoluzione delle principali patologie del settore apistico e delle fonti di pericolo necessitano di una formazione continua degli apicoltori per una migliore conoscenza delle buone pratiche apistiche e una migliore applicazione delle misure di biosicurezza.

Locali di smielatura e confezionamento (dall'Allegato I del Regolamento 852/2004):

Nella valutazione dei requisiti riportati nell'allegato I del Regolamento 852/2004 l'OSA e gli incaricati del controllo ufficiale devono tenere conto della particolare tipologia e delle caratteristiche specifiche del prodotto in questione e dell'importanza che, indipendentemente dal puntuale rispetto dei requisiti strutturali e funzionali, venga comunque garantito da parte dell'OSA il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza previsti dal Regolamento

Tipologia attività svolta	Adempimenti	Inquadramento ai sensi del reg 852/2004	Applicazione reg 852/2004
Apiari di nuova attivazione	Registrazione presso ATS competente per il luogo dove è ubicato l'apiario	Produzione primaria	Allegato I
Locali destinati a: - smielatura e confezionamento del miele - Estrazione e confezionamento di pappa reale - Disidratazione pulizia e confezionamento di polline - Raccolta e pulizia di propoli provenienti esclusivamente da apiari di proprietà dello stesso OSA	Presentazione della SCIA al comune dove ha sede il locale. In questa tipologia di stabilimenti rientrano anche le attività di nuova attivazione disciplinate dalla circolare n. 34/SAN del 7 giugno 1999 "autorizzazione sanitaria per i laboratori di smielatura" (laboratori con autorizzazione per attività temporanea)	Produzione primaria	Allegato I
Laboratori destinati a: - smielatura e confezionamento del miele - Estrazione e confezionamento di pappa reale - Disidratazione pulizia e confezionamento di polline - Raccolta e pulizia di propoli provenienti anche da apiari non di proprietà dello stesso OSA	Presentazione della SCIA al comune dove ha sede il laboratorio	Fase successiva alla produzione primaria	Art. 5 allegato II del regolamento 852/204
Laboratori che effettuano: - Produzione confezionamento di prodotti composti contenenti miele (es miele con frutta, miele e propoli, miele e pappa reale) - Trasformazione e confezionamento di polline e pappa reale anche se i prodotti derivano esclusivamente da apiari di proprietà dello stesso OSA	Presentazione SCIA al comune dove ha sede il laboratorio	Fase successiva alla produzione primaria	Art. 5 e allegato II del 852/2004

Requisiti dei locali

I locali, in rapporto ai pericoli connessi alla lavorazione e confezionamento dello specifico prodotto (miele), devono essere realizzati in modo da consentire una facile pulizia e, se necessario, disinfezione e devono essere mantenuti in condizioni di manutenzione che evitino qualsiasi rischio di contaminazione del prodotto

Gli OSA devono rispettare le pertinenti disposizioni legislative comunitarie e nazionali relative al controllo dei rischi nella produzione primaria e nelle operazioni associate comprese:	
Le misure di controllo della contaminazione derivante da aria, suolo, acqua, dai mangimi, dai fertilizzanti, dai medicinali veterinari, dai prodotti fitosanitari e dai biocidi nonché il magazzinaggio la gestione e l'eliminazione dei rifiuti	In apiario devono essere rispettate le normative in materia di utilizzo del farmaco veterinario e in particolare è necessario: - Utilizzare farmaci autorizzati e/o registrati per l'apicoltura - Rispettare le indicazioni d'uso del prodotto utilizzato per trattamenti - Rispettare tempi di sospensione - Registrare tutti i trattamenti effettuati in apiario second quanto previsto del Dlgs 103/2006 e dal regolamento 852/204 (a tale scopo per facilitare la registrazione si allega un modello allegato 2 che può essere utilizzato - Evitare di posizionare gli apiari nelle immediate vicinanze di zone caratterizzate da fonti di inquinamento chimico e industriale conosciute - provvedere alla rimozione dei melari in modo da evitare la contaminazione dei favi con materiale estraneo - effettuare il trasporto dei melari in modo da evitare contaminazioni con mezzi idonei e adeguatamente puliti
Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso adottare misure adeguate e :	
tenere puliti tutti gli impianti utilizzati per la produzione primaria e le operazioni associate, inclusi quelli utilizzati per immagazzinare e manipolare i mangimi e, ove necessario dopo la pulizia, disinfettarli in modo adeguato;	Locali e le strutture destinate a smielatura e confezionamento deve essere realizzato in modo da garantire una facile pulizia ed evitare i rischi di contaminazione del prodotto. Pertanto: - i vari locali devono essere di dimensioni adeguate, sufficientemente aerati e illuminati (anche mediante luce artificiale) e devono essere utilizzati esclusivamente per le operazioni per le quali è stata effettuata la registrazione; tuttavia è consentito l'utilizzo di tali locali per altri fini (ad esempio deposito dei melari vuoti) nell'eventuale periodo di inattività purché sia garantita una adeguata pulizia prima della ripresa dell'attività - è opportuno che il deposito dei melari in attesa della smielatura avvenga: - - in un locale diverso da quello destinato alle operazioni di disopercolatura, smielatura e confezionamento purché avente caratteristiche tali da evitare la contaminazione del prodotto oppure - Nello stesso locale purché ciò non rappresenti ostacolo alle operazioni di smielatura e fonte di contaminazione del prodotto - i pavimenti e le pareti devono essere mantenuti in buone condizioni, essere facili da pulire - i soffitti (o, quando non ci sono soffitti, la superficie interna del tetto) e le attrezzature sopraelevate devono essere costruiti e predisposti in modo da evitare l'accumulo di e la caduta di particelle - le finestre e le altre aperture devono essere costruite in modo da impedire l'accumulo di sporcizia e quelle che possono essere aperte verso l'esterno devono essere, se necessario, munite di barriere antiseti facilmente amovibili per la pulizia e realizzate in modo da permettere la fuoriuscita delle api dal locale - le porte devono avere superfici facili da pulire le attrezzature (smielatore, maturatori, invasettrici, ecc.) e gli utensili (coltelli disopercolatori, filtri, ecc.) che vengono a contatto diretto con il miele devono essere in materiale idoneo a venire a contatto con gli alimenti (acciaio inox , pvc ecc),,. In particolare le superfici che vengono a contatto diretto con miele devono essere mantenute costantemente in buone condizioni igieniche e devono essere facili da pulire
Utilizzare acqua potabile o acqua pulita ove necessario in modo tale da evitare la contaminazione	I locali e le strutture destinate alle lavorazioni devono essere dotato di approvvigionamento di acqua potabile mediante allacciamento all'acquedotto pubblico o pozzo privato per il lavaggio delle attrezzature e utensili e per le mani operatori deve essere prevista l'installazione di almeno un lavello dotato di acqua potabile calda e fredda
Assicurare che il personale addetto alla manipolazione dei prodotti alimentari sia in buona salute e segua una formazione sui rischi sanitari	Gli operatori addetti alle lavorazioni non devono essere affetti da malattie contagiose trasmissibili attraverso gli alimenti e durante le operazioni di smielatura confezionamento devono utilizzare indumenti adeguati Il laboratorio deve essere dotato di almeno un numero sufficiente di servizi igienici in rapporto al numero di persone che operano e di un locale spogliatoio dimensionato al numero di addetti dotato di armadietti per la custodia degli indumenti da lavoro; è consentito l'utilizzo dei servizi igienici e spogliatoi annessi all'abitazione privata qualora nel laboratorio non operino dipendenti o altre persone diverse dal titolare e i suoi parenti.
Per quanto possibile evitare la contaminazione degli animali e altri insetti nocivi	Nei locali di lavorazione deve essere impedito l'accesso ad animali domestici e devono essere adottate per evitare tutte le misure per evitare l'ingresso di animali infestanti anche mediante: - Eliminazione delle possibili vie di ingresso - Corretta gestione delle aree sterne al laboratorio - Corretta gestione dei rifiuti (vetro imballaggi ecc) - Corretta gestione delle aperture verso l'esterno (porte e finestre) che devono essere mantenute chiuse durante le lavorazioni di smielatura e confezionamento o protette mediante reti (anche amovibili)
immagazzinare e gestire i rifiuti e sostanze pericolose in modo da evitare contaminazione	Nei locali di lavorazione devono essere disponibili dei contenitori in numero e dimensioni adeguate per la raccolta degli scarti e dei rifiuti prodotti durante la lavorazione (imballaggi, vetro, ecc.) e degli eventuali altri prodotti destinati ad una ulteriore lavorazione (ad es. cera). I rifiuti e gli scarti devono essere allontanati il prima possibile e stoccati al di fuori del laboratorio in condizioni tali da non rappresentare una fonte di contaminazione. Il materiale per la pulizia dei locali e delle attrezzature deve essere collocato in modo da evitare qualsiasi contaminazione del miele e del materiale di confezionamento

Locali e strutture destinati ad attività stagionali:

Per quanto riguarda i locali o strutture che svolgono attività stagionali di cui alla Circolare n.34/SAN del 7 giugno 1999 "Autorizzazione sanitaria per laboratori di smielatura" si richiamano di seguito i requisiti necessari per poter operare secondo tale procedura (previa presentazione di SCIA per le nuove attività) e i requisiti necessari alla luce delle nuove disposizioni normative del Pacchetto igiene:

Possono svolgere operazioni di smielatura e confezionamento in laboratori ad attività temporanea gli apicoltori che rispondono ai seguenti requisiti:

- sono apicoltori hobbisti in quanto: proprietari di meno di 50 famiglie in pianura e di meno di 35 famiglie in montagna;
- commercializzano direttamente al consumatore esclusivamente il miele prodotto dai propri alveari;
- hanno presentato regolare comunicazione di possesso degli alveari all'ATS competente ai sensi della L.R. 5/2004;
- utilizzano i locali:
 - per non più di due giorni consecutivi per volta;
 - per non più di otto giorni all'anno per la smielatura e tre giorni per il confezionamento del miele;

Requisiti dei Locali

I locali e gli impianti devono essere realizzati in modo da consentire una facile pulizia e, se necessario, la disinfezione; devono essere mantenuti in condizione di manutenzione tale da evitare rischi di contaminazione dei prodotti.

- conformità sostanziale (non documentata) ai requisiti di abitabilità/agibilità senza variazione della destinazione d'uso
- Realizzati in modo da garantire una facile pulizia ed evitare rischi di contaminazione di prodotto
- Illuminazione adeguata e corretta areazione
- Presenza di un lavandino con acqua calda e fredda, dotato di sapone e asciugamani
- Assenza, durante le procedure di smielatura e confezionamento, di mobili o altre strutture rivestite in stoffa o materiale spugnoso, comunque non lavabili e ricettacolo di polvere. È consentita la presenza di mobili o strutture facilmente lavabili mantenute in perfette condizioni di pulizia
- Le attrezzature e gli utensili destinati alla smielatura e al confezionamento del miele (disopercolatori, smielatori, maturatori ecc..) devono essere di materiale idoneo, lisci, lavabili, resistenti alla corrosione e non tossici e adeguati al contatto con gli alimenti. Sono consigliabili in acciaio inox, oppure in materiali plastici o vetro, essendo il miele un alimento ad elevata acidità;
- non devono essere presenti prodotti tossici quali detersivi o disinfettanti e prodotti che potrebbero comunque alterare o contaminare il miele
- Servizio igienico nelle immediate vicinanze (anche quello dell'abitazione)

CAP. 5 INDICAZIONI SULLE BUONE PRASSI APISTICHE (BPA)

Sono di seguito elencate le buone prassi apistiche che possono essere attuate nella gestione dell'allevamento delle api

- Verificare il corretto orientamento (a sud-est) e posizionamento degli alveari: se possibile non in zone umide, esposte ai venti, in aree che siano soleggiate ed asciutte di inverno
- Posizionare l'apiario in aree che possano garantire sufficienti risorse nutrizionali per le api (sufficiente quantità di piante nettariifere e pollinifere)
- Effettuare una visita clinica approfondita all'inizio della ripresa primaverile ed a cadenza regolare nella stagione produttiva, al fine di diagnosticare tempestivamente le forme cliniche delle patologie apistiche ed evitarne la diffusione in apiario;
- Effettuare tempestivamente interventi di nutrizione degli alveari se del caso, al fine di evitare squilibri tra api adulte/covata e mantenere in salute la colonia.
- Non somministrare miele o polline nella nutrizione degli alveari al fine di evitare di somministrare con tali alimenti anche gli agenti responsabili delle malattie pestose, a meno che non si sia certi dello stato sanitario degli alveari (donatore/ricevente).
- Disinfettare regolarmente le arnie con sporicidi (es. fiamma azzurra, ipoclorito di sodio, sali di ammonio quaternario, acido peracetico, etc.), prima di immettere all'interno nuovi sciami o famiglie;
- Registrare i trattamenti di messa a sciame realizzati in apiario e gli esiti delle analisi di laboratorio;
- Avere in apiario solo famiglie sane e forti. Evitando la presenza di famiglie deboli in apiario, diverse dagli sciami sani (questi ultimi saranno provvisti di porticine con riduzioni degli spazi), potremo prevenire fenomeni di saccheggio e la diffusione di malattie.
- Evitare di avere arnie rotte, con aperture o non ben mantenute, al fine di prevenire i fenomeni di saccheggio.
- Colorare/disegnare numeri o segni di riconoscimento sui frontalini ed i predellini delle arnie, oppure posizionare gli alveari in modo tale da prevenire i fenomeni di deriva.
- Sostituire sistematicamente 2-3 telai/alveare/anno, al fine di mantenerne bassa la carica batterica.
- Non spostare favi tra alveari per bilanciare la forza degli alveari, a meno che non si sia certi dello stato sanitario degli alveari (donante/ricevente).
- Identificare con l'anno di inserimento i telai da nido immessi nell'alveare.
- Sostituire le regine al massimo ogni due anni, al fine di avere sempre famiglie vigorose e con un elevato numero di operaie in grado di compensare eventuali squilibri nutrizionali/covata ed in grado di rimuovere rapidamente la covata ammalata.
- Non sbilanciare il rapporto numerico api nutrizionali/covata nel bilanciamento degli alveari o nella realizzazione di sciami artificiali.

- Provvedere alla gestione tempestiva degli alveari colpiti da patologie apistiche.
- Utilizzare esclusivamente farmaci autorizzati per la specie di destinazione api ai sensi del Decreto Legislativo 6 aprile 2006 n.193
- In caso di alveari ammalati, continuare a monitorarli con attenzione negli anni successivi e mettere in atto un piano di sanificazione, ricorrendo ad analisi di laboratorio per andare a ricercare la positività alle forme cliniche e nelle api nutrici e nei detriti del fondo, anche se l'alveare non presenta segni clinici di malattia.
- Escludere dalla rimonta le regine di alveari in cui si sono presentate malattie pestose.
- Effettuare almeno 2 trattamenti antivarroa/anno (uno in blocco naturale di covata, uno estivo a fine produzione);
- Registrare tutti i trattamenti antivarroa realizzati
- Effettuare i trattamenti sempre su tutti gli alveari presenti in apiario
- Monitorare l'efficacia dei trattamenti realizzati impiegando fogli adesivi o fogli con vaselina/grasso
- Monitorare il livello di infestazione da varroa prima di ogni raccolto (es. primavera)
- Utilizzare l'escludi regina ed evitare di avere melari con covata in sala smielatura o magazzino
- Curare meticolosamente la pulizia dei locali di smielatura ed immagazzinamento
- Immagazzinare in idonei locali melari, telaini ed attrezzatura apistica

CAP. 6 UTILIZZO DEL FARMACO IN APICOLTURA

Introduzione:

L'apicoltura finalizzata alla produzione di alimenti di origine animale non deve soltanto soddisfare i fabbisogni nutrizionali, ma anche le esigenze di sicurezza alimentare e sanitarie sostanziali per il consumatore nella scelta di uno specifico prodotto.

L'uso corretto del farmaco veterinario in apicoltura è quindi fondamentale per la salvaguardia di questi obiettivi.

Normativa di riferimento: (fatte salve eventuali ulteriori disposizioni, in attuazione dei nuovi Regolamenti comunitari):

- Reg 178/2002
- Reg 852/2004
- decreto legislativo n.193/2006
- decreto legislativo n.158/2006
- Legge 20 novembre 2017, n. 167
- nota ministeriale 0015790-01/07/2016-DGSAF-DGSAF-P
- nota ministeriale 0016388 del 29/06/15

Definizioni:

medicinale veterinario: L'art. 1 del Dlgs 193/2006 definisce il medicinale veterinario come .. “ ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative e profilattiche delle malattie animali, che può essere usata sull'animale o somministrata all'animale allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche mediante un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, oppure di stabilire una diagnosi medica”.

Il Ministero della salute è responsabile del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ciascun medicinale veterinario. e nessun medicinale veterinario può essere commercializzato senza aver ottenuto la prevista Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) dal Ministero della salute, a norma del Dlgs 193/2006 oppure dall'UE, ai sensi del regolamento (CE) 726/2004 e, le aziende farmaceutiche produttrici dei farmaci veterinari garantiscono qualità, sicurezza ed efficacia clinica del farmaco.

È vietato somministrare agli animali sostanze farmacologicamente attive come ad es. acido ossalico, acido formico o timolo se non in forma di medicinali veterinari autorizzati. Come previsto dalla vigente normativa, il farmaco veterinario deve essere utilizzato nel rispetto di quanto dall'indicazione riportata nell'autorizzazione all'immissione in commercio (foglietto illustrativo) previa visita dell'apiario da parte del medico veterinario.

Uso improprio:

l'uso improprio ai sensi del Dlgs 193/2006, art.1 è l'uso di un medicinale veterinario in modo non conforme a quanto indicato nel riassunto delle caratteristiche del prodotto; il termine si riferisce anche all'abuso grave o all'uso scorretto di un medicinale veterinario"

Evitare l'uso improprio dei medicinali veterinari. L'utilizzo improprio nel trattamento di alcune malattie animali ha portato allo sviluppo di organismi resistenti. Ad esempio, l'uso inappropriato di acaricidi nel trattamento della varroasi potrebbe portare alla comparsa di resistenza e aumentare il rischio di trasmissione di infezioni virali. L'uso di farmaci veterinari, diversamente da quanto indicato nel foglietto illustrativo, potrebbe rappresentare un rischio per il veterinario, per l'apicoltore e per l'ambiente.

Evitare il ricorso a sostanze non autorizzate. La presenza nel miele di sostanze vietate o con limiti residuali superiori a quelli consentiti rappresenta un grave rischio per la salute dei consumatori con possibili effetti negativi anche sulla produttività degli apiari.

Si evidenzia inoltre che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizzando i farmaci veterinari regolarmente autorizzati non osserva le prescrizioni imposte con le autorizzazioni rilasciate a norma del Dlgs 193/2006 (foglietto illustrativo) è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582,00 a euro 15.493,00.

Uso in deroga:

Solo in casi eccezionali, la normativa prevede la prescrizione da parte del medico veterinario di un farmaco veterinario destinato ad altra specie o in assenza di questo con un farmaco umano secondo quanto previsto dall'art. 12 del Dlgs 193/2006 (vedi uso in deroga).

Pur restando fermo l'obbligo di osservare le prescrizioni imposte con le autorizzazioni rilasciate a norma del suddetto decreto, riportate nel foglietto illustrativo del medicinale veterinario, ove non esistano medicinali veterinari autorizzati per trattare una determinata affezione, il veterinario responsabile può, in via eccezionale, sotto la propria responsabilità, trattare l'animale interessato in uno specifico allevamento:

- a) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia per l'uso su un'altra specie animale o per un'altra affezione sulla stessa specie;
- b) in mancanza di un medicinale veterinario di cui alla lettera a);
 - con un medicinale autorizzato per l'uso umano;
 - con un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro per l'uso sulla stessa specie o su un'altra specie destinata alla produzione di alimenti per l'affezione di cui trattasi o per un'altra affezione;
- c) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera b), con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista a tal fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione veterinaria.

Le sostanze farmacologicamente attive del medicinale utilizzato devono essere comprese negli allegati del Regolamento (UE) N. 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale ed un veterinario responsabile deve prescrivere un appropriato tempo di attesa per tali animali per garantire che gli alimenti derivanti dagli animali trattati non contengano residui nocivi per i consumatori. Il tempo di attesa, a meno che non sia indicato sul medicinale impiegato per le specie interessate, non può essere inferiore a quello indicato nel foglietto illustrativo. Qualora non vi siano indicazioni specifiche è responsabilità del veterinario prescrittore indicare i tempi d'attesa relativamente al miele.

Il medico veterinario responsabile tiene un registro numerato in cui annota tutte le opportune informazioni concernenti i trattamenti sopra descritti quali l'identificazione del proprietario e degli animali, la data in cui gli animali sono stati trattati, la diagnosi, i medicinali prescritti, le dosi somministrate, la durata del trattamento e gli eventuali tempi di attesa raccomandati. Il medico veterinario tiene la documentazione a disposizione delle competenti autorità sanitarie, ai fini di ispezione, per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione.

Sperimentazione:

È vietato sia somministrare agli animali sostanze farmacologicamente attive se non in forma di medicinali veterinari autorizzati (art. 69 Dlgs 193/2006), che somministrare agli animali medicinali veterinari non autorizzati, salvo che si tratti delle sperimentazioni. Lo svolgimento della sperimentazione clinica dei medicinali veterinari sugli animali e ogni sua modifica sono autorizzate dal Ministero della salute, secondo le modalità e le procedure di cui al DM 12 novembre 2011 buone pratiche di sperimentazione clinica dei medicinali veterinari sugli animali.

Prescrizione:

Anche se i farmaci veterinari autorizzati in Italia per le api sono in generale cedibili senza prescrizione veterinaria, tuttavia la consulenza del Veterinario, oltre a rappresentare una garanzia di qualità e sicurezza,

indirizza l'apicoltore ad una scelta appropriata dei medicinali e ad un uso corretto e responsabile degli stessi ed è necessaria in caso di uso in deroga.

Il sistema della Ricetta elettronica Veterinaria per il medicinale veterinario senza obbligo di prescrizione medico-veterinaria (di seguito SOP), prevede la tracciabilità circoscritta al monitoraggio delle singole confezioni all'interno del sistema distributivo, fino al destinatario finale (grossisti autorizzati alla vendita diretta, farmacie, parafarmacie). È comunque facoltà del medico veterinario prescrivere con le medesime modalità di cui al presente manuale anche tali tipologie di medicinali veterinari, laddove con ciò si ravvisi una semplificazione nelle procedure prescrittive.

In caso di prescrizioni di medicinali veterinari o in deroga, la normativa prevede l'utilizzo della Ricetta elettronica veterinaria.

Approvvigionamento dei farmaci veterinari

L'approvvigionamento di medicinali veterinari viene effettuato attraverso i canali autorizzati:

- farmacie,
- parafarmacie,
- attività di commercio all'ingrosso autorizzati alla vendita diretta e limitatamente alla vendita di medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfettante per uso esterno negli esercizi commerciali di cui all'Art. 90 del Dlgs 193/2006.

Il farmaco veterinario può essere venduto/distribuito esclusivamente dalle strutture che rispondono ai requisiti di legge.

Le associazioni di allevatori non possono detenere/vendere/distribuire farmaci non rientrando nelle categorie previste dal Dlgs 193/2006, circolare n.3 del 3 ottobre 2006.

Registro dei trattamenti

I decreti legislativi 158/2006 art.15 e 193/2006, art.79 danno indicazioni in materia di "Registro dei trattamenti di animali destinati alla produzione di alimenti". L'allevamento di api finalizzato alla produzione di alimenti di origine animale, escluso l'autoconsumo, prevede l'obbligo di detenzione del registro dei trattamenti regolarmente in formato cartaceo e vidimato dall'ATS territorialmente competente o in formato elettronico conformemente al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, come modificato dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167.

I regolamenti 178/02 e 852/2004 prevedono che tutti gli operatori del settore alimentare compresi gli allevatori di animali produttori di alimenti debbano garantire la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione.

L'apicoltore, come previsto dal Reg. 852/2004, è tenuto a provvedere alla registrazione dei trattamenti e alla conservazione delle evidenze di acquisto dei prodotti utilizzati con le relative date e i periodi di sospensione, anche per i farmaci esenti da ricetta. Gli apicoltori che commercializzano alimenti o materiale vivo (api/nuclei) che già dispongono di un registro ai sensi dell'articolo 79 del Decreto Legislativo 6 aprile 2006 n.193 possono utilizzarlo a questo scopo (nota Ministeriale n.15790 del 1/7/2016). Le registrazioni devono essere aggiornate apiario per apiario: il quantitativo di farmaci acquistati deve essere coerente con il numero di alveari e con i trattamenti effettuati.

In caso di produzione per autoconsumo non sussiste attualmente l'obbligo di detenzione del registro dei trattamenti. Ciò premesso, ***ai fini della verifica dell'esecuzione dei trattamenti anti varroa previsti dal piano nazionale, considerato che i prodotti attualmente registrati in Italia per il trattamento delle api sono tutti senza obbligo di prescrizione medico veterinaria (SOP), l'apicoltore può riportare i trattamenti sull'apposito registro o in alternativa ha l'obbligo di conservare prescrizioni, bolle di accompagnamento, ricevute, scontrini, fatture e ogni altra documentazione attestante il regolare acquisto e la regolare provenienza dei medicinali.***

CAP. 7 PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI MORIA O SPOPOLAMENTO DEGLI ALVEARI CONNESSE ALL'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Introduzione

Negli ultimi decenni sono crescenti le problematiche di avvelenamenti delle api sia di tipo clinico che subclinico, causati da prodotti fitosanitari e biocidi

- In agricoltura: insetticidi, acaricidi e trattamenti combinati
- In ambiente urbano e periurbano in abito pubblico e privato, in particolare insetticidi per la lotta alle zanzare e altri insetti nocivi
- Nelle aziende florovivaistiche, per i diversi interventi fitosanitari

Secondo diverse ricerche a livello nazionale e internazionale (a titolo esemplificativo e riassuntivo si vedano la Risoluzione del Parlamento Europeo del primo marzo 2018 sulle “prospettive e le sfide del settore apicoltura dell'UE” e la nota DGSAF n. 16168/31 del 31.07.2014, del Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità e dei Farmaci Veterinari, emanazione del documento “*Linee guida per la gestione di moria o di spopolamento degli alveari connesse all'utilizzo di prodotti fitosanitari*”) il fenomeno degli avvelenamenti da prodotti fitosanitari rappresenta una delle problematiche sanitarie emergenti in campo apistico e una fra le principali cause della cosiddetta “sindrome da spopolamento degli alveari”, unitamente alle patologie (in primis varroasi) e ai fenomeni legati al cambiamento climatico.

A livello Comunitario, Nazionale e regionale (a tal proposito si vedano le note del Ministero della Salute 0016168-31/07/2014-DGSAF; 001074-16/04/2019-DGSAF e 0021969-09/08/2019-DGSAF) sono incentivati e auspicati interventi di monitoraggio, studio e prevenzione del fenomeno degli avvelenamenti delle api e degli altri insetti pronubi.

Anche la direttiva 2009/128/CE recepita con il Decreto legislativo 150 del 14 agosto 2012 ed applicata attraverso il Piano di Azione Nazionale per l'uso Sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) prevede l'applicazione di misure specifiche di mitigazione per la tutela delle api.

Il monitoraggio e il riconoscimento degli spopolamenti e delle morie di api non riconducibili ai classici patogeni (per esempio: varroasi e forme pestose) che potenzialmente possono essere attribuiti all'utilizzo di prodotti fitosanitari, sono risultati fino ad oggi spesso difficili per alcune criticità di seguito esposte e che saranno superate con le procedure indicate nei paragrafi successivi:

- Variabilità della sintomatologia e conseguente difficoltà di riconoscimento dei fenomeni, in particolare di quelli subclinici, con conseguenti ritardi delle segnalazioni da parte degli apicoltori
- Difficoltà di campionamento da parte delle ATS di api e altre matrici (polline-miele) per problematiche di tempestività
- Difficoltà di campionamento tempestivo di matrici vegetali, anche in considerazione della necessità di poter disporre di risultati aventi ufficialità giuridica

Scopo: fornire indicazioni operative per la gestione delle segnalazioni di mortalità/spopolamento di alveari con particolare riguardo a quelle di origine chimica dovute all'utilizzo di prodotti fitosanitari, in conformità alla normativa e alle circolari nazionali e regionali

Definizioni

Arnia: il contenitore destinato alla famiglia di api

Alveare: l'arnia contenente una famiglia di api (insieme unitario di api ai sensi della Legge 313/2004)

Apiario: un insieme unitario di alveari

Favo: struttura composta da cellette esagonali, realizzata a partire da cera prodotta da api, utilizzata dalle api stesse per allevare la covata e depositare scorte di miele e di polline. Il favo può contenere una quota significativa di propoli

Postazione: il sito di un apiario

Aliquota: quota parte di un campione finale

Campione elementare: quantità di elementi prelevata da un singolo punto dell'appezzamento o partita

Campione globale: insieme di campioni elementari prelevati da uno stesso appezzamento o partita

Campione finale: parte rappresentativa del campione globale ottenuta mediante opportuno rimescolamento e riduzione di quest'ultimo. Il campione finale è costituito da 1 o 3 aliquote regolarmente sigillate e cartellate delle quali una viene lasciata presso l'apicoltore, una all'agricoltore interessato mentre le altre sono inviate al laboratorio di prova di prima istanza, una per essere analizzata immediatamente e l'altra conservata in caso di prova di revisione.

Premessa:

Le api possono essere interessate da malattie infettive o parassitarie, ma anche da intossicazioni da prodotti fitosanitari che possono manifestarsi in forme acute o croniche e arrecare mortalità dell'intero alveare o di parte di esso con fenomeni di spopolamento più o meno gravi.

In caso di moria o spopolamento è necessario provvedere al prelievo di campioni al fine di individuare le cause del fenomeno. Il prelievo deve riguardare le api e i prodotti dell'alveare (cera, miele, polline, propoli) nonché parti di vegetali e altre matrici in caso di sospetto che la moria o lo spopolamento siano riconducibili all'utilizzo di prodotti fitosanitari.

Obiettivi:

Raccogliere informazioni sulle cause di moria e spopolamento degli alveari con particolare riguardo a quelle dovute al non corretto utilizzo di prodotti fitosanitari anche al fine, eventualmente, di predisporre, in un secondo tempo, misure di prevenzione basate sul rischio.

Le procedure individuate devono quindi favorire quanto più possibile l'emersione del fenomeno, coadiuvando apicoltori veterinari ufficiali e personale delle associazioni di apicoltori (tecnici apistici), attraverso l'attività di formazione con particolare riguardo alle tempistiche di segnalazione, tipologia di dati e informazioni da raccogliere e comunicare al veterinario Ufficiale della ATS in corso di sopralluogo.

Aspetti clinici rilevabili in apiario utili per indirizzare il sospetto verso una moria causata da prodotti fitosanitari o da cause infettive/infestive.

I fenomeni di mortalità possono interessare l'intera famiglia di api o buona parte di essa senza che la famiglia venga a morte nell'immediato (avvelenamento acuto) con presenza di api (e a volte larve) morte o moribonde, all'interno o nelle immediate vicinanze dell'alveare, o poco vitali, con sintomatologia nervosa (difficoltà al volo, paralisi, etc) superiori alla norma riferita a quel periodo dell'anno e a quella situazione. In altri casi può svilupparsi uno spopolamento continuo e latente di bottinatrici, difficile da riconoscere nell'immediato, che non comporta la presenza di api morte o moribonde perché l'insetto colpito non riesce a tornare all'alveare.

La presenza di un numero significativo di api morte/moribonde, non accompagnato da morte della famiglia o spopolamento clinicamente rilevabile (che comunque potranno presentarsi in tempi successivi), è frequente nelle fasi iniziali degli avvelenamenti.

Il sospetto di avvelenamento da prodotti fitosanitari si verifica in maniera particolare in alcune stagioni (periodo primaverile o inizio estate) e spesso in apiari posti in vicinanza di aree coltivate o di piante da frutto.

Episodi di mortalità si possono registrare anche in ambiente urbano a seguito di trattamenti con insetticidi in aree verdi oppure possono essere di natura dolosa (es. problemi di vicinato, liti tra apicoltori);

Alcune malattie infettive o parassitarie possono essere scatenate da fenomeni di avvelenamento a causa dell'indebolimento del sistema immunitario e della capacità del sistema alveare, ormai compromesso, di reagire a stress e avversità:

- infestazioni massive da Varroa; a differenza dei casi di avvelenamento, verranno contestualmente rilevati sintomi di varroasi massiva, più spesso associata a virosi: covata irregolare, api morte in fase di sfarfallamento, opercoli forati con insetti adulti già formati all'interno. Inoltre, si possono osservare famiglie orfane o fucaiole; carenza di ovodeposizione della regina associata a elevata mortalità della covata. Gli spopolamenti o le morti da varroasi massiva sono tipici del periodo tardo estivo (quando più facilmente si raggiungono picchi di infestazione) o di tardo inverno/inizio primavera in quanto le api non riescono a svernare in modo appropriato. Normalmente la sintomatologia clinica è già sufficiente ad emettere una diagnosi e pertanto a scartare l'ipotesi di avvelenamento causata da prodotti fitosanitari. Ad ogni modo, le analisi delle api morte in fase di sfarfallamento, evidenziano forti cariche virali e presenza di virus normalmente associati alla varroa quali il virus delle ali deformi (DWV) o il virus della paralisi acuta (ABPV).
- virus CBPV (virus della paralisi cronica); rilevabili api tremolanti sul predellino o anche all'interno nella parte alta del nido e molte api morte a terra davanti agli alveari. Patologia tipica del periodo primaverile-estivo. Gli alveari colpiti rimangono costantemente spopolati e non vanno in produzione. Gli accertamenti analitici sulle api con sintomatologia clinica evidenzieranno in questi casi la presenza di virus in quantità elevata a carico degli adulti. E' possibile effettuare una diagnosi differenziale tra questa forma infettiva e gli avvelenamenti da prodotti fitosanitari poiché generalmente non è interessato l'intero apiario, bensì singoli alveari.
- Altre patologie delle api che interessano la covata (es. peste americana, peste europea) generalmente non inducono a sospettare un avvelenamento poiché solitamente è interessata solo una parte di alveari e sono contraddistinti da una sintomatologia clinica caratteristica.
- *Nosema* spp. è stato chiamato in causa per i fenomeni di spopolamento degli alveari. A tale riguardo mentre per *Nosema apis* la forma clinica, tipica del periodo primaverile è generalmente associata ad una enterite con evidenti segni di escrementi sul predellino di entrata ed all'interno del nido, per *Nosema ceranae* risulta ancora necessario approfondire il ruolo sulla dinamica della popolazione delle api. In ogni caso, sarebbe opportuno effettuare contestualmente indagini diagnostiche verso *N. ceranae* quando ci si trova di fronte a un sospetto di avvelenamento, tenuto conto della sinergia d'azione che è stata recentemente evidenziata tra questo patogeno delle api ed il neonicotinoide Clothianidin.

Figure preposte all'intervento e funzioni da svolgere

- Apicoltore: Effettua la segnalazione in caso di comportamento anomalo delle api, forte moria (avvelenamento acuto) o spopolamento degli alveari
- Personale delle Associazioni di apicoltori (Tecnico apistico): Può fare da tramite tra apicoltore e veterinario ufficiale per trasferire le corrette e puntuali informazioni ed esprimere un primo parere al fine di valutare la segnalazione dei fenomeni rilevati
- Veterinario Ufficiale ATS: sulla base delle informazioni ricevute riguardanti il fenomeno di moria / spopolamento, nel caso di sospetto avvelenamento chimico il veterinario ufficiale provvede a segnalare l'episodio al Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria (di seguito DIPS), fornendo i riferimenti della postazione apistica (codice aziendale, identificativa postazione, indirizzo, coordinate

geografiche, altri elementi utili) in modo da coordinarsi per effettuare un intervento congiunto. Procede, durante il sopralluogo in apiario all'eventuale campionamento di api morte, polline o api moribonde. Richiede gli esami diagnostici in funzione degli esiti dell'indagine clinica effettuata in apiario e dei dati raccolti.

- Tecnico della prevenzione (di seguito TdP) in carico al DIPS: figura deputata all'eventuale campionamento delle matrici vegetali, al coordinamento tecnico di tale attività e all'attività ispettiva, congiuntamente al Servizio Veterinario, nelle aziende coinvolte nella segnalazione di moria / spopolamento. Il TdP, in accordo con il Direttore del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione, valuta gli eventuali ulteriori interventi del caso sulla base delle informazioni acquisite.
- IZSLER: Esegue le analisi di laboratorio dirette alla ricerca di eventuali molecole chimiche o di agenti eziologici infettivi/infestivi. Le analisi vengono effettuate sulle matrici di origine animale e su quelle vegetali.
- Centro di riferimento nazionale per l'apicoltura IZSVE: è responsabile della raccolta dei dati dei casi di avvelenamento. IZSLER provvede ad inviare le informazioni relative ai fenomeni di spopolamento accertati nel corso dell'anno.

Procedure di intervento a seguito di segnalazione di mortalità/spopolamento

Segnalazione:

- Figura competente: apicoltore, associazione
- Modalità di esecuzione: la segnalazione deve essere inviata al DV territorialmente competente il prima possibile considerato la rapida degradazione (fotosensibilità) di molte molecole chimiche presenti nei prodotti fitosanitari.
- Note: risulta essenziale che gli apicoltori siano adeguatamente informati sui tempi e modalità di segnalazione nonché sulle figure da contattare (entro quando effettuare la segnalazione, numero di telefono da contattare anche in fase di reperibilità, informazioni che l'apicoltore deve raccogliere);

gestione della segnalazione

- Figura competente: DV, DIPS, Veterinario Ufficiale, Tecnico prevenzione
- Modalità di esecuzione: Sulla base delle informazioni raccolte (anamnesi, stagionalità, mortalità, sintomatologia descritta) il DV, nel caso non vi siano elementi sufficienti per escludere che si possa trattare di un caso di avvelenamento, coinvolge immediatamente il Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria per richiedere un sopralluogo congiunto fornendo i riferimenti della postazione apistica (codice aziendale, identificativa postazione, indirizzo, coordinate geografiche, altri elementi utili). Qualora non fosse possibile effettuare un sopralluogo congiunto o vi siano elementi che facciano presupporre una causa infettiva o infestiva, il Veterinario Ufficiale procede ad eseguire il sopralluogo presso l'azienda e alle successive attività di ispezione dell'apiario e di campionamento delle matrici animali e provvede alla compilazione dell'apposito verbale di sopralluogo (Allegato 1 – DV-Verbale spopolamento/moria – malattie). Al termine del sopralluogo, in presenza di un quadro compatibile anche con un possibile avvelenamento il DV contatta il DIPS per le successive attività ispettive e le eventuali attività di campionamento su matrici vegetali

Il Direttore del DIPS attiva il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - l'Unità Organizzativa Semplice competente territorialmente, e se del caso altre UUOCC, afferenti al DIPS, per eseguire un controllo (ispezione e campionamento) sulle matrici alimentari vegetali e sull'utilizzo di fitosanitari.

Il gruppo di ispezione valuta gli eventuali ulteriori interventi del caso sulla base delle informazioni acquisite e si relaziona con il Servizio Veterinario per definire le eventuali matrici vegetali da campionare e per indirizzare ricerche analitiche di laboratorio.

In base all'indagine condotta e alla disponibilità delle matrici, il tecnico del DIPS effettua un campionamento delle colture potenzialmente oggetto di trattamento e/o di erba o altre piante, specialmente se con fioriture in atto, sottostanti o a breve distanza ovvero entro il definito raggio di circa 1 km dall'apiario oggetto del sopralluogo. Il Tecnico della Prevenzione, ove possibile, verifica anche l'utilizzo ed il corretto impiego di fitosanitari delle aziende agricole presenti nelle vicinanze e all'eventuale presenza di prodotti fitosanitari autorizzati e non.

In base agli esiti delle attività di verifica e di campionamento saranno attività ulteriori indagini da parte delle competenti Autorità.

Le attività di ispezione e campionamento eseguite da parte del DV e del DIPS devono essere completate utilizzando la modulistica allegata al presente documento:

- Allegato 1 – DV-Verbale spopolamento/morie – malattie
- Allegato 2 – DV-Verbale spopolamento – sospetto avvelenamento
- Allegato 3 – DV-Scheda accompagnamento campione (matrici di origine animale)
- Allegato 4 – DIPS scheda di accompagnamento campione (matrici vegetali)

Note: Il coordinamento tra DV e DIPS è propedeutico ad indirizzare in maniera più efficace il tipo di prelievo/prova diagnostica da effettuare sul campione di api (ricerca della molecola chimica ritenuta causa della moria sulla base della indagine anamnestica e delle pratiche agricole nelle zone circostanti/eventuale diagnosi differenziale) e sui vegetali presenti nella zona circostante l'apiario. Le visite dovranno essere svolte in presenza dell'apicoltore applicando misure di biosicurezza.

Tempi di intervento in campo

Per garantire l'efficacia del controllo, l'intervento deve essere effettuato entro 24-36 ore con un limite di 48 ore dalla segnalazione.

Operazioni da effettuare in apiario:

identificazione / visita dell'apiario soggetto a segnalazione da parte del veterinario Ufficiale

- verificare la registrazione dell'apiario presso l'anagrafe apistica;
- stimare la presenza e la numerosità di api morte o moribonde (con incapacità al volo, ridotta mobilità, tremori, presenza di ligula estroflessa) davanti a tutti gli alveari o sul predellino dell'arnia (a tale riguardo considerato che la mortalità spesso non è distribuita in maniera uniforme all'interno dell'apiario e le famiglie più forti in genere sono le più colpite è necessario eseguire i controlli in più alveari per valutare il fenomeno nel suo insieme). Ai fini della valutazione del fenomeno occorre evidenziare che l'erba alta, davanti agli alveari, può ostacolare notevolmente il rilevamento della mortalità nonché la raccolta delle api morte. Per tale motivo in caso di monitoraggio prolungato è opportuno porre dei materiali puliti davanti agli alveari (es. teli, coperchi degli alveari rovesciati) o procedere allo sfalcio delle erbe circostanti; La verifica deve essere effettuata anche dentro gli alveari inclusi i telaini di covata o sul fondo degli stessi e compatibilmente con le condizioni climatiche; Anche l'assenza di api o una loro marcata riduzione numerica potrebbe deporre per l'origine tossica del fenomeno (eventualmente concomitante ad altre cause di natura patologica);
- se possibile, fotografare o meglio ancora filmare gli alveari colpiti e le api morte/moribonde con sintomatologia clinica.

indagine clinica in apiario:

- Al fine di individuare la matrice più idonea da campionare, indirizzare l'attività diagnostica ed evitare richieste di analisi non adatte al contesto epidemiologico rilevato. Il veterinario Ufficiale della ATS deve effettuare una indagine clinica in apiario per orientare il sospetto verso una causa di origine chimica (fitosanitari) o biologica (malattie infettive/parassitarie). Sulla base di tale valutazione individuerà il tipo di campioni da prelevare, gli esami diagnostici da richiedere e parimenti l'indagine da condurre in apiario e nel territorio circostante;
- Il veterinario Ufficiale deve inoltre raccogliere informazioni sui trattamenti eseguiti dall'apicoltore in precedenza negli alveari, loro modalità di attuazione o altre operazioni di gestione dell'apiario (trasporto, chiusura) mediante compilazione dell'apposito verbale spopolamento - sospetto avvelenamento (Allegato 2 – DV-Verbale spopolamento – sospetto avvelenamento)

Campionamento di matrici di origine animale:

- api morte o moribonde: In presenza di mortalità di famiglie o di loro spopolamento nonché di significativa mortalità di api, è sempre opportuno procedere al campionamento di api morte o moribonde (preferibilmente entro le 24-36 ore dalla comparsa della sintomatologia fino ad un massimo di 48 ore) evitando di raccogliere

terriccio, erba o di api morte da tempo (queste ultime sono di aspetto più opaco e in parte mutilate o putrefatte).

Campioni ottimali sono costituiti da circa 1000 api (minimo 250) per consentire le ricerche di prodotti fitosanitari; campioni più ridotti limitano sensibilmente la ricerca di molecole chimiche.

E' consigliabile campionare api con pallottole di polline separatamente in un contenitore a parte (questo potrà essere utile anche per individuare la possibile area di "pascolo").

Il/i campione/i è prelevato in aliquota unica effettuando eventualmente pool tra più alveari e utilizzando idonei contenitori rigidi, poi chiusi in sacchetti contrassegnati.

Il campione con il verbale di prelievo (allegato I) deve essere inviato all'IZS territorialmente competente per le ricerche diagnostiche.

- Miele: il campionamento del miele contenuto nei favi non ancora opercolati che rappresenta un ottimo indicatore delle sostanze bottinate recentemente dalle api, ha la finalità di rilevare molecole causa dell'evento acuto di spopolamento. Il campione conoscitivo, in aliquota unica, rappresentato da una porzione di favo non opercolato di circa 10x10 cm, deve garantire una quantità di miele disponibile per le analisi pari a 10 g.
- Polline: oltre al campionamento di api con pallottole di polline, è possibile provvedere al campionamento di polline depositato di recente nei favi estraendolo dalle cellette con aghi o pinzette ma la sensibilità analitica è fortemente condizionata dal quantitativo di materiale disponibile. Pertanto, per i fenomeni di spopolamento/moria che si protraggano nel tempo, è fortemente suggerito di procedere al campionamento di polline utilizzando apposite trappole-griglia. Questi sistemi di raccolta devono essere installati dall'apicoltore in modo da assicurare il campionamento di almeno 5 g di polline necessari per l'analisi.
- Favi con covata malata accertata durante il sopralluogo: prelievo dagli alveari con malattie della covata di un campione di larve malate o porzione di favo di covata non opercolata e opercolata (10x10 cm per accertamenti sanitari ad es. peste americana, peste europea, virosi, covata calcificata);

Conservazione del campione (matrici animali):

I campioni destinati all'analisi tossicologica vanno conservati in buste presto-chiuse a -20°C, avendo cura di indicare con pennarello indelebile e sull'etichetta delle buste il nome dell'apicoltore, la data e gli alveari (numero identificativo) da cui sono state prelevate le api. I campioni così realizzati vanno conservati sempre a -20°C fino alla consegna (da effettuarsi nel più breve tempo possibile) presso la sede IZS territorialmente competente (sono da evitare congelamento e scongelamento)

Campionamento di matrici vegetali:

Prevede il campionamento di vegetali oggetto di trattamento e/o di altre matrici che potrebbero essere di interesse (es. erba o altre piante, specialmente se con fioriture in atto, sottostanti o a breve distanza dalle colture trattate).

Il prelievo deve essere effettuato durante ogni fase dello sviluppo vegetativo delle piante. Individuato l'appezzamento il gruppo di ispezione elimina dal proprio ambito di prelievo le aree di confine se utilizzate come fasce di rispetto per la protezione dall'eventuale effetto di deriva da fonti di inquinamento ambientale da fonti di inquinamento ambientale.

I campioni devono essere prelevati in un'area rappresentativa dell'appezzamento individuando più punti di prelievo distribuiti sulla sua superficie seguendo metodologie uniformi e statisticamente rappresentative. Il numero dei campioni elementari deve essere stimato in base alla superficie dell'appezzamento.

Si propone il seguente possibile schema di campionamento:

Superficie in mq	Numero minimo di punti di prelievo
Inferiore a 2000 mq	1
Da 2001 a 5000 mq	3
Da 5001 a 10000 mq	5
Ogni 5000 mq in più	1 in più

Nel caso di frutteti il numero può essere individuato dal numero delle piante che lo compongono

Numero di piante	Numero minimo di punti di prelievo
Meno di 50	1
Da 51 a 300	3
Da 301 a 600	5
Ogni 300 in più	1 in più

Per valutare situazioni specifiche possono essere effettuati prelievi in porzioni della zona da controllare (vicinanza di appezzamenti con altre colture soggette a trattamenti che possono aver contaminato l'ambiente esplorato dalle api)

Ciascuna partita in esame (intesa come appezzamento investito ad una coltura e con caratteristiche omogenee) deve essere sottoposta a campionamento separato.

- Cereali e colture industriali: tagliare la pianta a non meno di 10 cm dal terreno ed evitare la contaminazione da parte del terreno, separare il materiale da campionare (spighe, foglie, culmi, baccelli ecc.). In caso di prelievo effettuato durante la raccolta, prelevare più frazioni dalla macchina in momenti differenti.
- Colture frutticole: la raccolta dei campioni deve avvenire dalla chioma esterna. Nella parte bassa per accertamento di eventuale trattamento della pianta e nella parte alta per eventuali fenomeni di deriva.
- Colture orticole: le parti prelevate devono essere solo quelle nei punti più esposti ad un eventuale trattamento e non quelle coperte dal fogliame. In caso di piante in fioritura devono essere prelevati anche campioni di fiori. Deve sempre essere eliminata la terra.

Nel caso siano presenti nel raggio di 1 km delle aziende agricole che coltivano i campi oggetto di campionamento devono essere raccolte informazioni sulle condizioni di utilizzo di prodotti fitosanitari devono essere raccolte informazioni sulle condizioni di utilizzo del prodotto (es. condizioni operative, data di trattamento, prescrizioni di utilizzo rispettate, presenza o meno di piante /cotica erbosa fioriti nelle vicinanze o nelle piante spontanee sottostanti), nonché la verifica della registrazione del trattamento; L'accertamento sull'utilizzo di prodotti fitosanitari deve essere effettuato primariamente in aree collocate a breve distanza (< 1 km circa), essendo poco probabile che l'avvelenamento sia avvenuto a distanza maggiore. A tale riguardo occorre sottolineare che il fenomeno di moria può essere dipeso non solo da un trattamento effettuato su piante in fioritura, ma anche da trattamenti effettuati su semine con concianti/geodisinfestanti, fertirrigazione, trattamenti su piante con melata.

Conservazione del campione (matrici vegetali):

Il campionamento deve essere effettuato seguendo la metodologia prevista per il campionamento di matrici vegetali per l'analisi dei fitosanitari.

Invio del campione (matrice animale e vegetale)

I campioni raccolti di matrice animale e vegetale sono conferiti a IZSLER per il tramite di ATS. In caso di sospetto avvelenamento nella apposita scheda di accompagnamento campione andrà riportato il quesito diagnostico "ricerca fitofarmaci" che prevede l'analisi di laboratorio per la ricerca e la titolazione di 180 analiti predefiniti (allegato 5 analisi ricerca fitofarmaci).

È comunque opportuno che nei verbali di campionamento siano chiaramente indicate, ove l'informazione sia disponibile, le sostanze per le quali è formulato un sospetto di avvelenamento sulla base delle risultanze delle indagini effettuate.

In particolare, laddove a seguito di indagine epidemiologica e sulla base del confronto con i tecnici esperti di prodotti fitosanitari individuati dal piano regionale emergesse la necessità di ricercare sostanze non incluse nel panel sarà necessario specificare chiaramente la richiesta di ricerca della sostanza sulla scheda accompagnamento campioni o se del caso, in un momento successivo al conferimento, integrare la richiesta per il laboratorio. In caso si escluda sospetto avvelenamento e si proceda a campionamento per ricerca di agenti eziologici di malattie infettive, i campioni dovranno essere accompagnati dalla apposita scheda accompagnamento allegata specificando il quesito diagnostico sulla base del sospetto formulato.

ALLEGATI:

- Allegato 1 – DV-Verbale spopolamento/morie – malattie
- Allegato 2 – DV-Verbale spopolamento – sospetto avvelenamento
- Allegato 3 – DV-Scheda accompagnamento campione (matrici di origine animale)
- Allegato 4 – DIPS scheda di accompagnamento campione (matrici vegetali)
- Allegato 5 – Analisi ricerca fitofarmaci

CAP. 8 PROGETTI SPERIMENTALI

L'IZSLER dovrà garantire l'adeguato supporto tecnico scientifico finalizzato alla realizzazione di progetti sperimentali a valenza locale ma che possono essere di interesse regionale aventi l'obiettivo di monitorare la salute del patrimonio apistico secondo un approccio olistico in linea con i principi di One Health a tutela della salute pubblica.

ALLEGATO 1 – DV-VERBALE SPOPOLAMENTO MORIE – MALATTIE**VERBALE N°:** _____**Data del sopralluogo** _____**Sopralluogo effettuato da** _____ **In qualità di** _____☐ Servizio Veterinario dell'ATS di _____☐ altro (specificare) _____**Luogo:**

Comune: _____ Provincia _____

Via/Località: _____

Generalità dell'apicoltore:

Cognome _____ Nome _____ Tel. _____

Via _____ Cap _____ Località _____

Identificativo apiario _____

Sopralluogo effettuato a seguito di anomalia riscontrata in corso di visita periodica ☐ SI ☐ NO**Motivo del sopralluogo:**

- ☐ segnalazione morie anomale
☐ segnalazione spopolamenti anomali
☐ segnalazione sintomi malattie infettive/parassitarie
☐ segnalazione estinzione famiglia/e
☐ altro

Rilievi durante il sopralluogo:

- ☐ presenza famiglia/e estinta/e - specificare il numero di identificazione della/e famiglia/e estinta/e

- ☐ presenza api morte nell'alveare
☐ presenza api morte sul predellino o subito fuori dall'alveare
☐ presenza di larve o pupe fra le api morte di fronte all'alveare, sul predellino o nelle celle opercolate
☐ sintomi peste americana
☐ sintomi peste europea
☐ sintomi noseмиasi
☐ sintomi virosi
☐ sintomi di grave infestazione da varroa
☐ altri rilievi

Esito sopralluogo:

- ☐ è stata accertata la presenza di _____
☐ sono stati prelevati campioni per analisi di laboratorio (vedi scheda accompagnamento campioni)
☐ altro

Data _____ luogo _____

Firma di chi ha effettuato il sopralluogo _____

Firma dell'apicoltore _____

ALLEGATO 2 – DV-VERBALE SPOPOLAMENTO – SOSPETTO AVVELENAMENTO**VERBALE N°:** _____**Data del sopralluogo** _____**Sopralluogo effettuato da** _____ **In qualità di** _____☐ Servizio Veterinario dell'ATS di _____☐ altro (specificare) _____**Luogo:**

Comune: _____ Provincia _____

Via/Località: _____

Generalità dell'apicoltore:

Cognome _____ Nome _____ Tel. _____

Via _____ Cap _____ Località _____

Identificativo apiario _____

Epoca del rilevamento dello spopolamento:☐ Prima delle semine (mais) Data _____☐ In concomitanza delle semine (mais) Data _____☐ Dopo le semine (mais) Data _____☐ In concomitanza con trattamenti diserbanti (mais) Data _____☐ Dopo i trattamenti diserbanti (mais) Data _____☐ In concomitanza con i trattamenti a frutteti o vigneti Data _____☐ In concomitanza con i trattamenti per diabrotica Data _____☐ Dopo i trattamenti a frutteti o vigneti I Data _____

☐ In concomitanza con i trattamenti obbligatori contro la cicalina delle viti (vettore della flavescenza dorata).

Data _____

☐ In concomitanza con i trattamenti su altre coltivazioni Data _____

Quando sono state visitate le famiglie l'ultima volta

prima di rilevare i danni? Data _____

Condizioni meteorologiche del periodo

Principali colture circostanti l'apiario colpito (nel raggio di 1,5 km) e relativa estensione:

Tipo di zona:

☐ Agricola ☐ Industriale ☐ Urbana ☐ Naturale ☐ Collina
☐ Pianura ☐ Montagna ☐ Mista (specificare in %) _____

Informazioni sull'apiario colpito:

Ubicazione _____

☐ stanziale ☐ in nomadismo (provenienza _____)

Numero di alveari che costituiscono la postazione _____

Numero di alveari colpiti _____

Trattamenti sanitari eseguiti nell'apiario colpito nei 60 giorni precedenti lo spopolamento:

<i>Data</i>	<i>Avversità</i>	<i>n. di alveari trattati</i>	<i>prodotto impiegato</i>	<i>dose e modalità di somministrazione</i>

Eventuale alimentazione fornita:

- ☐ Candito (in che periodo) _____
- ☐ Sciroppo (in che periodo) _____
- ☐ Altro (specificare) _____

Api:

Attività di volo ☐ Normale ☐ Scarsa ☐ Nulla

Mortalità riscontrata di fronte all'alveare: ☐ Normale ☐ Media ☐ Alta

Numero approssimativo di api morte _____

☐ Eventuale presenza di larve o pupe fra le api morte di fronte all'alveare, sul predellino o nelle celle opercolate (specificare in che quantità _____)

Indicare l'eventuale diminuzione in % del numero di api della famiglia rispetto a prima dello spopolamento (cercare di riportare il dato nella maniera più attendibile possibile pensando, ad esempio, al numero di lati dei telaini ricoperti interamente di api dopo l'evento rispetto a prima. Questo controllo andrebbe eseguito la mattina presto, prima che le api comincino l'attività di volo oppure alla stessa ora in cui si è effettuata l'ultimo controllo prima di riscontrare lo spopolamento)

Comportamento delle api:

- ☐ Normale
- ☐ Anormale:
 - ☐ maggiore aggressività
 - ☐ Api disorientate
 - ☐ Api che non riescono a rientrare nell'alveare
 - ☐ Api che girano su se stesse e saltellano
 - ☐ Altro

Regina:

- ☐ Presente (età _____)
- ☐ Assente
- ☐ Note (presenza di celle reali, ecc.)

Fuchi:

- ☐ Assenti
- ☐ pochi
- ☐ molti

Covata:

- ☐ Continua
- ☐ Discontinua
- ☐ Opercolata
- ☐ Fresca (specificare se appena deposta o non ancora opercolata) _____
- ☐ Presenza di covata maschile
- ☐ Assente

Indicare l'eventuale diminuzione in % di celle di covata rispetto a prima dell'evento (cercare di riportare il dato nella maniera più attendibile possibile pensando, ad esempio, al numero di lati dei telaini con presenza di covata e alla sua estensione) _____

Scorte:

Miele nel nido:	Molto	Medio	Scarso	Assente
Opercolato	☐	☐	☐	☐
Disopercolato	☐	☐	☐	☐

Miele nel melario:	Molto	Medio	Scarso	Assente
Opercolato	☐	☐	☐	☐
Disopercolato	☐	☐	☐	☐

Polline:	Molto	Medio	Scarso	Assente
	☐	☐	☐	☐

☐ Api bottinatrici con polline (colore polline.....)

Indicare se la produzione di miele, nella zona dove sono stati colpiti gli alveari, negli ultimi due o tre anni è:

☐ Diminuita (di quanto in % ?.....) ☐ Aumentata (di quanto in % ?.....) ☐ Rimasta invariata

In questa sezione l'apicoltore è invitato a fornire ulteriori indicazioni, di cui sia a conoscenza, inerenti alla possibile causa del danno:

1. Secondo l'apicoltore, nei giorni precedenti lo spopolamento sono stati eseguiti trattamenti su colture nei pressi dell'apiario ?

☐ SI ☐ NO

2. Su quale coltivazione è stato eseguito il trattamento? _____

3. Stadio di sviluppo delle piante coltivate al momento del trattamento (per es. bottoni fiorali, prefioritura, piena fioritura, post-fioritura) _____

4. Dal trattamento sono state colpite piante in fiore (spontanee, altre coltivazioni, ecc.)?

Quali? _____

5. Contro quale organismo nocivo è stato eseguito il trattamento? _____

6. Quali prodotti sono stati impiegati? _____

7. Tipo di trattamento (per es. irrorazione, a pioggia) _____

8. Distanza della/e superficie/i trattata/e dall'apiario _____

9. Data e ora dei trattamenti _____

10. Condizioni meteorologiche al momento del trattamento _____

11. Sono stati danneggiati contemporaneamente altri alveari nelle vicinanze?

☐ SI ☐ NO

In caso affermativo riportare le informazioni raccolte (distanza, sintomi, ecc...)

12. Note

Se nel corso del sopralluogo è un campionamento indicare:

Descrizione del campione:

☐ Api vive ☐ Api morte ☐ Altro (specificare) _____

Dove sono state raccolte le api? (davanti all'alveare, sul fondo dell'arnia, sul terreno trattato, ecc.)

Le api morte sono state esposte alla _____

Data _____ luogo _____

Firma di chi ha effettuato il sopralluogo _____

Firma dell'apicoltore _____

**ALLEGATO 3 – DV-SCHEDA ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONE
(MATRICI DI ORIGINE ANIMALE)****VERBALE N°:** _____**ALL'IZS di** _____

Prelievo effettuato da _____ In qualità di _____

☐ Servizio Veterinario dell'ATS di _____☐ altro (specificare) _____**Data del prelievo** _____

Identificativo apicoltore _____

Identificativo apiario: _____

Localizzazione apiario:

Comune _____

via/loc _____

Materiale prelevato:☐ Api adulte vive ☐ Api moribonde o morte ☐ Pupa e covata opercolata ☐ Larve disopercolate☐ Miele ☐ Polline ☐ Varroa**Motivo del prelievo (per conferma o sospetto):**☐ Estinzione famiglia☐ Mortalità anomala e spopolamento di alveari (inviare api possibilmente vive)☐ Peste americana (inviare favo con covata opercolata)☐ Peste europea (inviare favo con covata morta, sia opercolata che non ancora percolata)☐ Nosemiasi (inviare api vive; le api possono essere uccise mettendo la scatola con le api in freezer per alcune ore)☐ Varroasi (inviare favo con covata opercolata)☐ Acariosi (inviare api vive)☐ Virosi: inviare un favo con tutte le fasi di sviluppo della covata (opercolata, non ancora percolata), api adulte, api morte e varroa adulte. E' Possibile eseguire su ogni colonia un campionamento costituito da circa 30-40 individui per ciascuna fase di sviluppo dell'ape (larve di età compresa tra 3 e 6 giorni, pupa con occhi non pigmentati, pupa con occhi pigmentati, api allo sfarfallamento, api adulte, api adulte moribonde o morte)..☐ altro specificare) _____

Per evitare alterazioni tutto il materiale campionato deve essere posto in contenitori puliti e conservato a - 20°C

Note utili per indirizzare l’analisi

Data _____

Firma di chi ha effettuato il campionamento _____

Modalità di campionamento:

Matrice prelevata	Contenitore	T° di conservazione
api vive	Scatoletta di cartone con la scritta “API VIVE”	Ambiente
api morte	Scatola di cartone o contenitore rigido (vetro o plastica).	refrigerazione (per consegne al laboratorio entro 24 ore) o congelazione
favo con covata	Sacchetto di plastica ben chiuso o involucri di carta	refrigerazione o congelazione
favo con miele/polline	Sacchetto di plastica ben chiuso/provetta	refrigerazione o congelazione

ALLEGATO 4 – SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONE (MATRICI VEGETALI)**OGGETTO:** Episodi di spopolamento/moria alveari**QUESITO DIAGNOSTICO:** “ricerca fitofarmaci”

Riferimenti richiesta Servizio Veterinario

VERBALE N°: _____ del _____Prelievo *effettuato da* _____ In qualità di _____☐ Servizio Veterinario dell’ATS di _____☐ altro (specificare) _____***Luogo:***

Comune: _____ Provincia _____

Via/Località: _____

Materiale prelevato:

materiale vegetale composto da

Note utili per indirizzare l’analisi

Data _____ luogo _____

Firma di chi ha effettuato il prelievo / richiedente _____

Data di arrivo al laboratorio _____ Ora _____

ALLEGATO 6 – RICERCA FITOFARMACI

L'analisi dei campioni recapitati al laboratorio designato con quesito diagnostico "ricerca fitofarmaci" prevede a ricerca di analiti quali fitofarmaci appartenenti a diverse classi di pesticidi; per qualche fitofarmaco vengono determinati anche alcuni metaboliti o prodotti di degradazione.

La determinazione è eseguita dal laboratorio sfruttando differenti tecniche analitiche, con LOQ (Limite di quantificazione analitica) variabili da 0,001 a 0,01 mg/Kg in funzione della molecola.

Gli analiti ricercati con la tecnica LC-MS/MS sono riportati in tabella:

Gruppo chimico	Analiti
Organofosforati	Acephate, Azinphos ethyl, Azinphos methyl, Chlorfenvinphos, Chlorpyriphos ethyl, Demeton-S-Methyl, Demeton-S-Methyl-sulfone, Demeton-S-Methyl-sulfoxide, Diazinon, Dichlorvos, Dimethoate, Ethion, Ethoprophos, Fenamiphos, Fenamiphos sulfone, Fenamiphos sulfoxide, Fensulfothion, Fenthion, Fenthion Oxon, Fenthion Oxon Sulfone, Fenthion Oxon Sulfoxide, Fenthion Sulfone, Fenthion Sulfoxide, Fosthiazate, Malaoxon, Malathion, Methamidophos, Methidathion, Monocrotophos, Omethoate, Parathion Ethyl, Phosalone, Phosphamidon, Phoxim, Pirimiphos methyl, Profenofos, Pyrazophos, Triazophos.
Neonicotinoidi	Acetamiprid, Clothianidin, Imidacloprid, Thiacloprid, Thiametoxam.
Carbammati	Aldicarb, Aldicarb-sulfone, Aldicarb-sulfoxide, Carbaryl, Carbofuran, Carbofuran 3-hydroxy, Chlorpropham, Diethofencarb, Ethiofencarb, Fenoxycarb, Formetanate, Furathiocarb, Iprovalicarb, Linuron, Methiocarb, Methomyl, Oxamyl, Pirimicarb, Pirimicarb Desmethyl, Propamocarb, Propham, Propoxur, Thiodicarb.
Amidine	Amitraz, d N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide, d N-2,4-Dimethylphenyl-N'-methylformamidine.
Triazoli	Bitertanol, Bromuconazole, Cyproconazole, Difenconazole, Diniconazole, Epoxiconazole, Fenbuconazole, Fluquinconazole, Flusilazole, Flutriafol, Hexaconazole, Metconazole, Myclobutanil, Paclobutrazol, Penconazole, Prochloraz, Prothioconazole Desthio, Tebuconazole, Tetraconazole, Triadimefon, Triadimenol, Triticonazole.
Pirazoli	Bixafen, Chlorantraniliprole, Fenproximate.
Pirimidoli	Bupirimate, Ethirimol.
Acidi/Esteri Arilossifenossipropionici	Cyhalofop-Butyl, Propaquizafop.
Morfoline	Dimethomorph, Fenpropidin, Fenpropimorph, Spiroxamine.
Piretroidi	Etofenprox, Fenprothrin.

Strobilurine	Azoxystrobin, Famoxadone, Kresoxim-methyl, Pyraclostrobin, Trifloxystrobin.
Imidazoli	Carbendazim, Fenamidone, Imazalil, Propiconazole, Thiabendazole, Thiophanate-methyl.
Benzoiluree	Flufenoxuron, Lufenuron, Triflumuron.
Benzamidi	Fluopyram, Zoxamide.
Diacilidrazine	Methoxyfenozide, Tebufenozide
Altre categorie	Boscalid, Clofentezine, Cyazofamid, Cymoxanil, Dodine, Fenarimol, Fenhexamid, Flonicamid, Flubendiamide, Flufenacet, Fluopicolide, Hexythiazox, Indoxacarb, Isoprothiolane, Isoxaflutole, Mandipropamid, Mefenpyr-diethyl, Metalaxyl-M, Metrafenone, Metribuzin, Pencycuron, Propargite, Pyrimethanil, Quinoxifen, Quizalofop-p-ethyl, Spinosad, Spirodiclofen, Terbutylazine, Thien carbazonemethyl, Tolclofos methyl.

Gli analiti ricercati con la tecnica GC-MS/MS sono:

Gruppi chimici	Analiti
Piretroidi	Acrinathrin, Bifenthrin, Cyfluthrin, lambda-Cyhalothrin, Cypermethrin, Deltamethrin, Etofenprox, Fenpropathrin, Fenvalerate, tau-Fluvalinate, Permethrin, Tefluthrin, Tetramethrin.
Organoclorurati	Aldrin, cis-Chlordane, oxy-Chlordane, trans-Chlordane, Dicofol, Dieldrin, alpha-Endosulfan, beta-Endosulfan, Endosulfan sulfate, Endrin, alpha-HCH, Hexachlorobenzene, beta-HCH, Heptachlor, cis-Heptachlor epoxide, trans-Heptachlor epoxide, Lindane, Methoxychlor, Nitrofen, op-DDD, op-DDE, op-DDT, pp-DDD, pp-DDE, pp-DDT.
Organofosforati	Azinphos methyl, Cadusafos, Chlorpyrifos Methyl, Coumaphos, Disulfoton, Disulfoton sulfone, EPN, Fenitrothion, Isocarbophos, Isofenphos methyl, Malathion, Methacrifos, Mevinphos, Paraoxon methyl, Parathion ethyl, Parathion methyl, Phenthoate, Phosmet, Pirimiphos Ethyl, Terbufos.
Pirazoli	Chlorfenapyr, Tebufenpyrad.
Carbammati	Chlorpropham, Propham.
Anilinopirimidine	Cyprodinil, Mepanipyrim.
Fenilpirazoli	Fipronil, Fipronil sulfone.
Dicarbossimmidi	Iprodione, Procymidone, Vinclozolin.
Dinitroaniline	Pendimethalin, Trifluralin.
Altre categorie	Biphenyl, 2-phenylphenol, Bromopropylate, Buprofezin, Diphenylamine, Etoxazole, Fenazaquin, Fludioxonil, Oxadixyl, Propyzamide, Pyridaben, Pyriproxyfen, Spiromesifen, Tetradifon.

Serie Ordinaria n. 29 - Mercoledì 21 luglio 2021

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.u.o. 15 luglio 2021 - n. 9731

D.g.r. n. IX/5316 del 20 giugno 2016 - Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il Credito di Funzionamento: attuazione del bando approvato con d.d.u.o. del 19 dicembre 2016 n. 13459. Rideterminazione del contributo

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI,

AGEVOLAZIONI FISCALI, ZOOTECHNIA E POLITICHE ITTICHE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- la deliberazione di Giunta regionale n. X/5316 del 20 giugno 2016 avente ad oggetto «Determinazioni in ordine al fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento attivato presso Finlombarda s.p.a. con d.g.r. n. IX/62 del 26 maggio 2010»;
- il successivo incarico del 14 dicembre 2016, registrato al n. 19374 nella raccolta Convenzioni e Contratti di Regione Lombardia, con il quale si affidava a Finlombarda s.p.a. la responsabilità dell'assistenza tecnica, della gestione amministrativa e contabile del fondo, delle procedure operative di istruttoria e di erogazione dei contributi, della reportistica e monitoraggio del fondo e dei contributi in relazione al Bando 2016;
- il d.d.u.o. n. 13459 del 19 dicembre 2016 avente ad oggetto «Approvazione del bando per le operazioni di gestione del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento in attuazione della d.g.r. n. X/5316 del 20 giugno 2016»;

Visto il decreto della Unità Organizzativa competente n. 16690 del 21 dicembre 2017 con il quale è stato approvato il 14° provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie di cui al decreto n. 13459 del 19 dicembre 2016 in attuazione alla d.g.r. n. X/5316;

Preso atto della nota protocollo n. M1.2021.0106239 del 08 giugno 2021 agli atti della Unità Organizzativa, con la quale Finlombarda s.p.a., gestore del Fondo di Credito di Funzionamento propone per un beneficiario la rideterminazione del contributo concesso;

Considerato che il paragrafo 9 del bando di credito di funzionamento, di cui all'allegato 1 al decreto n. 13459/2016, stabilisce che nel caso di rimborso anticipato del finanziamento da parte del soggetto beneficiario, il contributo in conto interessi concesso sarà rideterminato, con l'obbligo per il beneficiario, di restituire a Finlombarda la parte di contributo ricevuta e non più dovuta in conseguenza della predetta rideterminazione;

Ritenuto di disporre la rideterminazione delle agevolazioni finanziarie concesse alla ditta Galeotti Vertua Anna Emilia a causa dell'estinzione anticipata del finanziamento dopo i 24 mesi dalla data di decorrenza dello stesso, come indicato nella tabella sotto riportata:

ID DOMANDA	IMPRESA AGRICOLA	P.IVA	N. ATTO CONCESSIONE	DATA CONCESSIONE	IMPORTO EROGATO	IMPORTO RIDETERMINATO	IMPORTO REVOCATO
595	GALEOTTI VERTUA ANNA EMILIA	01146230196	16690	21/12/2017	€ 1.927,92	€ 1.586,73	€ 341,19

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nel termine di 90 giorni stabilito al paragrafo 7 del bando per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento, approvato con d.d.u.o. n. 13459/2016;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Unità Organizzativa «Sviluppo di Industrie e Filiere Agroalimentari, Agevolazioni Fiscali, Zootecnia e Politiche Ittiche» attribuite con la Deliberazione della Giunta regionale n. XI/1631 del 15 maggio 2019;

DECRETA

1. di disporre la rideterminazione delle agevolazioni finanziarie concesse alla seguente impresa a causa dell'estinzione anticipata del finanziamento dopo i 24 mesi dalla data di decorrenza dello stesso, come indicato nella tabella sotto riportata:

ID DOMANDA	IMPRESA AGRICOLA	P.IVA	N. ATTO CONCESSIONE	DATA CONCESSIONE	IMPORTO EROGATO	IMPORTO RIDETERMINATO	IMPORTO REVOCATO
595	GALEOTTI VERTUA ANNA EMILIA	01146230196	16690	21/12/2017	€ 1.927,92	€ 1.586,73	€ 341,19

2. di dare atto che avverso il presente decreto è possibile presentare ricorso giurisdizionale entro 60 giorni avanti al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni al Capo della Stato dalla notifica o comunque da quando se ne ha conoscenza;

3. di trasmettere a mezzo PEC il presente provvedimento a Finlombarda s.p.a. per i successivi adempimenti;

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n° 16690 del 21 dicembre 2017 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto nella pagina di Amministrazione trasparente;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale internet della Regione Lombardia, indirizzo: <http://www.regione.lombardia.it>.

Il dirigente
Andrea Azzoni

D.d.s. 13 luglio 2021 - n. 9598**Legge 12 dicembre 2016, n. 238 articolo 31 comma 10. Modifiche e integrazioni al decreto 29 luglio 2020 n. 9154 - «Definizione elenco regionale delle menzioni vigna»**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA,
OCM VEGETALI, POLITICHE DI FILIERA ED INNOVAZIONE

Richiamati:

- la legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed in particolare l'art. 31 comma 10 che stabilisce:
«La menzione 'vigna' o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata solo nella presentazione e designazione dei vini a DO ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 37 ed a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale mediante procedura che ne comporti la pubblicazione»;
- il decreto del dirigente di Struttura 29 luglio 2020 n. 9154 di modifica al decreto 2 agosto 2019 n. 11588 che definisce l'elenco regionale delle menzioni vigna, ai sensi della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 articolo 31 comma 10;

Viste le richieste:

- del Consorzio Tutela Vini di Valtellina, protocollo n. M1.2021.0138129 del 30 giugno 2021, di aggiornamento dell'elenco regionale delle menzioni vigna in uso per la presentazione e designazione dei vini a DOP in Regione Lombardia;
- del Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese, protocollo n. M1.2021.0139049 del 30 giugno 2021, di aggiornamento dell'elenco regionale delle menzioni vigna in uso per la presentazione e designazione dei vini a DOP in Regione Lombardia;
- del Consorzio Tutela Lugana protocollo n. M1.2021.0145688 del 12 luglio 2021, di aggiornamento dell'elenco regionale delle menzioni vigna in uso per la presentazione e designazione dei vini a DOP in Regione Lombardia;

Ritenuto necessario aggiornare l'elenco regionale delle menzioni vigna della Regione Lombardia, così come riportato nell'allegato 1 - «Elenco regionale delle menzioni vigna», costituito da 6 tabelle, parte integrante del presente provvedimento, per permettere ai produttori vitivinicoli di utilizzare tali menzioni nella presentazione dei vini DOP della Lombardia, a partire dalla vendemmia 2021;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro il termine previsto di 30 giorni, ai sensi dell'art. 2 della l. 241/90;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura, individuate dalla d.g.r. XI/4655 del 3 maggio 2021;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di approvare l'elenco regionale delle menzioni vigna della Lombardia così come riportato nell'allegato 1 - Elenco regionale menzioni vigna, costituito da 6 tabelle, parte integrante del presente provvedimento;

2. che l'allegato 1 al presente atto sostituisce integralmente l'allegato al decreto 29 luglio 2020 n. 9154;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Faustino Bertinotti

Allegato 1

Elenco regionale delle menzioni "Vigna"

BERGAMO

tab. 1

TOPONIMO	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	COMUNE
BEMA DI SOTTO	VALCALEPIO	ROSSO RISERVA	PONTIDA
CA' DEL LUPO	VALCALEPIO	ROSSO	PONTIDA
CALVARIO	VALCALEPIO	ROSSO e ROSSO RISERVA	GRUMELLO DEL MONTE
POLISENA	VALCALEPIO	BIANCO	PONTIDA
VIGNA DEL CONTE	VALCALEPIO	ROSSO e ROSSO RISERVA	TORRE DE' ROVERI

Elenco regionale delle menzioni "Vigna"

BRESCIA

tab. 2

TOPONIMO	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	COMUNE
PUNTA CASTELLO	BOTTICINO		Botticino
TENUTA ANNA	CAPRIANO DEL		Capriano del Colle
AI PRATI	CURTEFRANCA		Passirano
ANFITEATRO	CURTEFRANCA		Cazzago S. Martino
ARZELLE	CURTEFRANCA		Cortefranca
BALDELLI PAGULLE TAMINO	CURTEFRANCA		Adro
BALUARDO	CURTEFRANCA		Iseo
BARBÖZANA	CURTEFRANCA		Erbusco
BATUDE	CURTEFRANCA		Cazzago S. Martino
BERTAVELLI	CURTEFRANCA		Paratico
BETTOLINO	CURTEFRANCA		Passirano
BOSCHETTE	CURTEFRANCA		Cortefranca
BOSCO BASSO	CURTEFRANCA		Capriolo
BREDA DI MONTEROTONDO	CURTEFRANCA		Provaglio D'Iseo
BREDA DI MONTEROTONDO	CURTEFRANCA		Passirano
BREDA PROSPETTIVA	CURTEFRANCA		Erbusco
BREDASOLE	CURTEFRANCA		Paratico
BREDE ALTE	CURTEFRANCA		Capriolo
BROGNOLO	CURTEFRANCA		Passirano
BROLO DEI PASSONI	CURTEFRANCA		Capriolo
BUSTONE	CURTEFRANCA		Paratico
CAMAIONE	CURTEFRANCA		Cortefranca
CAMARONE	CURTEFRANCA		Erbusco
CAMPAGNOLE	CURTEFRANCA		Cortefranca
CAMPIANI	CURTEFRANCA		Cellatica
CANELLE	CURTEFRANCA		Erbusco
CASCINA COLOMBARA BOSCO	CURTEFRANCA		Capriolo
CASTELLO	CURTEFRANCA		Paratico
CASTELLO DI PASSIRANO	CURTEFRANCA		Passirano
CAVIDOSSO	CURTEFRANCA		Paratico
CHIOSINO	CURTEFRANCA		Erbusco
CIMA CAPRIOLI (SELVA)	CURTEFRANCA		Cazzago S. Martino
CINQUINO	CURTEFRANCA		Torbiato frazione di Adro
CIOCHET	CURTEFRANCA		Iseo
COLZANO	CURTEFRANCA		Capriolo
COLZANO	CURTEFRANCA		Adro
CONVENTO S.S. ANNUNCIATA	CURTEFRANCA		Rovato
CORNIOLE	CURTEFRANCA		Erbusco
DOSELLO	CURTEFRANCA		Provaglio d'Iseo
DOSSO	CURTEFRANCA		Cortefranca
FAVENTO	CURTEFRANCA		Adro
FIOCA	CURTEFRANCA		Nigoline frazione di
FONTANELLE	CURTEFRANCA		Erbusco
FONTANELLE	CURTEFRANCA		Cortefranca
FORMICA	CURTEFRANCA		Cazzago S. Martino
FORMICA	CURTEFRANCA		Adro
FORNACI	CURTEFRANCA		Capriolo

Serie Ordinaria n. 29 - Mercoledì 21 luglio 2021

BRESCIA
tab. 2

TOPONIMO	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	COMUNE
FORNACI	CURTEFRANCA		Adro
GALLO	CURTEFRANCA		Adro
GASPA	CURTEFRANCA		Cortefranca
LE GUARDIE	CURTEFRANCA		Paratico
LE SELVE	CURTEFRANCA		Paderno Franciacorta
LOVERA	CURTEFRANCA		Erbusco
MALVEZZO	CURTEFRANCA		Erbusco
MANCAPANE	CURTEFRANCA		Cortefranca
MARCONEGRO	CURTEFRANCA		Cortefranca
MARTORE	CURTEFRANCA		Cortefranca
MONTORIO	CURTEFRANCA		Paratico
NOVALI	CURTEFRANCA		Adro
PALAZZO	CURTEFRANCA		Adro
PALAZZO	CURTEFRANCA		Cazzago S. Martino
PARADISO	CURTEFRANCA		Erbusco
PENDITA	CURTEFRANCA		Iseo
PIAN DELLE VITI	CURTEFRANCA		Provaglio D'Iseo
PIANURA	CURTEFRANCA		Adro
PIAZZE	CURTEFRANCA		Cortefranca
PODERE PIO IX	CURTEFRANCA		Erbusco
POLE	CURTEFRANCA		Iseo
POLIGONO	CURTEFRANCA		Erbusco
QUINTALANE	CURTEFRANCA		Nigoline frazione di
RAMPANETO	CURTEFRANCA		Erbusco
ROCCA BOSCO	CURTEFRANCA		Capriolo
ROCCOLO	CURTEFRANCA		Provaglio d'Iseo
RONCHI	CURTEFRANCA		Cortefranca
RONCO ALTO	CURTEFRANCA		Coccaglio
S. ANNA	CURTEFRANCA		Erbusco
S. CARLO	CURTEFRANCA		Provaglio D'Iseo
SAN FAUSTINO	CURTEFRANCA		Erbusco
SAN LORENZO	CURTEFRANCA		Capriolo
SERADINA	CURTEFRANCA		Erbusco
SERGNANA	CURTEFRANCA		Provaglio d'Iseo
SOLOVE	CURTEFRANCA		Cortefranca
SOTTOBOSCO (4 CAMINI)	CURTEFRANCA		Cazzago S. Martino
TAJARDINO	CURTEFRANCA		Adro
TAJARDINO	CURTEFRANCA		Erbusco
TESA	CURTEFRANCA		Nigoline frazione di
TESEA	CURTEFRANCA		Cazzago S. Martino
TESEA	CURTEFRANCA		Passirano
TEZZOLETTO	CURTEFRANCA		Paratico
TINAZZI	CURTEFRANCA		Adro
UCCELLANDA	CURTEFRANCA		Cortefranca
VALLI	CURTEFRANCA		Adro
VIGNA BOSCO ALTO	CURTEFRANCA		Capriolo
VIGNA SANTELLA DEL GROM	CURTEFRANCA		Adro
VILLA BARCELLA	CURTEFRANCA		Iseo
VILLA EVELINA	CURTEFRANCA		Capriolo

BRESCIA

tab. 2

TOPONIMO	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	COMUNE
BALOSSE	GARDA		Moniga del Garda
BEANA	GARDA		Moniga del Garda
BRAGAGNA	GARDA		Sirmione
CAMPO TOSINI	GARDA		Pozzolengo
CAMPOSTARNE	GARDA		Moniga del Garda
CASTELLINE	GARDA		Moniga del Garda
FAIAL	GARDA	MERLOT N.	Monzambano
FALCONE	GARDA	CABERNET	Monzambano
MADONNA DELLA NEVE	GARDA		Moniga del Garda
MAZANE	GARDA		Moniga del Garda
MOLMENTI	GARDA		Moniga del Garda
MONTE TAPINO	GARDA		Moniga del Garda
PARONI	GARDA	RIESLING B.	Monzambano
PIGNO	GARDA		Pozzolengo
PONTICELLO	GARDA		Manerba
RUBINERE	GARDA		Soiano
RUBINERE	GARDA		Moniga del Garda
SAN SIVINO	GARDA		Manerba
SANSONI	GARDA		Ponti sul Mincio
SESELLE	GARDA		Manerba
SICLI'	GARDA		Soiano
SICLI'	GARDA		Moniga del Garda
TREVISAGO	GARDA		Manerba
VALBRUNA	GARDA	SAUVIGNON B.	Monzambano
ANTICO VIGNETO	LUGANA		Sirmione
BRAGAGNA	LUGANA		Sirmione
BUSO CALDO	LUGANA		Peschiera del Garda
CASCINA ALBARONE	LUGANA		Sirmione
COLLI VAIBO'	LUGANA		Pozzolengo
COLOMBARA STORTA	LUGANA		Desenzano del Garda
DEMESSE VECCHIE	LUGANA		Desenzano del Garda
FENIL BOI	LUGANA		Lonato
LA CONCHIGLIA	LUGANA		Desenzano del Garda
LA GHIDINA	LUGANA		Sirmione
MOLIN	LUGANA		Desenzano del Garda
MOLINO	LUGANA		Desenzano del Garda
MONTE LUPO	LUGANA		Desenzano del Garda
MONTE SERINO	LUGANA		Lonato
MONTEFLUNO	LUGANA		Pozzolengo
MONTUNAL	LUGANA		Desenzano del Garda
PANIZZE	LUGANA		Lonato
PIEVECROCE	LUGANA		Pozzolengo
POLONE	LUGANA		Sirmione
PRASSANONE	LUGANA		Desenzano del Garda
RADELL	LUGANA		Desenzano del Garda
RONCHETTA	LUGANA		Desenzano del Garda
SANTA ONORATA	LUGANA		Sirmione
ZAPPAGLIA	LUGANA		Pozzolengo
ZANETTA	LUGANA		Desenzano del Garda

Elenco regionale delle menzioni "Vigna"

LODI

tab. 3

TOPONIMO	DENOMINAZIONE	COMUNE
LA PETRARCA	SAN COLOMBANO	Graffignana
MADONNINA	SAN COLOMBANO	Graffignana
RAGAINA	SAN COLOMBANO	Graffignana
TEREZINA	SAN COLOMBANO	Graffignana
TRIANON	SAN COLOMBANO	Graffignana

Elenco regionale delle menzioni "Vigna"

MILANO tab. 4

TOPONIMO	DENOMINAZIONE	COMUNE
ALGERINA	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
BARACCA	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
BELFUGGITO	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
BIANCHINA	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
BIOTTA	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
BISSA	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
BORDONI	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
BOZZOLO	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
CA' DEL MAZZA	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
CA' DELLA SIGNORA	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
CA' ROSSINA	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
CAMPO DEL FICO	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
CANGELLERA	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
CAPELLANIA	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
CAPRA	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
CARGASSINO	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
CHIAVAROLI	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
CIOSSONI	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
COLLADA	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
CORA'	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
COSTA REGINA	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
COSTA REGINA DI SOPRA	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
DEI MONTI	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
DOSSO	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
FERRANDA	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
FONTANONI	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
GATIN	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
GOBBE	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
GUENZETTA	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
LA MERLA	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
LA PIGNOLA	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
LIVELLONI	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
MADONNA DEI MONTI	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
MANSIN	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
MOCCIA	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
MONTI	SAN COLOMBANO	San Colombano/Miradolo Terme
MONTOLDO	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
MURETTO	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
PEGOLA	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
POGGIO ROSSO	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
POMOGRANINO	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
PONCHIONI	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
PRANDINA	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
QUARTI	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
ROVERONE	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
SACCHINA	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro

MILANO**tab. 4**

TOPONIMO	DENOMINAZIONE	COMUNE
SERAFINA	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
VAL GARIMONDA	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
VALBISSERA	SAN COLOMBANO	San Colombano/Miradolo Terme
VALCONCA	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
VALCORNALEDA	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
VALDEMAGNA	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
VALDRIÈ	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
VALLONCELLA	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
VALLONE	SAN COLOMBANO	San Colombano/Miradolo Terme
VALPANATE	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro
VENTURINA	SAN COLOMBANO	San Colombano al Lambro

Elenco regionale delle menzioni "Vigna"

PAVIA

tab. 5

TOPONIMO	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	COMUNE
BELVEDERE	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		San Damiano al Colle
CAMPO DEL SASSO	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Castana
CASCINA VECCHIA	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Zenevredo
POGGIO PELATO	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Zenevredo
VIGNA ABBONDANZA	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Canneto Pavese
VIGNA BOFFALORA	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Mornico Losana
VIGNA BOFFALORA	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Pietra de' Giorgi
VIGNA BORDONENZO	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Pietra de' Giorgi
VIGNA BRICCO SACCA	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Canneto Pavese
VIGNA CÀ PERSA	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Calvignano
VIGNA CASA PAGLIA	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Santa Maria della Versa
VIGNA CASTELLAZZO	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Montescano
VIGNA CASTELLO	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Oliva Gessi
VIGNA CASTELLO	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Mornico Losana
VIGNA DEI GRIMANI	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Santa Giuletta
VIGNA DEL BOSCO	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Zenevredo
VIGNA DEL CAVALLANTE	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Rovescala
VIGNA DEL POZZO	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Castana
VIGNA DEL PRAIELLO	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Casteggio
VIGNA DEL SOLE	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Santa Maria della Versa
VIGNA DEL VESPERO	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Zenevredo
VIGNA DELLA COMPOSTA	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Rovescala
VIGNA DELLE MORE	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Mornico Losana
VIGNA DELLE MORE	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Santa Giuletta
VIGNA DI POVROMME O VIGNA DEGLI UOMINI POVERI	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Rovescala
VIGNA IL BOSCO	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Zenevredo
VIGNA FIORITA	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Canneto Pavese
VIGNA FRANCONA	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Montalto Pavese
VIGNA GUARDIA	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		San Damiano al Colle
VIGNA IL GIUBELLINO	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Montù Beccaria/San Damiano al Colle
VIGNA IL MODELLO	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Cigognola
VIGNA LA FRANCESCHINA	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Mornico Losana
VIGNA LA RONDINE	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Mornico Losana
VIGNA LA VILLANA	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Mornico Losana
VIGNA LAURA	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Mornico Losana
VIGNA LAURA	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Santa Giuletta
VIGNA MATTA	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Santa Maria della Versa
VIGNETO MONTAGNO	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Cigognola
VIGNETO MONTECALÒ	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Montù Beccaria
VIGNA MONTESPINATO	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Cigognola
VIGNA NIBBIO	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Oliva Gessi
VIGNA OLIVE	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Rovescala
VIGNA OLIVE DI LEVANTE	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Rovescala
VIGNA RADIOSA	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Santa Maria della Versa
VIGNA RONCOTTI	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Canneto Pavese
VIGNA S. ZENO	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Stradella
VIGNA SABBIONE	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Rivanazzano Terme
VIGNA SAN ROCCO	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Mornico Losana
VIGNA SANT'AMBROGIO	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Santa Maria della Versa
VIGNA SGORGATO	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Godiasco Salice Terme
VIGNA SPIAGGI	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Mornico Losana
VIGNA SUDE	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Montù Beccaria
VIGNA SUDE	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		San Damiano al Colle
VIGNA ZUCCARELLO	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Rovescala
BRICCO IN VERSIRA	BUTTAFUOCO DELL'OLTREPO' PAVESE		Canneto Pavese
CA PADRONI	BUTTAFUOCO DELL'OLTREPO' PAVESE		Castana
VIGNA ABBONDANZA	BUTTAFUOCO DELL'OLTREPO' PAVESE		Canneto Pavese
VIGNA BADALUCCA	BUTTAFUOCO DELL'OLTREPO' PAVESE		Broni
VIGNA BARNABA DI SOPRA	BUTTAFUOCO DELL'OLTREPO' PAVESE		Castana
VIGNA CA' DEL CERVO	BUTTAFUOCO DELL'OLTREPO' PAVESE		Castana
VIGNA CANNE	BUTTAFUOCO DELL'OLTREPO' PAVESE		Castana
VIGNA CASA BARNABA	BUTTAFUOCO DELL'OLTREPO' PAVESE		Castana
VIGNA CASA CORNO	BUTTAFUOCO DELL'OLTREPO' PAVESE		Stradella
VIGNA CATELOTTA	BUTTAFUOCO DELL'OLTREPO' PAVESE		Castana
VIGNA COSTA	BUTTAFUOCO DELL'OLTREPO' PAVESE		Castana
VIGNA COSTERA	BUTTAFUOCO DELL'OLTREPO' PAVESE		Montescano
VIGNA DEL RIV	BUTTAFUOCO DELL'OLTREPO' PAVESE		Castana
VIGNA DI FRACH	BUTTAFUOCO DELL'OLTREPO' PAVESE		Castana
VIGNA GARLENZO	BUTTAFUOCO DELL'OLTREPO' PAVESE		Montescano
VIGNA LA GUASCA	BUTTAFUOCO DELL'OLTREPO' PAVESE		Montescano

Serie Ordinaria n. 29 - Mercoledì 21 luglio 2021

PAVIA
tab. 5

TOPONIMO	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	COMUNE
VIGNA LETIZIA	BUTTAFUOCO DELL'OLTREPO' PAVESE		Stradella
VIGNA MONTARZOLO	BUTTAFUOCO DELL'OLTREPO' PAVESE		Castana
VIGNA MONTESPINATO	BUTTAFUOCO DELL'OLTREPO' PAVESE		Cigognola
VIGNA MOSCATELLI	BUTTAFUOCO DELL'OLTREPO' PAVESE		Montescano
VIGNA PIANLONG	BUTTAFUOCO DELL'OLTREPO' PAVESE		Canneto Pavese
VIGNA PITTURINA	BUTTAFUOCO DELL'OLTREPO' PAVESE		Montescano
VIGNA POGGIO CA' CAGNONI	BUTTAFUOCO DELL'OLTREPO' PAVESE		Castana
VIGNA PREGANA	BUTTAFUOCO DELL'OLTREPO' PAVESE		Montescano
VIGNA RONCOTTI	BUTTAFUOCO DELL'OLTREPO' PAVESE		Canneto Pavese
VIGNA SACCA DEL PRETE	BUTTAFUOCO DELL'OLTREPO' PAVESE		Canneto Pavese
VIGNA SOLEGGIA	BUTTAFUOCO DELL'OLTREPO' PAVESE		Canneto Pavese
VIGNA SOLENGA	BUTTAFUOCO DELL'OLTREPO' PAVESE		Stradella
VIGNA CÀ PERSA	CASTEGGIO		Calvignano
VIGNA DELLA CASONA	CASTEGGIO		Casteggio
VIGNA DEL PERO	OLTREPO' PAVESE		Montù Beccaria
BELVEDERE	OLTREPO' PAVESE	BARBERA	San Damiano al Colle
POGGIO DELLA MAGA	OLTREPO' PAVESE	BARBERA	Cigognola
POGGIO PELATO	OLTREPO' PAVESE	BARBERA	Zenevredo
VIGNA BANDERA	OLTREPO' PAVESE	BARBERA	Montalto Pavese
VIGNA BEATRICE	OLTREPO' PAVESE	BARBERA	Santa Giuletta
VIGNA BEATRICE	OLTREPO' PAVESE	BARBERA	Mornico Losana
VIGNA CÀ PERSA	OLTREPO' PAVESE	BARBERA	Calvignano
VIGNA CAMPO DEI CILIEGI	OLTREPO' PAVESE	BARBERA	Calvignano
VIGNA CAMPO DEL MARRONE	OLTREPO' PAVESE	BARBERA	Canneto Pavese
VIGNA DEL BOSCO	OLTREPO' PAVESE	BARBERA	Zenevredo
VIGNA DELL'ARCHAT	OLTREPO' PAVESE	BARBERA	Mornico Losana
VIGNA DELLA GUERRA	OLTREPO' PAVESE	BARBERA	Castana
VIGNA IL BOSCO	OLTREPO' PAVESE	BARBERA	Zenevredo
VIGNA IL GERRO	OLTREPO' PAVESE	BARBERA	Montù Beccaria
VIGNA IL SABBIONE	OLTREPO' PAVESE	BARBERA	Montù Beccaria
VIGNA LA SIGNORETTA	OLTREPO' PAVESE	BARBERA	Casteggio
VIGNA LA VECCHIA	OLTREPO' PAVESE	BARBERA	Casteggio
VIGNA MONTEGUZZO	OLTREPO' PAVESE	BARBERA	Cigognola
VIGNE PIEDILUPO	OLTREPO' PAVESE	BARBERA	Borgo Priolo
VIGNA POGGIO ANNA	OLTREPO' PAVESE	BARBERA	Montescano
VIGNA PRAGONI	OLTREPO' PAVESE	BARBERA	Mornico Losana
VIGNA PRAIELLO	OLTREPO' PAVESE	BARBERA	Casteggio
VIGNA PREDÀ	OLTREPO' PAVESE	BARBERA	San Damiano al Colle
VIGNA SABBIONE	OLTREPO' PAVESE	BARBERA	Rivanazzano Terme
VIGNA SGORGATO	OLTREPO' PAVESE	BARBERA	Godiasco Salice Terme
VIGNA VARMASI'	OLTREPO' PAVESE	BARBERA	Montalto Pavese
VIGNA ZERBONI	OLTREPO' PAVESE	BARBERA	Mornico Losana
VIGNA LA FUSA	OLTREPO' PAVESE	CABERNET	Mornico Losana
VIGNA RONCHI	OLTREPO' PAVESE	SAUVIGNON	Mornico Losana
POGGIO PELATO	OLTREPO' PAVESE	CHARDONNAY	Zenevredo
VIGNA CAMPOLUNGO	OLTREPO' PAVESE	CHARDONNAY	Casteggio
VIGNA COSTIOLA	OLTREPO' PAVESE	CHARDONNAY	Rivanazzano Terme
VIGNA DEL MATTINO	OLTREPO' PAVESE	CHARDONNAY	Montù Beccaria
VIGNA DELLE ROSE	OLTREPO' PAVESE	CHARDONNAY	Santa Maria della Versa
VIGNA IL BOSCO	OLTREPO' PAVESE	CHARDONNAY	Zenevredo
VIGNA GALANTA	OLTREPO' PAVESE	CHARDONNAY	Torricella Verzate
VIGNA S. ZENO	OLTREPO' PAVESE	CHARDONNAY	Stradella
VIGNA DELLE ROCCHIE	OLTREPO' PAVESE	CORTESE	Santa Giuletta
VIGNA IL BOSCO	OLTREPO' PAVESE	CORTESE	Zenevredo
VIGNA DEL MADONE	OLTREPO' PAVESE	MALVASIA	Rovescala
VIGNA IL BOSCO	OLTREPO' PAVESE	MALVASIA	Zenevredo
BRICCO ALESSI	OLTREPO' PAVESE	MOSCATO	Volpara
CASCINA LUPA	OLTREPO' PAVESE	MOSCATO	Bosnasco
POGGIO PELATO	OLTREPO' PAVESE	MOSCATO	Zenevredo
VIGNA IL BOSCO	OLTREPO' PAVESE	MOSCATO	Zenevredo
VIGNA LA COSTA	OLTREPO' PAVESE	MOSCATO	Mornico Losana
BRICCO ALESSI	OLTREPO' PAVESE	PINOT NERO	Volpara
LA FIOCCA	OLTREPO' PAVESE	PINOT NERO	Bosnasco
VIGNA ARTICOCCHI	OLTREPO' PAVESE	PINOT NERO	Montalto Pavese
VIGNA BOTANICA	OLTREPO' PAVESE	PINOT NERO	Oliva Gessi
VIGNA BRUCIATA	OLTREPO' PAVESE	PINOT NERO	Godiasco Salice Terme
VIGNA CÀ NOVA	OLTREPO' PAVESE	PINOT NERO	Calvignano
VIGNA CANUE'	OLTREPO' PAVESE	PINOT NERO	Montalto Pavese
VIGNA CAMPO CASTAGNA	OLTREPO' PAVESE	PINOT NERO	Borgo Priolo
VIGNA CAMPO GELSI	OLTREPO' PAVESE	PINOT NERO	Montù Beccaria
VIGNA CAMPO MARRONE	OLTREPO' PAVESE	PINOT NERO	Borgo Priolo
VIGNA CASABELLA	OLTREPO' PAVESE	PINOT NERO	Fortunago
VIGNA CASABELLA	OLTREPO' PAVESE	PINOT NERO	Montalto Pavese

PAVIA

tab. 5

TOPONIMO	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	COMUNE
VIGNA CASABELLA	OLTREPO' PAVESE	PINOT NERO	Ruino
VIGNA CASOTTONE	OLTREPO' PAVESE	PINOT NERO	Castana
VIGNA CHIOZZINO	OLTREPO' PAVESE	PINOT NERO	Oliva Gessi
VIGNA CHIOZZO	OLTREPO' PAVESE	PINOT NERO	Oliva Gessi
VIGNA CHIOZZO VECCHIO	OLTREPO' PAVESE	PINOT NERO	Oliva Gessi
VIGNA COSTA DEL VENTO	OLTREPO' PAVESE	PINOT NERO	Montalto Pavese
VIGNA DEI FRATI	OLTREPO' PAVESE	PINOT NERO	Montù Beccaria
VIGNA DEL CARDINALE	OLTREPO' PAVESE	PINOT NERO	Mornico Losana
VIGNA DEL CASTELLO	OLTREPO' PAVESE	PINOT NERO	Rocca de' Giorgi
VIGNA DI SIMONE	OLTREPO' PAVESE	PINOT NERO	Borgo Priolo
VIGNA FILAGNONI	OLTREPO' PAVESE	PINOT NERO	Oliva Gessi
VIGNA FILARI DI BUDA	OLTREPO' PAVESE	PINOT NERO	Montecalvo Versiggia
VIGNA LA PREDA	OLTREPO' PAVESE	PINOT NERO	Casteggio
VIGNA LA RONDINELLA	OLTREPO' PAVESE	PINOT NERO	Mornico Losana
VIGNA LARGHI	OLTREPO' PAVESE	PINOT NERO	Oliva Gessi
VIGNA LUOGO DEI MONTI	OLTREPO' PAVESE	PINOT NERO	Montù Beccaria
VIGNA MULININO	OLTREPO' PAVESE	PINOT NERO	Calvignano
VIGNA MULINO	OLTREPO' PAVESE	PINOT NERO	Calvignano
VIGNA ORTI DEL CASTELLO LORINI	OLTREPO' PAVESE	PINOT NERO	Mornico Losana
VIGNA PRADELLO	OLTREPO' PAVESE	PINOT NERO	Castana
VIGNA PREA MONTAGNA	OLTREPO' PAVESE	PINOT NERO	Oliva Gessi
VIGNA POZION	OLTREPO' PAVESE	PINOT NERO	Calvignano
VIGNA QUARTI	OLTREPO' PAVESE	PINOT NERO	Oliva Gessi
VIGNA SCHIENA D'ARGINI	OLTREPO' PAVESE	PINOT NERO	Montalto Pavese
VIGNA TAULER	OLTREPO' PAVESE	PINOT NERO	Oliva Gessi
VIGNA SPIAGGI	OLTREPO' PAVESE	PINOT NERO	Mornico Losana
VIGNA VITTORIA	OLTREPO' PAVESE	PINOT NERO	Santa Giuletta
VIGNA DEL FELICE	OLTREPO' PAVESE	RIESLING	Rovescala
VIGNA CAMPO DELLA FOJADA	OLTREPO' PAVESE	RIESLING	Calvignano
VIGNA CAMPO LEONE	OLTREPO' PAVESE	RIESLING	Montalto Pavese
VIGNA CAMPOLUNGO	OLTREPO' PAVESE	RIESLING	Casteggio
VIGNA COSTA	OLTREPO' PAVESE	RIESLING	Castana
VIGNA COSTABELLA	OLTREPO' PAVESE	RIESLING	Montalto Pavese
VIGNA CROCE DI MONTEVENEROSO	OLTREPO PAVESE	RIESLING	Canneto Pavese
VIGNA DEL MATTINO	OLTREPO' PAVESE	RIESLING	Castana
VIGNA IL BOSCO	OLTREPO' PAVESE	RIESLING	Zenevredo
VIGNA LA PREDA	OLTREPO' PAVESE	RIESLING	Casteggio
VIGNA LAGONE	OLTREPO' PAVESE	RIESLING	Montalto Pavese
VIGNA LUNABLU'	OLTREPO PAVESE	RIESLING	San Damiano al Colle
VIGNA MAESTRA	OLTREPO' PAVESE	RIESLING	Montù Beccaria
VIGNA MAESTRA	OLTREPO' PAVESE	RIESLING	Zenevredo
VIGNA MAESTRA	OLTREPO' PAVESE	RIESLING	Stradella
VIGNA MARTINA	OLTREPO' PAVESE	RIESLING	Santa Giuletta
VIGNA MARTINA	OLTREPO' PAVESE	RIESLING	Mornico Losana
VIGNA MONSALTUS	OLTREPO' PAVESE	RIESLING	Montalto Pavese
VIGNA MULININO	OLTREPO' PAVESE	RIESLING	Calvignano
VIGNA MULINO	OLTREPO' PAVESE	RIESLING	Calvignano
VIGNA PALASCO	OLTREPO' PAVESE	RIESLING	Mornico Losana
VIGNA PASSIRE'	OLTREPO' PAVESE	RIESLING	Montalto Pavese
VIGNA POZION	OLTREPO' PAVESE	RIESLING	Calvignano
VIGNA QUARTI	OLTREPO' PAVESE	RIESLING	Oliva Gessi
VIGNA SAN ROCCO	OLTREPO' PAVESE	RIESLING	Borgo Priolo
VIGNETO DEL POZZO	OLTREPO' PAVESE	RIESLING	Montù Beccaria
VIGNA CÀ PERSA	OLTREPO' PAVESE	ROSSO	Calvignano
VIGNA COSTERA	OLTREPO' PAVESE	ROSSO	Montescano
VIGNA DEI PIANORI	OLTREPO' PAVESE	ROSSO	Montecalvo Versiggia
VIGNA FILARI DI BUDA	OLTREPO' PAVESE	ROSSO	Montecalvo Versiggia
VIGNA LA SIGNORETTA	OLTREPO' PAVESE	ROSSO	Casteggio
VIGNA MOSCATELLI	OLTREPO' PAVESE	ROSSO	Montescano
VIGNA PRAIELLO	OLTREPO' PAVESE	ROSSO	Casteggio
VIGNA ROMPICOLLO	OLTREPO' PAVESE	ROSSO	Oliva Gessi
VIGNA SIVIÒ	OLTREPO' PAVESE	ROSSO	Santa Maria della Versa
VIGNA CÀ PERSA	OLTREPO' PAVESE	ROSSO RISERVA	Calvignano
VIGNA CAVARIOLA	OLTREPO' PAVESE	ROSSO RISERVA	Broni
VIGNA ARTICOCCHI	OLTREPO' PAVESE METODO CLASSICO		Montalto Pavese
VIGNA CÀ NOVA	OLTREPO' PAVESE METODO CLASSICO		Calvignano
VIGNA COSTIOLA	OLTREPO' PAVESE METODO CLASSICO		Rivanazzano Terme
VIGNA LA RONDINELLA	OLTREPO' PAVESE METODO CLASSICO		Mornico Losana
VIGNA MULININO	OLTREPO' PAVESE METODO CLASSICO		Calvignano
VIGNA MULINO	OLTREPO' PAVESE METODO CLASSICO		Calvignano
VIGNA ORTI DEL CASTELLO LORINI	OLTREPO' PAVESE METODO CLASSICO		Mornico Losana
VIGNA POZION	OLTREPO' PAVESE METODO CLASSICO		Calvignano
VIGNA SPIAGGI	OLTREPO' PAVESE METODO CLASSICO		Mornico Losana

Serie Ordinaria n. 29 - Mercoledì 21 luglio 2021

PAVIA
tab. 5

TOPONIMO	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	COMUNE
BRICCO ALESSI	OLTREPO' PAVESE METODO CLASSICO	PINOT NERO	Volpara
CASCINA VECCHIA	OLTREPO' PAVESE METODO CLASSICO	PINOT NERO	Zenevredo
POGGIO PELATO	OLTREPO' PAVESE METODO CLASSICO	PINOT NERO	Zenevredo
VIGNA AL GRÌ O VIGNA DEL GRILLO	OLTREPO' PAVESE METODO CLASSICO	PINOT NERO	Rovescala
VIGNA ARTICIOCCHI	OLTREPO' PAVESE METODO CLASSICO	PINOT NERO	Montalto Pavese
VIGNA BRUCIATA	OLTREPO' PAVESE METODO CLASSICO	PINOT NERO	Godiasco Salice Terme
VIGNA CÀ NOVA	OLTREPO' PAVESE METODO CLASSICO	PINOT NERO	Calvignano
VIGNA CANUE'	OLTREPO' PAVESE METODO CLASSICO	PINOT NERO	Montalto Pavese
VIGNA COSTA DEL VENTO	OLTREPO' PAVESE METODO CLASSICO	PINOT NERO	Montalto Pavese
VIGNA COSTAGROSSA	OLTREPO' PAVESE METODO CLASSICO	PINOT NERO	Mornico Losana
VIGNA CUVÉE' 100	OLTREPO' PAVESE METODO CLASSICO	PINOT NERO	Montalto Pavese
VIGNA DI MONTECALVO	OLTREPO' PAVESE METODO CLASSICO	PINOT NERO	Montecalvo Versiggia
VIGNA DONNARITA	OLTREPO' PAVESE METODO CLASSICO	PINOT NERO	Pietra de' Giorgi
VIGNA FILARI NOVELLI	OLTREPO' PAVESE METODO CLASSICO	PINOT NERO	Santa Maria della Versa
VIGNA GIULIA	OLTREPO' PAVESE METODO CLASSICO	PINOT NERO	Pietra de' Giorgi
VIGNA IL BOSCO	OLTREPO' PAVESE METODO CLASSICO	PINOT NERO	Zenevredo
VIGNA IL POGGIO DELLE AQUILE	OLTREPO' PAVESE METODO CLASSICO	PINOT NERO	Pietra de' Giorgi
VIGNA IL POGGIO DELLE AQUILE	OLTREPO' PAVESE METODO CLASSICO	PINOT NERO	Mornico Losana
VIGNA LA PESCHIERA	OLTREPO' PAVESE METODO CLASSICO	PINOT NERO	Pietra de' Giorgi
VIGNA LA RONDINELLA	OLTREPO' PAVESE METODO CLASSICO	PINOT NERO	Mornico Losana
VIGNA MONTECERESINO	OLTREPO' PAVESE METODO CLASSICO	PINOT NERO	Borgo Priolo
VIGNA MONTECERESINO	OLTREPO' PAVESE METODO CLASSICO	PINOT NERO	Calvignano
VIGNA MULININO	OLTREPO' PAVESE METODO CLASSICO	PINOT NERO	Calvignano
VIGNA MULINO	OLTREPO' PAVESE METODO CLASSICO	PINOT NERO	Calvignano
VIGNA ORTI DEL CASTELLO LORINI	OLTREPO' PAVESE METODO CLASSICO	PINOT NERO	Mornico Losana
VIGNA POGGIO DELLA BUTTINERA	OLTREPO' PAVESE METODO CLASSICO	PINOT NERO	Calvignano
VIGNA POZION	OLTREPO' PAVESE METODO CLASSICO	PINOT NERO	Calvignano
VIGNA S. ZENO	OLTREPO' PAVESE METODO CLASSICO	PINOT NERO	Stradella
VIGNA SIMONA	OLTREPO' PAVESE METODO CLASSICO	PINOT NERO	Mornico Losana
VIGNA SPIAGGI	OLTREPO' PAVESE METODO CLASSICO	PINOT NERO	Mornico Losana
CASCINA VECCHIA	OLTREPO' PAVESE PINOT GRIGIO		Zenevredo
VIGNA ANGELICA	OLTREPO' PAVESE PINOT GRIGIO		Santa Giuletta
VIGNA BELVEDERE DELLA FONDA	OLTREPO' PAVESE PINOT GRIGIO		Mornico Losana
VIGNA CAMPO PIANO	OLTREPO' PAVESE PINOT GRIGIO		Borgo Priolo
VIGNA IL BOSCO	OLTREPO' PAVESE PINOT GRIGIO		Zenevredo
VIGNA LE FONTANELLE	OLTREPO' PAVESE PINOT GRIGIO		Montalto Pavese
VIGNA LE FONTANELLE	OLTREPO' PAVESE PINOT GRIGIO		Calvignano
VIGNA SCHIAVIGHETTO	OLTREPO' PAVESE PINOT GRIGIO		Mornico Losana
BRICCO ALESSI	PINOT NERO DELL'OLTREPO' PAVESE		Volpara
BRUMANO	PINOT NERO DELL'OLTREPO' PAVESE		Casteggio
LA FIOCCA	PINOT NERO DELL'OLTREPO' PAVESE		Bosnasco
LA FIOCCA	PINOT NERO DELL'OLTREPO' PAVESE		Montù Beccaria
MIRAGGI	PINOT NERO DELL'OLTREPO' PAVESE		Casteggio
POGGIO PELATO	PINOT NERO DELL'OLTREPO' PAVESE		Zenevredo
VIGNA AMBROGINA	PINOT NERO DELL'OLTREPO' PAVESE		Oliva Gessi
VIGNA ARTICIOCCHI	PINOT NERO DELL'OLTREPO' PAVESE		Montalto Pavese
VIGNA BRUCIATA	PINOT NERO DELL'OLTREPO' PAVESE		Godiasco Salice Terme
VIGNA CÀ NOVA	PINOT NERO DELL'OLTREPO' PAVESE		Calvignano
VIGNA CANUE'	PINOT NERO DELL'OLTREPO' PAVESE		Montalto Pavese
VIGNA COSTA DEL VENTO	PINOT NERO DELL'OLTREPO' PAVESE		Montalto Pavese
VIGNA ECLISSI	PINOT NERO DELL'OLTREPO' PAVESE		San Damiano al Colle
VIGNA IL BOSCO	PINOT NERO DELL'OLTREPO' PAVESE		Zenevredo
VIGNA LA RONDINELLA	PINOT NERO DELL'OLTREPO' PAVESE		Mornico Losana
VIGNA MULININO	PINOT NERO DELL'OLTREPO' PAVESE		Calvignano
VIGNA MULINO	PINOT NERO DELL'OLTREPO' PAVESE		Calvignano
VIGNA ORTI DEL CASTELLO LORINI	PINOT NERO DELL'OLTREPO' PAVESE		Mornico Losana
VIGNA PIZZOTORTO	PINOT NERO DELL'OLTREPO' PAVESE		Montalto Pavese
VIGNA PERNICE	PINOT NERO DELL'OLTREPO' PAVESE		Rocca de' Giorgi
VIGNA POZION	PINOT NERO DELL'OLTREPO' PAVESE		Calvignano
VIGNA PRADERE	PINOT NERO DELL'OLTREPO' PAVESE		Montescano
VIGNA ROSARA	PINOT NERO DELL'OLTREPO' PAVESE		Santa Maria della Versa
VIGNA S. ZENO	PINOT NERO DELL'OLTREPO' PAVESE		Stradella
VIGNA SPIAGGI	PINOT NERO DELL'OLTREPO' PAVESE		Mornico Losana
LA FIOCCA	SANGUE DI GIUDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Bosnasco
VIGNA ACQUACALDA	SANGUE DI GIUDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Broni
VIGNA COSTA PARADISO	SANGUE DI GIUDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Castana
VIGNA LA GUSTOLLA	SANGUE DI GIUDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Castana
VIGNA MONTESPINATO	SANGUE DI GIUDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Cigognola
VIGNA RONCOTTI	SANGUE DI GIUDA DELL'OLTREPO' PAVESE		Canneto Pavese
BERTONA	SAN COLOMBANO AL LAMBRO		Miradolo Terme
BOSCO DEL GALLO	SAN COLOMBANO AL LAMBRO		Miradolo Terme
BRIONE	SAN COLOMBANO AL LAMBRO		Miradolo Terme
CAGNAN	SAN COLOMBANO AL LAMBRO		Miradolo Terme

PAVIA

tab. 5

TOPONIMO	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	COMUNE
CAMPI	SAN COLOMBANO AL LAMBRO		Miradolo Terme
CARLINA	SAN COLOMBANO AL LAMBRO		Inverno e Monteleone
COLLINA	SAN COLOMBANO AL LAMBRO		Miradolo Terme
CORTESA	SAN COLOMBANO AL LAMBRO		Miradolo Terme
DEL PERO	SAN COLOMBANO AL LAMBRO		Miradolo Terme
DOSSONE	SAN COLOMBANO AL LAMBRO		Miradolo Terme
GRASSA	SAN COLOMBANO AL LAMBRO		Miradolo Terme
MALVASIA	SAN COLOMBANO AL LAMBRO		Miradolo Terme
MARTA	SAN COLOMBANO AL LAMBRO		Miradolo Terme
MONTALDINA	SAN COLOMBANO AL LAMBRO		Miradolo Terme
PERVERSA	SAN COLOMBANO AL LAMBRO		Miradolo Terme
SAVATTINA	SAN COLOMBANO AL LAMBRO		Miradolo Terme
SPALLONE	SAN COLOMBANO AL LAMBRO		Miradolo Terme
VIGNA BATTIA	SAN COLOMBANO AL LAMBRO		Miradolo Terme
VIGNA VALBISSERA	SAN COLOMBANO AL LAMBRO		Miradolo Terme/San Colombano al Lambro

Elenco regionale delle menzioni "Vigna"

SONDRIO

tab. 6

TOPONIMO	DENOMINAZIONE	COMUNE
CA' MENAT	ROSSO DI VALTELLINA	Tresivio
CHIOSO	ROSSO DI VALTELLINA	Tresivio
VERCA	ROSSO DI VALTELLINA	Ponte in Valtellina
PUSTÈ	VALTELLINA SUPERIORE	Tresivio
DOSSI SALATI	VALTELLINA SUPERIORE GRUMELLO	Montagna in Valtellina
VIGNETO SASSINA	VALTELLINA SUPERIORE GRUMELLO	Montagna in Valtellina
DOSSI SALATI	VALTELLINA SUPERIORE GRUMELLO	Sondrio
GESS	VALTELLINA SUPERIORE GRUMELLO	Sondrio
I VITARI	VALTELLINA SUPERIORE GRUMELLO	Sondrio
LE PRUDENZE	VALTELLINA SUPERIORE GRUMELLO	Sondrio
SASSOROSSO	VALTELLINA SUPERIORE GRUMELLO	Montagna in Valtellina
LA CASTELLINA	VALTELLINA SUPERIORE SASSELLA	Sondrio
LE BARBARINE	VALTELLINA SUPERIORE SASSELLA	Sondrio
VIGNA DEGLI APOSTOLI	VALTELLINA SUPERIORE SASSELLA	Sondrio
CA' MOREI	VALTELLINA SUPERIORE VALGELLA	Teglio
CARTERIA	VALTELLINA SUPERIORE VALGELLA	Teglio
CEVO	VALTELLINA SUPERIORE VALGELLA	Teglio
DOS BEL	VALTELLINA SUPERIORE VALGELLA	Chiuro
FRACIA	VALTELLINA SUPERIORE VALGELLA	Teglio
PIZAMÉI O PIZAMILIUM	VALTELLINA SUPERIORE VALGELLA	Teglio
QUIGNA	VALTELLINA SUPERIORE VALGELLA	Teglio
SÖL	VALTELLINA SUPERIORE VALGELLA	Teglio
VIGNA LA CORNELLA	VALTELLINA SUPERIORE VALGELLA	Teglio
CA' GUICCIARDI	VALTELLINA SUPERIORE INFERNO	Poggiridenti
FONTANELLE	VALTELLINA SUPERIORE INFERNO	Poggiridenti
GUAST	VALTELLINA SUPERIORE INFERNO	Poggiridenti
SEDÜM	VALTELLINA SUPERIORE INFERNO	Tresivio
VIGNA DE RUNSC	VALTELLINA SUPERIORE INFERNO	Montagna in Valtellina
VIGNA ARBULÉ	VALTELLINA SUPERIORE INFERNO	Poggiridenti

D.d.s. 15 luglio 2021 - n. 9713

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Integrazione dei decreti n. 13619/2020 e n. 16463/2020 relativi all'approvazione degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse a valere sul bando anno 2020 per la Misura 11 «Agricoltura biologica»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

POLITICHE FORESTALI E AGROAMBIENTALI

Visti i Regolamenti (UE):

- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii. - e in particolare l'art. 29 «Agricoltura biologica»;
- n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000 (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e ss.mm.ii. - e in particolare il Titolo VI, Capo I relativo alla Condizionalità;
- n. 1307/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e ss.mm.ii.;
- n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie e ss.mm.ii.;
- n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e ss.mm.ii.;
- n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e ss.mm.ii.;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale di Regione Lombardia 2014-2020, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione n. C (2015) 4931 del 15 luglio 2015, come da ultimo modificato con Decisione n. C (2020) 6159 del 2 settembre 2020;

Visti i d.d.s.:

- n. 3343/2020, di approvazione del bando contenente la descrizione degli impegni e delle condizioni che regolano l'accesso ai benefici per l'anno 2020 alla Misura 11 «Agricoltura biologica»;
- n. 13619/2020 «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 11 Agricoltura biologica. Anno 2020. Approvazione degli esiti istruttori delle domande di sostegno con istruttoria di ammissibilità conclusa al 31 ottobre 2020: elenco domande ammesse e non ammesse a finanziamento»;
- n. 16463/2020 «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 11 Agricoltura biologica. Anno 2020. Approvazione degli esiti istruttori delle domande di sostegno con istruttoria di ammissibilità conclusa dopo il 31 ottobre 2020: elenco domande ammesse, non ammesse a finanziamento e rinunciate»;

Considerato che, successivamente all'approvazione di tali atti sono pervenute tramite Sis.Co. le seguenti domande autorizzate ai sensi dell'art. 8 «Cessione di aziende» del Reg. (UE) n. 809/2014, a valere per l'anno campagna 2020:

- id. 2020001700429 della Società agricola Ginevra s.s., PIVA 02616950206,
- id. 2020017444491 della Ligabue Antonio Società agricola s.s. PIVA 04212760989,

presentate da soggetti non già beneficiari della Misura 11 negli anni precedenti;

Visto il d.d.s. n. 12537/2018 con il quale si approvano le disposizioni per la cessione di aziende ai sensi dell'art. 8 del reg. (UE) n. 809/2014 per alcune misure del PSR, tra cui la Misura 11 Agricoltura biologica;

Visto il paragrafo 3 dell'allegato 1 al d.d.s. n. 12537/2018 in cui si dispone che Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, si avvalga degli UTR (ora Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca) /Provincia di Sondrio settore agricoltura per le istruttorie di ammissibilità delle richieste di autorizzazione al cambio beneficiario e delle successive domande autorizzate ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) 809/2014;

Visti gli esiti istruttori positivi relativi alle due domande autorizzate ai sensi dell'art. 8 «Cessione di aziende» del Reg. (UE) n. 809/2014 caricati nel portale Sis.Co.;

Considerato che le domande in oggetto devono essere formalmente ammesse a finanziamento per l'anno campagna 2020;

Valutato necessario, pertanto, integrare i seguenti allegati:

- allegato A al d.d.s. n. 13619/2020 «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 11 Agricoltura biologica. Anno 2020. Approvazione degli esiti istruttori delle domande di sostegno con istruttoria di ammissibilità conclusa al 31 ottobre 2020: elenco domande ammesse e non ammesse a finanziamento»;
- allegato A al d.d.s. n. 16463/2020 «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 11 Agricoltura biologica. Anno 2020. Approvazione degli esiti istruttori delle domande di sostegno con istruttoria di ammissibilità conclusa dopo il 31 ottobre 2020: elenco domande ammesse, non ammesse a finanziamento e rinunciate»;
- con l'allegato 1 «Elenco domande ammesse ai benefici della Misura 11 a seguito di cambio beneficiario. Anno 2020» parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le seguenti due domande:
 - id. 2020001700429 della Società agricola Ginevra s.s., PIVA 02616950206, per un importo di € 866,58,
 - id. 2020017444491 della Ligabue Antonio Società agricola s.s. PIVA 04212760989 per un importo di € 934,66;

Considerato che le risorse finanziarie disponibili per la Misura 11 Agricoltura Biologica consentono l'accoglimento di tali domande, la cui spesa totale pari a € 1.801,24 graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Visto il d.d.u.o. n. 3376 dell'11 marzo 2021, «Programma sviluppo rurale 2014-2020. individuazione dei responsabili delle operazioni – aggiornamento», con il quale è stato approvato l'elenco aggiornato dei dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole operazioni, tra cui quelle che compongono la Misura 11 «Agricoltura biologica»;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura «Sviluppo delle politiche forestali e agroambientali» attribuite con d.g.r. n. XI/2795 del 31 gennaio 2020;

Visti gli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di integrare i seguenti due allegati:

- allegato A al d.d.s. n. 13619/2020 «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 11 Agricoltura biologica. Anno 2020. Approvazione degli esiti istruttori delle domande di sostegno con istruttoria di ammissibilità conclusa al 31 ottobre 2020: elenco domande ammesse e non ammesse a finanziamento»;
- allegato A al d.d.s. n. 16463/2020 «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 11 Agricoltura biologica. Anno 2020. Approvazione degli esiti istruttori delle domande di sostegno con istruttoria di ammissibilità conclusa dopo il 31 ottobre 2020: elenco domande ammesse, non ammesse a finanziamento e rinunciate»;

Serie Ordinaria n. 29 - Mercoledì 21 luglio 2021

- con l'allegato 1 «Elenco domande ammesse ai benefici della Misura 11 a seguito di cambio beneficiario. Anno 2020», parte integrante e sostanziale del presente decreto, contenente le seguenti due domande:
 - id. 2020001700429 della Società agricola Ginevra s.s., PIVA 02616950206, per un importo di € 866,58,
 - id. 2020017444491 della Ligabue Antonio Società agricola s.s. PIVA 04212760989 per un importo di € 934,66;
- 2. che le risorse finanziarie totali pari a € 1.801,24 graveranno sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);
- 3. di inviare copia del presente provvedimento all'Organismo Pagatore Regionale;
- 4. di notificare il decreto ai beneficiari di cui al punto 1;
- 5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- 6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it - sezione bandi e www.psr.regione.lombardia.it);
- 7. di dare atto che avverso il presente decreto è possibile presentare, in alternativa:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi». Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il dirigente
Roberto Carovigno

— • —

Allegato 1 “Elenco domande ammesse ai benefici della Misura 11 a seguito di cambio beneficiario. Anno 2020”

ANNO CAMPAGNA	N. DOMANDA	COD. BANDO	RAGIONE_SOCIALE	PARTITA IVA	SOGGETTO ISTRUTTORE	IMPORTO RICHiesto	IMPORTO AMMESSO
2020	2020001700429	11	SOCIETA' AGRICOLA GINEVRA S.S.	02616950206	AFCP VAL PADANA	888,91 €	866,58 €
2020	2020017444491	11	LIGABUE ANTONIO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	04212760989	AFCP BRESCIA	934,66 €	934,66 €

Serie Ordinaria n. 29 - Mercoledì 21 luglio 2021

D.d.s. 15 luglio 2021 - n. 9715
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Integrazione del decreto n. 9984/2016 relativo all'approvazione degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse a valere sul Bando anno 2016 per la Misura 11 «Agricoltura biologica»

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
POLITICHE FORESTALI E AGROAMBIENTALI**

Visti i Regolamenti (UE):

- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii. - e in particolare l'art. 29 «Agricoltura biologica»;
- n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000 (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e ss.mm.ii. - e in particolare il Titolo VI, Capo I relativo alla Condizionalità;
- n. 1307/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e ss.mm.ii.;
- n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie e ss.mm.ii.;
- n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e ss.mm.ii.;
- n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e ss.mm.ii.;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale di Regione Lombardia 2014-2020, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione n. C (2015) 4931 del 15 luglio 2015, come da ultimo modificato con Decisione n. C (2020)6159 del 2 settembre 2020;

Visti i d.d.s.:

- n. 11414/2015 «Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020. Approvazione del bando - Anno 2016 - per la Misura 11 Agricoltura biologica» e s.m.i.;
- n. 9984/2016 «Programma di Sviluppo Rurale 2014-20, Misura 11 Agricoltura biologica. Approvazione elenco delle domande di aiuto ammesse a finanziamento ed elenco domande di aiuto non ammesse - Anno 2016»;

Considerato che, successivamente all'approvazione di tali atti, sono pervenute tramite Sis.Co. le seguenti domande autorizzate ai sensi dell'art. 8 «Cessione di aziende» del Reg. (UE) n. 809/2014, a valere sull'anno campagna 2016:

- id. 20160477378 dell'azienda agricola Martilde di Tacci Antonella P.IVA 01438900183,
- id. 20160477554 de La Forestina società semplice agricola P.IVA 09056150965,
- id. 20160481992 dell'azienda agricola Magni Giuseppe Battista P.IVA 04130080163,

presentate da soggetti non già beneficiari della Misura 11 negli anni precedenti;

Visto che, ai sensi delle disposizioni attuative del bando (ex d.d.s. n. 11414/2015), Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, si avvale degli UTR

(ora Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca) /Provincia di Sondrio-Settore agricoltura per le istruttorie di ammissibilità delle richieste di autorizzazione al cambio beneficiario e delle successive domande autorizzate ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) 809/2014;

Visti gli esiti istruttori positivi delle tre domande autorizzate ai sensi dell'art. 8 «Cessione di aziende» del Reg. (UE) n. 809/2014, come risulta dalle relazioni caricate nel portale Sis.Co.;

Considerato che le citate domande devono essere formalmente ammesse a finanziamento per l'anno campagna 2016;

Valutato necessario, pertanto, integrare l'allegato A del d.d.s. n. 9984/2016 relativo all'approvazione dell'elenco delle domande di sostegno ammesse a finanziamento per la Misura 11 - anno 2016, con l'allegato 1 «Elenco integrativo delle domande ammesse ai benefici della Misura 11. Anno 2016» parte integrante e sostanziale del presente atto, comprendente le seguenti domande autorizzate:

- id. 20160477378 dell'azienda agricola Martilde di Tacci Antonella P.IVA 01438900183 per un importo di € 6.509,19,
- id. 20160477554 de La Forestina società semplice agricola P.IVA 09056150965 per un importo di € 4.843,12,
- id. 20160481992 dell'azienda agricola Magni Giuseppe Battista P.IVA 04130080163 per un importo di € 1.221,53;

Considerato che le risorse finanziarie disponibili per la Misura 11 «Agricoltura biologica» consentono l'accoglimento di tali domande, la cui spesa totale di € 12.573,84 graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Visto il d.d.u.o. n. 3376 dell'11 marzo 2021, «Programma sviluppo rurale 2014/2020. individuazione dei responsabili delle operazioni - aggiornamento», con il quale è stato approvato l'elenco aggiornato dei dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole operazioni, tra cui quelle che compongono la Misura 11 «Agricoltura biologica»;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura «Sviluppo delle politiche forestali e agroambientali» attribuite con d.g.r. n. XI/2795 del 31 gennaio 2020;

Visti gli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di integrare l'allegato A del d.d.s. n. 9984/2016 relativo all'approvazione dell'elenco delle domande di sostegno ammesse a finanziamento per la Misura 11 - anno 2016, con l'allegato 1 «Elenco integrativo delle domande ammesse ai benefici della Misura 11. Anno 2016», parte integrante e sostanziale del presente decreto, comprendente le seguenti domande:

id. 20160477378 dell'azienda agricola Martilde di Tacci Antonella P.IVA 01438900183 per un importo di € 6.509,19,

- id. 20160477554 de La Forestina società semplice agricola P.IVA 09056150965 per un importo di € 4.843,12,
- id. 20160481992 dell'azienda agricola Magni Giuseppe Battista P.IVA 04130080163 per un importo di € 1.221,53;

2. che le risorse finanziarie, per un totale di € 12.573,84 graveranno sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

3. di inviare copia del presente provvedimento all'Organismo Pagatore Regionale;

4. di notificare il decreto ai beneficiari di cui al punto 1;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it - sezione bandi e www.psr.regione.lombardia.it);

7. di dare atto che avverso il presente decreto è possibile presentare, in alternativa:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto da im-

pugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi». Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il dirigente
Roberto Carovigno

_____ • _____

Serie Ordinaria n. 29 - Mercoledì 21 luglio 2021

Allegato 1 - "Elenco integrativo delle domande ammesse ai benefici della Misura 11 a seguito di cambio beneficiario - Anno 2016"

ANNO CAMPAGNA	N. DOMANDA	COD. BANDO	RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SOGGETTO ISTRUTTORE	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMESSO
2016	20160477378	11	AZIENDA AGRICOLA MARTILDE DI TACCI ANTONELLA	01438900183	AFCP PAVIA	6.509,19 €	6.509,19 €
2016	20160477554	11	LA FORESTINA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	09056150965	AFCP CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	5.779,12 €	4.843,12 €
2016	20160481992	11	MAGNI GIUSEPPE BATTISTA	04130080163	AFCP BERGAMO	1.233,87 €	1.221,53 €

D.G. Ambiente e clima

D.d.s. 13 luglio 2021 - n. 9582

Bando Rinnova Autoveicoli e Motoveicoli 2021 (decreto n. 2384 del 23 febbraio 2021), rettifica degli esiti istruttori della domanda ID 2709993 approvati con decreto 8330 del 17 giugno 2021

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ARIA

Richiamati:

- il decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente 18 dicembre 2020 n. 412 che ha approvato:
 - il Programma di finanziamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel territorio delle Regioni del bacino padano a valere sul Fondo previsto dal d.l. 14 agosto 2020, n. 104;
 - la ripartizione delle risorse tra le Regioni del bacino padano che, in base alle intese sancite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con gli atti 210/CSR del 18 dicembre 2019 e 161/CRS del 24 settembre 2020, assegna a Regione Lombardia risorse permanenti per ogni anno a partire dal 2020;
 - il progetto di Regione Lombardia trasmesso in data 18 gennaio 2021 al Ministero dell'Ambiente per la sua approvazione, relativo alla misura di incentivazione per il rinnovo del parco veicolare inquinante rivolto ai privati cittadini con il relativo cronoprogramma a valere sul Programma di finanziamento per un importo complessivo di euro 36.000.000,00 di cui euro 18.000.000,00 sull'annualità 2021 ed euro 18.000.000,00 sull'annualità 2022;
 - la comunicazione del Ministero dell'Ambiente n. 8263 del 27 gennaio 2021 che approva il sopra citato progetto di Regione Lombardia e il successivo decreto del Ministero dell'Ambiente 3 febbraio 2021 n. 22 trasmesso con comunicazione prot. n. 13992 del 10 febbraio 2021 che impegna a favore di Regione Lombardia risorse pari ad euro 36.000.000,00;
 - la modifica del progetto presentata da Regione Lombardia in data 17 maggio 2021 che prevede lo spostamento sull'anno 2021 della dotazione finanziaria di euro 18.000.000,00 inizialmente prevista a valere sull'anno 2022 e l'aggiunta di ulteriori risorse pari a euro 12.000.000,00, per uno stanziamento complessivo pari ad euro 30.000.000,00 sull'anno 2021;
 - la comunicazione del Ministero dell'Ambiente prot. n. 54525 del 21 maggio 2021 che approva la modifica del progetto e il successivo decreto del Ministero dell'Ambiente 24 maggio 2021 n. 176 trasmesso con comunicazione prot. n. 57444 del 28 maggio 2021 che impegna a favore di Regione Lombardia ulteriori risorse pari ad euro 12.000.000,00;
- Preso atto che al progetto è stato assegnato il CUP E87G21000000001 comunicato al Ministero dell'Ambiente con nota prot. T1.2021.0008582 del 2 febbraio 2021;

Dato atto che, a seguito dell'approvazione del progetto da parte del Ministero dell'Ambiente con comunicazione n. 8263 del 27 gennaio 2021, Regione Lombardia ha assunto:

- la d.g.r. dell'8 febbraio 2021 n. 4266 che ha disposto i criteri e le modalità di accesso ai contributi per il rinnovo del parco veicolare con veicoli a basso impatto ambientale destinati a persone fisiche residenti in Lombardia definendo in particolare il criterio di assegnazione dei contributi sulla base delle emissioni inquinanti e delle corrispondenti classi emissive dei veicoli;
- la d.g.r. del 15 febbraio 2021 n. 4315 che ha previsto, per l'attuazione della misura di incentivazione approvata con la d.g.r. del 8 febbraio 2021 n. 4266, una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 36.000.000,00, a valere sul capitolo 9.08.203.14661, così ripartita:
 - euro 18.000.000,00 sull'annualità 2021,
 - euro 18.000.000,00 sull'annualità 2022;

Visto il decreto n. 2384 del 23 febbraio 2021 con il quale in attuazione della d.g.r. 8 febbraio 2021 n. 4266 è stato approvato il bando «rinnova autoveicoli e motoveicoli 2021»;

Dato atto che la d.g.r. del 14 giugno 2021 n. 4892 ha disposto:

- di stabilire la chiusura alle ore 16.00 del 30 giugno 2021 del bando approvato con decreto n. 2384 del 23 febbraio 2021 che determina il termine finale per la presentazione delle domande sulla linea di acquisto per i motoveicoli ancora attiva e la non riapertura della linea di acquisto per autoveicoli, prevista in caso di risorse residue sulla linea

motoveicoli;

- di modificare e integrare, per una sua seconda attuazione, la misura di incentivazione prevista dalla d.g.r. n. 4266 del 8 febbraio 2021 relativa al rinnovo del parco veicolare con veicoli a basso impatto ambientale destinati a persone fisiche residenti in Lombardia;
- di prevedere per la seconda attuazione della misura prevista dalla d.g.r. n. 4266/21 lo spostamento sull'anno 2021 della dotazione finanziaria di euro 18.000.000,00 inizialmente prevista a valere sull'anno 2022 e l'aggiunta di ulteriori risorse pari a euro 12.000.000,00, per uno stanziamento complessivo pari ad euro 30.000.000,00 sull'anno 2021;

Dato atto altresì che il bando prevede al punto C.1 «Presentazione delle domande» che:

- «[...]La domanda di partecipazione al presente bando deve essere presentata dai cittadini soggetti beneficiari[...]
- «[...]Al momento dell'ordine di acquisto del veicolo, il venditore/concessionario abilitato prenota il contributo regionale per conto del cittadino soggetto beneficiario accedendo con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS sulla piattaforma Bandionline [...]
- «[...]La procedura per la richiesta di rimborso del contributo anticipato si conclude entro e non oltre 210 giorni dalla data della prenotazione del contributo di cui al precedente punto C.1.b con l'acquisto del veicolo da parte del cittadino soggetto beneficiario e con l'inserimento a sistema della relativa richiesta di rimborso a Regione Lombardia da parte del venditore/concessionario abilitato. [...]

Ritenuto di procedere per lotti all'approvazione dell'istruttoria delle rendicontazioni presentate e alle eventuali conseguenti liquidazioni;

Richiamato il decreto n. 8330 del 17 giugno 2021 con il quale:

- è stata disposta l'approvazione degli esiti istruttori del quinto lotto delle rendicontazioni presentate nell'ambito del bando «Rinnova Autoveicoli e Motoveicoli 2021», contenuti negli allegati 1 e 2 parte integrante e sostanziale del provvedimento;
- è stata dichiarata la non ammissibilità delle domande elencate nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del provvedimento, per le motivazioni ivi indicate;

Considerato che:

- la domanda ID 2709993 presentata dal concessionario/venditore Comotors s.r.l. (C.F. 03318090135) a rimborso del contributo anticipato al cittadino Guarnieri Luca (domanda cittadino ID 2704580), indicata in allegato 2 al decreto n. 8330 del 17 giugno 2021, è stata dichiarata non ammissibile in quanto il veicolo radiato non risultava intestato al cittadino beneficiario;
- a seguito della comunicazione dell'esito istruttorio il concessionario/venditore Comotors s.r.l. (C.F. 03318090135) ha richiesto in data 22 giugno 2021 la rettifica dell'esito istruttorio allegando a supporto della richiesta la visura del Pubblico registro automobilistico (PRA) attestante la proprietà del veicolo radiato al cittadino beneficiario;

Ritenuto:

- di rettificare, a fronte della documentazione ricevuta, l'esito istruttorio della domanda ID 2709993 presentata nell'ambito del bando «Rinnova Autoveicoli e Motoveicoli 2021» disposto dal precedente decreto n. 8330 del 17 giugno 2021;
- di approvare il nuovo esito istruttorio della domanda ID 2709993 come indicato in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di procedere all'impegno e alla contestuale liquidazione della domanda ID 2709993 ammessa a contributo presentata dal concessionario/venditore, indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo pari ad euro 4.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.14661 del bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei termini procedurali previsti dal par. C.3 del Bando «Rinnova Autoveicoli e Motoveicoli 2021»;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di

Serie Ordinaria n. 29 - Mercoledì 21 luglio 2021

pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL);

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visti altresì:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- i provvedimenti organizzativi della XI legislatura regionale ed in particolare la deliberazione della Giunta regionale n. XI/4431 del 17 marzo 2021 avente ad oggetto «V PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2021» con la quale è stato attribuito al dott. Matteo Lazzarini l'incarico di dirigente della struttura Aria che ha la competenza dell'adozione del presente atto.
- la legge regionale del 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e s.m.i. e il regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta Regionale»;
- la legge regionale del 29 dicembre 2020 - n. 27 «Bilancio di previsione 2021 - 2023»;

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)»

DECRETA

1. di rettificare l'esito istruttorio disposto dal precedente decreto n. 8330 del 17 giugno 2021 per la domanda ID 2709993 presentata nell'ambito del bando «Rinnova Autoveicoli e Moto-veicoli 2021»;

2. di approvare il nuovo esito istruttorio della domanda ID 2709993 come indicato in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di impegnare e contestualmente liquidare l'importo complessivo di Euro 4.000,00 a favore di Comotors s.r.l. (cod. 859776), imputato al capitolo di spesa 9.08.203.14661 dell'esercizio finanziario 2021.

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo degli allegati parti integranti e sostanziali, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL);

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Matteo Lazzarini

— • —

AII. 1 BANDO RINNOVA AUTOVETTURE E MOTOVEICOLI 2021 -
RETTIFICA DEGLI ESITI ISTRUTTORI DELLA DOMANDA DOMANDA ID 2709993 APPROVATI CON DECRETO 8330 DEL 17/06/2021

n.	Coben Concessionario /Venditore	ID domanda Concessionario/ Venditore	Richiesta rimborso data ora invio	Richiesta rimborso numero protocollo	Ragione sociale Concessionario/ Venditore	Codice fiscale Concessionario/V enditore	Beneficiario ID domanda	Beneficiario Cognome	Beneficiario Nome	Importo Prenotato	Importo Ammissibile	Esito	Motivazione eventuale riduzione importo ammissibile rispetto a contributo prenotato
1	859776	2709993	08/04/2021 16:02:14	T1.2021.0036763	COMOTORS SRL	03318090135	2704580	GUARNIERI	LUCA	4.000,00 €	4.000,00 €	Ammesso e finanziato	
Totale complessivo											4.000,00 €		

Serie Ordinaria n. 29 - Mercoledì 21 luglio 2021

D.G. Formazione e lavoro

D.d.u.o. 14 luglio 2021 - n. 9656

Approvazione del progetto a valere sull'avviso per i giovani neet di età compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa (Misura 2-B) a valere sul Programma Garanzia Giovani Fase II CUP E41B21001250007

LA DIRIGENTE U.O.

SISTEMA DUALE E FILIERA FORMATIVA

Visti:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio che sostiene, all'art. 16, l'«iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile»;
- Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla «Youth Employment Initiative», che rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una «garanzia» per i giovani e invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- la Decisione di esecuzione C(2014) 4969 dell'11 luglio 2014 che ha approvato il Programma Operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, di seguito con l'abbreviazione «PONYEI»;
- la Decisione di esecuzione C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017 che modifica la Decisione C (2014) 4969 approvando la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani», che ha visto l'incremento della dotazione finanziaria di € 560.000.000 a seguito dell'aggiustamento tecnico al Bilancio europeo a valere sul Fondo sociale europeo e di € 343.021.032 derivanti dal rifinanziamento dell'Iniziativa Occupazione Giovani;
- Decisione di esecuzione C(2018) 9102 del 19 dicembre 2018 che modifica la Decisione C(2017)8927 del 18 dicembre 2017 e la decisione di esecuzione C(2014)4969 che approva determinati elementi del programma operativo «Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani» per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» in Italia»;
- Decisione di esecuzione C(2020)1844 del 18 marzo 2020, che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 4969 che approva determinati elementi del programma operativo «Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani» per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazio-

zione giovanile nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» in Italia;

- Decisione C(2020)9116 del 10 dicembre 2020 riguardante la riprogrammazione del programma operativo «Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani»;
- il Paragrafo 7.2 del Programma Operativo nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani» in cui vengono individuate tutte le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedi ai sensi del comma 7, dell'art.123 del Regolamento (UE) n. 1304/2013;
- Regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e in particolare l'art. 31;
- Comunicazione della Commissione 2016.C 262.01 «Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea» ed in particolare il punto 2.1;

Richiamato il decreto direttoriale n. 24 del 23 gennaio 2019 di Anpal, che aggiorna la ripartizione delle risorse del Programma Operativo nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani» tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento per l'attuazione della seconda fase di Garanzia Giovani, approvata con d.d.n. 22/2018, e in particolare, stabilisce per Regione Lombardia un importo complessivo pari a € 77.158.685,00;

Preso atto della d.g.r. n.XI/4076 del 21 dicembre 2020 «Modifica del Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia per i Giovani», con cui è stato riprogrammato il Piano esecutivo di attuazione regionale (PAR) della Nuova Garanzia Giovani approvato con d.g.r.XI/550 del 24 settembre 2018 che ha determinato un incremento della dotazione finanziaria del PAR seconda fase, attualmente pari a complessivi € 99.708.291,78, e ha disposto l'attivazione della scheda 2-B «Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi»;

Richiamato il decreto n. 4373 del 30 marzo 2021 di approvazione dell'Avviso per i giovani neet di età compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa - Misura 2-B (Avviso Garanzia Giovani antidispersione), con una dotazione finanziaria di € 13.250.000,00, di cui € 1.250.000,00 destinato ai servizi individuali della misura 1-C «Orientamento specialistico o di II livello e € 12.000.000,00 riservati a progetti formativi per gruppi classe associati alla misura 2-B «Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi» (CUP E41B21001250007).

Considerato che in esito all'espletamento dell'istruttoria prevista al punto C.6.b «Verifica di ammissibilità delle domande» - «lettera b) domanda di contributo per i progetti formativi» dell'Avviso Garanzia Giovani antidispersione, è ritenuto ammissibile il seguente progetto:

ID_PRATICA	3164900
ID_BENEFICIARIO	275740
ID_SEZIONE	23380- Operatore ai servizi di promozione e accoglienza - Strutture ricettive - Sezione A

DENOMINAZIONE ENTE	FONDAZIONE MADDALENA DI CANOSSA
OFFERTA FORMATIVA	782
ID_PRATICA	3164900
ID_BENEFICIARIO	275740
ID_SEZIONE	23378- Operatore della trasformazione agroalimentare - Vitivinicoltura - Sezione A

IMPORTO ASSEGNATO	€. 15.189,67
RIFERIMENTO PROTOCOLLO	E1.2021.0198777
DATA PROTOCOLLO	13 luglio 2021

Ritenuto che gli esiti dell'istruttoria saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito regionale dedicato al Programma Garanzia Giovani - <https://www.garanziegiovani.regione.lombardia.it> e che i soggetti richiedenti il finanziamento riceveranno una comunicazione in merito alla pubblicazione degli esiti dell'istruttoria;

Considerato che il contributo pubblico sarà liquidato a saldo, eventualmente riparametrato sulla base delle attività effettivamente svolte, a seguito della rendicontazione delle ore di formazione erogate e frequentate dagli allievi e della presentazione di apposita domanda di liquidazione da parte dei beneficiari, così come previsto dall'Avviso di cui sopra al punto C7.

Richiamate l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

- la d.g.r. n. 4185 del 13 gennaio 2021, «I Provvedimento organizzativo 2021», che ha aggiornato gli assetti organizzativi a seguito della rimodulazione e ridistribuzione delle deleghe assessorili;
- la d.g.r. n. 4222 del 25 gennaio 2021, «II Provvedimento organizzativo 2021», con cui sono stati attribuiti gli incarichi di Direttore generale e centrale delle direzioni costituite/rimodulate con la delibera sopra citato;
- la d.g.r. 4229 del 29 gennaio 2021, «III Provvedimento organizzativo 2021», con la quale è stato approvato l'aggiornamento dell'assetto organizzativo e degli incarichi dirigenziali della Giunta di Regione Lombardia;
- la d.g.r. n. 4350 del 22 febbraio 2021, «IV Provvedimento organizzativo 2021», con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo delle Direzioni interessate dalla riorganizzazione della Giunta di Regione Lombardia;
- la d.g.r. n. 4431 del 17 marzo 2021, «V Provvedimento organizzativo 2021», con cui sono stati assegnati gli incarichi sulle posizioni dirigenziali disponibili, secondo quanto disposto dalla d.g.r. n. 4350/2021.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge 136/2010, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei termini previsti dall'avviso pubblico di cui al decreto 4373/2021 che al punto C6C - lettera B prevede che l'ammissione del contributo è definita con atto da adottarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione del progetto

DECRETA

1. che in esito all'espletamento dell'istruttoria prevista al punto C.6.b «Verifica di ammissibilità delle domande» - «lettera b) domanda di contributo per i progetti formativi» dell'Avviso Garanzia Giovani antidispersione, è ritenuto ammesso e finanziato il progetto presentato dal seguente operatore:

- FONDAZIONE MADDALENA DI CANOSSA - ID_PRATICA 3164900 - importo assegnato €. €. 15.189,67 RIFERIMENTO PROTOCOLLO E1.2021.0198777

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi Online www.bandi.regione.lombardia.it e sul sito Garanzia Giovani di Regione Lombardia www.garanzia Giovani.regione.lombardia.it;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di dare atto che il provvedimento non comporta oneri di spesa.

Il dirigente
Brunella Reverberi

Serie Ordinaria n. 29 - Mercoledì 21 luglio 2021

Comunicato regionale 15 luglio 2021 - n. 97

D.G. Formazione e lavoro – U.o. Mercato del lavoro e politiche attive – Avvocate/i esperte/i in diritto del lavoro e in materia antidiscriminatoria a supporto dell’ufficio della Consigliera di parità regionale della Lombardia – Validità anni 2021-2024 – Integrazione all’elenco pubblicato con comunicato n. 75 del 19 maggio 2021 sul Burl Serie Ordinaria n. 21 del 26 maggio 2021

Si pubblica, per conto e per mandato dell’Ufficio delle Consigliere di Parità della Regione Lombardia, l’elenco di avvocati/e ammessi/e a seguito dell’Avviso Pubblico per la formazione di avvocate/i esperte/i in diritto del lavoro e in materia antidiscriminatoria a supporto dell’Ufficio della Consigliera di Parità regionale della Lombardia – validità anni 2021-2024- ad integrazione all’elenco pubblicato con comunicato n. 75 del 19 maggio 2021 sul BURL Serie Ordinaria n. 21 del 26 maggio 2021.

CONOME	NOME	FORO DI COMPETENZA
LAZZATI	Stefania	Milano
PEPE	Massimo	Milano
SCIOSCIA	Francesca	Monza
STEFANELLI	Simona	Monza
STRULLATO	Arturo	Mantova

La dirigente
Paola Angela Antonicelli

D.G. Sicurezza

D.d.s. 14 luglio 2021 - n. 9655

Assegnazione di finanziamento per una borsa di studio sul tema della criminalità organizzata (d.g.r. n. 4579/2021) - Assunzione impegno di spesa nei confronti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

SICUREZZA STRADALE, CONTRASTO IMMIGRAZIONE
IRREGOLARE, LEGALITÀ, BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ

Richiamati:

- la l.r. 24 giugno 2015, n. 17 «Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità», che, al comma 2 dell'art. 7, prevede, al fine di contribuire all'educazione alla legalità e allo sviluppo dei valori costituzionali e civici, la promozione, da parte della Regione, di iniziative rivolte agli studenti di ogni ordine e ai docenti, anche attraverso intese o convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale o con le Università lombarde;
- la d.g.r. n. 4579 del 19 aprile 2021, che ha stabilito i criteri e le modalità per il finanziamento di una borsa di dottorato di ricerca sul tema della criminalità organizzata, aggiuntiva a quelle bandite dalle Università, a partire dall'anno accademico 2021/2022, in base ai regolamenti delle Università medesime, ai sensi del d.m. n. 45 del 8 febbraio 2013 «Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati», e alle linee guida ministeriali prot. 11677 del 14 aprile 2017, e finanziate con risorse proprie dalle Università, prevedendo uno stanziamento regionale di complessivi € 90.000,00 nel triennio 2021 - 2023, ripartiti in € 30.000,00 annui;
- il Comunicato regionale n. 71 del 13 maggio 2021, con il quale, in attuazione della d.g.r. n. 4579/2021, è stato emanato l'avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse, da parte delle Università, con sede legale e operativa in Lombardia, al finanziamento di una borsa di studio sul tema della criminalità organizzata;
- il decreto n. 7783 del 8 giugno 2021, di costituzione, ai sensi del paragrafo «Procedura di selezione» dell'allegato alla d.g.r. n. 4579/2021, della commissione di valutazione delle manifestazioni di interesse;

Verificato che, nel termine previsto del 30 giugno 2021, tramite PEC, le seguenti Università hanno presentato le rispettive manifestazioni di interesse:

- Università Cattolica del Sacro Cuore (prot. reg. n. Y1.2021.0004492 del 25 giugno 2021);
- Università degli Studi dell'Insubria (prot. reg. n. Y1.2021.0004533 del 28 giugno 2021);
- Università degli Studi di Milano (prot. reg. n. Y1.2021.0004561 del 30 giugno 2021);

Visto il verbale della Commissione di cui al citato decreto n. 7783/2021, relativo alla seduta del 7 luglio 2021, agli atti di questa Struttura, che attesta gli esiti, come di seguito sinteticamente riferiti, della valutazione svolta sulla base dei criteri indicati al paragrafo «Valutazione manifestazione di interesse» dell'allegato alla d.g.r. n. 4579/2021, facenti riferimento alle *Caratteristiche del dottorato di ricerca*, alla *Proposta di ricerca* e alla *Diffusione dei risultati dell'attività di ricerca*:

- la manifestazione di interesse dell'Università Cattolica del Sacro Cuore risponde pienamente all'interesse regionale, in considerazione dell'innovatività degli strumenti di ricerca proposti e delle modalità di diffusione dei risultati della ricerca medesima;
- la manifestazione di interesse dell'Università degli Studi dell'Insubria non risponde adeguatamente all'interesse regionale;
- la manifestazione di interesse dell'Università degli Studi di Milano risponde adeguatamente all'interesse regionale;

Visto, in particolare, il paragrafo «Concessione del finanziamento» dell'allegato alla d.g.r. n. 4579/2021, ai sensi del quale il finanziamento è concesso all'Università che, in base ai criteri indicati al precedente paragrafo «Valutazione manifestazione di interesse», abbia presentato una proposta di ricerca che meglio risponda all'interesse dell'amministrazione regionale di conoscenza e contrasto al fenomeno della criminalità organizzata;

Ritenuto di condividere e fare proprie le valutazioni espresse dalla Commissione suddetta e, pertanto, di individuare, quale beneficiaria del finanziamento regionale, l'Università Cattolica del Sacro Cuore, con sede legale in Milano, Largo A. Gemelli, n. 1;

Richiamata la nota del 8 luglio 2021, prot. n. Y1.2021.0004858, con la quale questa Struttura, con riferimento al paragrafo «Caratteristiche del finanziamento regionale» dell'allegato alla d.g.r. n. 4579/2021, ai sensi del quale la borsa è finanziata da Regione fino al 100% dell'importo, al netto di eventuali oneri/spese aggiuntivi, a carico dell'Università, ha chiesto all'Università Cattolica del Sacro Cuore chiarimenti sul costo della borsa di studio;

Vista la nota, acquisita al protocollo regionale in data 13 luglio 2021, n. Y1.2021.0004935, con la quale l'Università Cattolica del Sacro Cuore ha fornito le informazioni richieste, confermando gli importi indicati nella propria manifestazione di interesse;

Ritenuto, quindi, di assegnare all'Università Cattolica del Sacro Cuore, con sede legale in Milano, Largo A. Gemelli, n. 1, il finanziamento per una borsa di studio sul tema della criminalità organizzata, nella misura complessiva di € 73.735,97, ripartiti in € 23.555,77 per l'anno 2021, € 25.090,10 per l'anno 2022 ed € 25.090,10 per l'anno 2023;

Visto il paragrafo «Modalità e adempimenti per l'erogazione del finanziamento regionale» dell'allegato alla d.g.r. n. 4579/2021, che prevede nel limite massimo complessivo di € 90.000,00 le risorse messe a disposizione da Regione Lombardia, con copertura, per € 30.000,00 annui, al capitolo 7729 «Trasferimenti correnti a amministrazioni locali per azioni orientate all'educazione alla legalità», bilanci 2021, 2022 e 2023;

Ritenuto, quindi, di impegnare a favore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, a valere sul capitolo 7729 «Trasferimenti correnti a amministrazioni locali per azioni orientate all'educazione alla legalità», la somma complessiva di € 73.735,97, a valere, quanto:

- € 23.555,77, sul bilancio 2021;
- € 25.090,10, sul bilancio 2022;
- € 25.090,10, sul bilancio 2023;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023;

Dato atto che il finanziamento regionale sarà erogato in conformità alle previsioni del paragrafo «Modalità e adempimenti per l'erogazione del finanziamento regionale» dell'allegato alla d.g.r. n. 4579/2021;

Dato atto che le risorse finanziarie hanno come beneficiario finale il ricercatore percipiente la borsa di dottorato;

Dato atto che l'Università Cattolica del Sacro Cuore è tenuta al rispetto di quanto previsto al paragrafo «Impegni Università» dell'allegato alla d.g.r. n. 4579/2021;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei termini previsti al paragrafo «Procedura di selezione» dell'allegato alla d.g.r. n. 4579/2021;

Viste:

- la l. r. n. 34/1978 e successive modifiche ed integrazioni, il

Serie Ordinaria n. 29 - Mercoledì 21 luglio 2021

regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

- la l. r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di Organizzazione e Personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura, e, in particolare la d.g.r. n. XI/2952 del 16 marzo 2020 «V Provvedimento organizzativo 2020», che nomina la dott.ssa Gabriella Volpi Dirigente della struttura «Sicurezza stradale, contrasto immigrazione irregolare, legalità, beni confiscati alla criminalità»;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

DECRETA

Per le motivazioni esplicitate in premessa, che qui sono integralmente recepite:

1. di condividere e fare proprie le valutazioni svolte dalla Commissione costituita con decreto n. 7783 del 8 giugno 2021 in ordine alle manifestazioni di interesse al finanziamento di una borsa di studio sul tema della criminalità organizzata, presentate dalle Università, con sede legale e operativa in Lombardia, ai sensi della d.g.r. n. 4579/2021 e del Comunicato regionale n. 71/2021, come riportate nel verbale relativo alla seduta del 7 luglio 2021, agli atti della competente Struttura regionale;

2. di assegnare all'Università Cattolica del Sacro Cuore, con sede legale in Milano, Largo A. Gemelli, n. 1, il finanziamento per una borsa di studio sul tema della criminalità organizzata, nella misura complessiva di € 73.735,97, ripartiti in € 23.555,77 per l'anno 2021, € 25.090,10 per l'anno 2022 ed € 25.090,10 per l'anno 2023;

3. di dare atto che, ai sensi della d.g.r. n. 4579/2021, la suddetta spesa complessiva di € 73.735,97, trova copertura sul capitolo 7729 «Trasferimenti correnti a amministrazioni locali per azioni orientate all'educazione alla legalità», a valere sui bilanci 2021, 2022 e 2023;

4. di assumere impegni a favore del beneficiario indicato nella tabella seguente con imputazione al capitolo e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	20163	3.02.104.7729	23.555,77	25.090,10	25.090,10

5. di dare atto che il finanziamento regionale sarà erogato in conformità alle previsioni del paragrafo «Modalità e adempimenti per l'erogazione del finanziamento regionale» dell'allegato alla d.g.r. n. 4579/2021;

6. di dare atto che le risorse finanziarie hanno come beneficiario finale il ricercatore percipiente la borsa di dottorato;

7. di dare atto che l'Università Cattolica del Sacro Cuore è tenuta al rispetto di quanto previsto al paragrafo «Impegni Università» dell'allegato alla d.g.r. n. 4579/2021;

8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia, secondo le modalità stabilite dal «Codice del processo amministrativo» di cui al d.lgs. 104/2010, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del d.p.r. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente provvedimento (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto);

9. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

10. di comunicare il presente decreto agli Enti interessati;

11. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Il dirigente
Gabriella Volpi